

Rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione 2000



Capo del Dipartimento federale degli affari esteri



Capo del Dipartimento federale dell'interno



Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia



Capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport



Capo del Dipartimento federale delle finanze



Capo del Dipartimento federale dell'economia



Capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni



Cancelliera federale



**Rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione e sui temi
essenziali della gestione amministrativa nel 2000
dell' 8 e del 28 febbraio 2001**

**Rapporti del Tribunale federale e del Tribunale federale
delle assicurazioni sulla loro gestione nel 2000
del 7 febbraio 2001 e del 9 febbraio 2001**

Mozioni e postulati dei Consigli legislativi nel 2000

Onorevoli presidenti e consiglieri,

ci pregiamo sottoporvi il rapporto di gestione 2000.

Il presente documento comprende la prima parte di tale rapporto e il decreto federale che approva le quattro parti summenzionate. Le altre parti saranno pubblicate separatamente.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

28 febbraio 2001

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

RAPPORTO DEL CONSIGLIO FEDERALE SULLA SUA GESTIONE

IMPORTANZA E INNOVAZIONI	1
Compendio	3

Capitolo primo:

Punti principali della gestione del Consiglio federale

1. Adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)	7
2. Impegno per la stabilità e la democrazia nell'Europa sud-orientale	8
3. Una formazione professionale al passo coi tempi	10
4. Provvedimenti cruciali di politica finanziaria	12
5. Riforma delle istituzioni dello Stato	14
6. Messaggi concernenti l'11 ^a revisione dell'AVS e la prima revisione della LPP	16

Capitolo secondo:

Programma di legislatura 1999–2003: Rapporto sull'anno 2000

1 La Svizzera quale partner sulla scena internazionale – le opportunità di una Svizzera aperta e orientata verso il futuro	19
1.1 Relazioni internazionali	19
• 1.1.1 Attuazione degli Accordi bilaterali settoriali con l'UE	19
• 1.1.2 Istituzione di «Presenza Svizzera» (PRS), organizzazione destinata a sostituire la COCO-Disciplinamento del traffico internazionale di beni culturali	19
• 1.1.3 Definizione del mandato di negoziato svizzero in vista del nuovo ciclo di negoziati dell'OMC – Legge sugli embarghi – Miglior accesso ai mercati esteri – Legge sul promovimento delle esportazioni	20
• 1.1.4 Ginevra 2000: Sessione straordinaria dell'Assemblea generale dell'ONU (Ginevra, 26–30 giugno 2000)	22

1.2 Sicurezza	22
<ul style="list-style-type: none"> • 1.2.1 Istituzione di un «corpo» di esperti civili volontari nel settore del promovimento della pace – Elaborazione del rapporto «Sicurezza e sviluppo sostenibile» – Procedura di consultazione sul nuovo concetto direttore Esercito XXI e sul nuovo concetto direttore della protezione della popolazione 	22
2 La Svizzera, polo economico e intellettuale – Tutelare e migliorare le opportunità di sviluppo delle generazioni future	
2.1 Ricerca e formazione	24
<ul style="list-style-type: none"> • 2.1.1 Revisione della legge sulla formazione professionale – Lavori preparatori in vista di un articolo costituzionale sulle università – Convenzione di cooperazione con i Cantoni nel settore universitario • 2.1.2 Preparazione della partecipazione integrale della Svizzera ai programmi di ricerca dell'UE, nonché preparazione di trattative per una partecipazione integrale ai programmi di formazione, di formazione professionale e per la gioventù dell'UE 	24
	25
2.2 Economia e competitività	26
<ul style="list-style-type: none"> • 2.2.1 Decisioni di principio sul futuro di Swisscom e della Posta – Consultazione sulla revisione della legislazione sui cartelli – Rapporto sulle possibilità di promovimento della creazione di imprese – Nuovo disciplinamento della legislazione sulle fusione – Nuovo disciplinamento della legge sulla sorveglianza degli assicuratori e sul contratto di assicurazione – Legge sul design – Legge sul commercio ambulante – Ordinanze di esecuzione della legge sul lavoro – Ordinanza sulle case da gioco – Consultazione sulla revisione del diritto in materia di società a garanzia limitata (Sagl) – Divieto generale della farina animale a partire dal 1° gennaio 2001 	26
2.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione	29
<ul style="list-style-type: none"> • 2.3.1 Procedura di consultazione sul nuovo ordinamento finanziario – Ordinanza d'esecuzione della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto 	29

2.4 Ambiente e infrastruttura	30
<ul style="list-style-type: none"> • 2.4.1 Procedura di consultazione sulla legislazione d'esecuzione della norma costituzionale – Entrata in vigore della legge sul CO2 – Programma di politica energetica – Procedura di consultazione relativa alla nuova legge sull'energia nucleare – Ordinanza sul Fondo di smaltimento – Modifica del decreto federale concernente la legge sull'energia nucleare – Entrata in vigore della legge sul mercato dell'energia elettrica 	30
<ul style="list-style-type: none"> • 2.4.2 Convenzione internazionale relativa alla protezione dell'aria, alle sostanze chimiche pericolose e alla diversità biologica – Messaggio relativo a Gen-Lex – Revisione dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio – Rapporto sullo stato dell'attuazione della strategia «Sviluppo sostenibile in Svizzera» – Messaggio concernente il decreto federale urgente sui danni causati dall'uragano Lothar – Rapporto sui danni del maltempo ottobre 2000 – Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati 	32
<ul style="list-style-type: none"> • 2.4.3 Esecuzione dell'accordo sui trasporti e dei provvedimenti accompagnatori – Inizio della fase principale della costruzione della NFTA – Raccordi alla rete europea ad alta velocità – Seguìto Ferrovia 2000 (2a tappa) – Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (parti I-IIIb) – Ordinanza sul risanamento fonico e ordinanza sull'infrastruttura aeronautica 	34
2.5 Società dell'informazione e media	36
<ul style="list-style-type: none"> • 2.5.1 Consultazione in merito alla nuova legge sulla radiotelevisione • 2.5.2 Programma pluriennale statistico della Confederazione 	37
2.6 Istituzioni dello Stato	37
<ul style="list-style-type: none"> • 2.6.1 Conclusione della riforma del governo e dell'amministrazione (compresa adozione dell'ordinanza d'esecuzione alla legge sul personale federale nonché rettifica dei vecchi oneri della CPC e adozione dell'ordinanza d'esecuzione alla legge sulla CPC) – Riforma della direzione dello Stato – Attuazione della riforma giudiziaria con la legge sul Tribunale federale – Principio di pubblicità • 2.6.2 Preparazione delle basi giuridiche per la costituzione e il finanziamento della Fondazione Svizzera Solidale 	39
3 La Svizzera, una patria per tutti i suoi abitanti – un'identità per tutte le generazioni	
3.1 Sicurezza sociale e sanità	40
<ul style="list-style-type: none"> • 3.1.1 Messaggi per il consolidamento dell'AVS e della previdenza professionale – Procedura di consultazione relativa alla 4ª revisione dell'AI – Revisione 	

parziale della legge sull'assicurazione malattie relativa al nuovo ordinamento del finanziamento ospedaliero – Procedura di consultazione relativa alla revisione della legge sulla disoccupazione – Seguito dei lavori nell'ambito del mandato costituzionale relativo alla parità di trattamento dei disabili	40
• 3.1.2 Elaborazione e sviluppo di una politica sanitaria nazionale – Revisione della legge sugli stupefacenti – Provvedimenti per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze – Messaggio sulla ratifica della Convenzione di bioetica e del Protocollo sulle clonazioni	42
3.2 Equilibrio regionale	43
• 3.2.1 Esame dei risultati della procedura di consultazione sulla nuova perequazione finanziaria – Provvedimenti d'accompagnamento di politica regionale in seguito alle decisioni di principio relative a Swisscom/La Posta – Programma d'attuazione 2000–2003 della politica di ordinamento del territorio – Decreto federale a favore delle zone di rilancio economico – Aiuti federali per migliorare le condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna	43
3.3 Società, cultura e sport	44
• 3.3.1 Expo.02	44
• 3.3.2 Messaggio concernente la nuova legge sulle lingue	44
• 3.3.3 Messaggio relativo alla revisione della legge sul cinema	45
• 3.3.4 Messaggio sugli impianti sportivi d'importanza nazionale – Adozione del programma «Gioventù e Sport 2000» – Adozione del concetto svizzero di politica dello sport	45
3.4 Migrazione	46
• 3.4.1 Esame dei costi e degli incentivi nel settore dell'asilo – Revisione totale della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS)	46
3.5 Sicurezza interna	47
• 3.5.1 Inizio della gestione provvisoria di banche di profili di DNA	47
Allegati:	
1 Compendio degli obiettivi del Consiglio federale per il 2000: stato d'attuazione a fine 2000	48
2 Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2000 (secondo i punti essenziali): stato d'attuazione a fine 2000	51
3 Oggetti parlamentari 1999–2003: stato d'attuazione a fine 2000	56
4 Compendio delle principali verifiche dell'efficacia realizzate nell'anno in rassegna	69

IMPORTANZA E INNOVAZIONI

Panoramica sullo strumentario esistente

Conformemente all'articolo 45 LRC, il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale, per la sessione estiva, il rapporto sulla sua gestione. Quest'ultimo indica brevemente a che punto è l'esame delle mozioni trasmesse al Consiglio federale e informa succintamente sui disegni di atti legislativi o di convenzioni internazionali di cui si occupa l'Amministrazione. Il rapporto di gestione offre inoltre un breve compendio dello stato di attuazione delle linee direttive della politica di governo e motiva le eventuali divergenze e i nuovi progetti. Lo strumentario esistente risale al riorientamento della presentazione del rapporto di gestione, avvenuto nel 1995. In quella occasione il Consiglio federale aveva deciso, d'intesa con le Commissioni della gestione, di conferire un nuovo assetto al rapporto annuale sulla sua gestione. Nel 1996 è stata introdotta una pianificazione annuale a livello del Consiglio federale, a sua volta coordinata con gli obiettivi prioritari del programma di legislatura. Programma di legislatura e obiettivi annuali contribuiscono a gestire i lavori dell'amministrazione sulla base delle priorità prestabilite e quindi a impostare in modo più coerente l'attività legislativa e amministrativa. Nel 1998 sono stati introdotti gli obiettivi dei Dipartimenti federali e della Cancelleria federale. Il nuovo strumentario consente di operare un raffronto tra i dati pianificatori in prospettiva e il resoconto retrospettivo, traendone un bilancio eloquente. In tal modo è posto da un lato il fondamento per un controlling permanente da parte del Consiglio federale e dall'altro è semplificato il controllo della gestione. Il rapporto di gestione elaborato secondo lo standard attuale comprende quattro volumi ed è strutturato nel modo seguente:

- I) Il rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione (Rapporto di gestione – volume I) comprende una presentazione dei principali temi politici della gestione del Consiglio federale e una panoramica sull'attività governativa e amministrativa alla luce del pertinente programma di legislatura. Il rapporto si orienta agli obiettivi e provvedimenti previsti, quali sono definiti negli obiettivi del Consiglio federale per l'anno in rassegna. In quest'ottica il Consiglio federale procede a un raffronto tra argomenti programmati e realizzazione effettiva. Tale raffronto è reso in modo particolarmente chiaro negli allegati del rapporto, dove il grado di realizzazione è illustrato in forma tabellare. Il rapporto si occupa ovviamente anche dei principali provvedimenti non programmati.
- II) Il rapporto del Consiglio federale sui temi essenziali della gestione amministrativa (Rapporto di gestione – volume II) riferisce in forma tabellare sulla realizzazione degli obiettivi annuali dei Dipartimenti federali e della Cancelleria federale, come pure sui temi essenziali dei Dipartimenti nell'anno in rassegna.
- III) L'attività del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni (Rapporto di gestione – volume III) rientra nella sfera di competenze del potere giudiziario.
- IV) Nel rapporto «Mozioni e postulati dei Consigli legislativi» (Rapporto di gestione – volume IV) si informa sullo stato di trattazione di mozioni, postulati e raccomandazioni trasmessi al Consiglio federale. Questo volume comprende inoltre un compendio dei messaggi e rapporti inoltrati dal Consiglio federale ai Consigli legislativi.

Innovazioni nel programma di legislatura

1999–2003

A causa dell'orientamento del rapporto di gestione sul programma di legislatura, occorre considerare un lasso di tempo che vada oltre l'anno in rassegna: il modo più semplice per stilare il bilancio complessivo di una legislatura è di basarsi sui rapporti di gestione dei singoli anni. Nell'ambito delle deliberazioni sul rapporto concernente il programma di legislatura in seno alla commissione speciale del Consiglio nazionale (00.016-CN), è stato proposto di esaminare se sia necessario adottare un nuovo strumento per vigilare sugli oggetti delle linee direttive e sulle relative mozioni. Si è giunti alla conclusione che tale compito può essere svolto nel modo più opportuno nel quadro dell'attuale rapporto di gestione. Per questo motivo, in futuro il Rapporto di gestione – volume I recherà il nuovo allegato 3. Quest'ultimo ragguaglia, a mo' di controlling permanente, sullo stato di attuazione di tutti gli oggetti delle linee direttive e di altri oggetti del programma di legislatura 1999–2003 e sullo stato di trattazione delle mozioni relative alle linee direttive. Introducendo questo allegato si intende facilitare alle Commissioni della gestione l'esercizio dell'alta vigilanza sull'intera legislatura. Nel contempo sarà agevolato anche il lavoro delle future commissioni speciali.

Le Commissioni della gestione delle Camere federali hanno sollecitato, mediante lettera del 6 novem-

bre 2000, un compendio di tutte le verifiche dell'efficacia pianificate e di quelle realizzate nell'anno in esame. A questa richiesta è data risposta, da un lato, presentando il relativo compendio negli obiettivi annuali (a partire dal 2002) e, dall'altro, introducendo il nuovo allegato 4 nel rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione (dal 2000).

Nell'allegato 4 figurano gli studi di valutazione che soddisfano i seguenti criteri:

- realizzazione o pubblicazione nell'anno in rassegna;
- relazione contenutistica diretta con gli oggetti del programma di legislatura 1999–2003, gli obiettivi annuali del Consiglio federale o i rapporti di gestione – volume I (dal 2000);
- analisi degli effetti dei provvedimenti, leggi e programmi statali (ex post oppure ex ante);
- valutazione della necessità di agire;
- formulazione di raccomandazioni circa il modo di agire, con indicazione dei destinatari;
- indicazione dello scopo previsto (per es. preparazione di una revisione di legge; adempimento della clausola relativa alla valutazione ecc.).

Nei prossimi anni occorrerà verificare, d'intesa con le Commissioni della gestione, l'utilità di questi criteri ai fini dell'alta vigilanza e adeguarli alle esigenze specifiche.

Compendio

Il 1° marzo 2000 il Consiglio federale ha licenziato le linee direttive della politica governativa per il prossimo quadriennio. Esso intende consolidare nel mondo la fama della Svizzera quale partner affidabile e cogliere le opportunità di una Svizzera aperta e presente a livello internazionale. Il nostro Paese deve disporre di condizioni ottimali allo scopo di costituire un'attraente piazza economica, intellettuale e creativa. Il Consiglio federale si sforza di mantenere la Svizzera come patria prospera e capace di evolvere. In una battuta: «aperta e cooperativa con l'esterno – attrattiva e prospera all'interno»; è così che la Svizzera dovrà presentarsi in futuro.

La salvaguardia degli interessi in un mondo sempre più compatto richiede una maggiore partecipazione alle attività e alle decisioni su scala internazionale. Con il licenziamento del messaggio sull'iniziativa popolare «per l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)» è stato raggiunto un importante traguardo intermedio sulla via verso l'adesione all'ONU. La Svizzera ha inoltre organizzato la sessione straordinaria dell'Assemblea generale dell'ONU a Ginevra.

Dopo l'esito positivo della relativa votazione popolare, il Consiglio federale ha ratificato gli accordi settoriali bilaterali con l'UE, portando avanti secondo i piani l'attuazione interna. Allo scopo di rafforzare la cura dell'immagine della Svizzera all'estero, nell'anno in rassegna il Consiglio federale ha costituito «Presenza Svizzera (PRS)». Dopo che a Seattle, nel dicembre 1999, non si era riusciti a lanciare un nuovo round commerciale a livello mondiale, la Svizzera si è sforzata di ricostituire la fiducia nel sistema commerciale multilaterale e nell'OMC. Nel quadro delle relazioni tra AELS e Paesi terzi, la Svizzera si è impegnata a migliorare le relazioni istituzionali con i blocchi economici regionali e a concludere accordi preferenziali con Stati dotati di grandi mercati. Infine, il Consiglio federale ha posto in consultazione un disegno di legge sul trasferimento internazionale dei beni culturali.

Mediante diversi provvedimenti e programmi, la

Svizzera ha contribuito agli sforzi intrapresi a livello internazionale per stabilizzare i Balcani e ha potenziato l'aiuto sul posto. Questo impegno ha fatto sì, fra l'altro, che la Svizzera sia stata accolta quale membro a pieno titolo nel Patto di stabilità. Il grande impegno dimostrato da tutte le parti coinvolte e lo sviluppo positivo nella regione hanno permesso al programma di ritorno nel Kosovo di giungere a buon porto. Allo scopo di partecipare in maniera rapida e flessibile ai provvedimenti di sostegno alla pace, il Consiglio federale ha approvato la costituzione del «Pool svizzero di esperti per la promozione civile della pace». Nell'ambito dell'attuazione della nuova politica di sicurezza sono state definite le linee direttive politiche relative al concetto direttivo di Esercito XXI.

La globalizzazione e lo sviluppo della società dell'informazione conducono a un intensificarsi della concorrenza tra le piazze economiche. Nel contesto della salvaguardia a lungo termine della concorrenzialità è estremamente importante che il settore della ricerca e della formazione sia moderno ed efficiente. A tale scopo sono state portate avanti le riforme nel settore universitario. Con la nuova legge sulla formazione professionale, che riunisce tutte le professioni sotto un tetto uniforme, si crea un sistema coerente caratterizzato da standard validi su tutto il territorio svizzero. Non è tuttavia stato possibile raggiungere l'obiettivo della partecipazione integrale ai programmi dell'UE nell'ambito dell'istruzione, della formazione professionale e dei giovani, in quanto nuovi negoziati bilaterali potranno essere avviati soltanto nel quadro di un pacchetto globale.

Nel 2000 è continuata la crescita dell'economia svizzera, con una quota di oltre il 3 per cento. Ne è conseguito un calo sensibile e duraturo della disoccupazione a una media annua di circa il 2 per cento, cosa che non si verificava più dal 1992. Il Consiglio federale ha adottato diversi provvedimenti intesi a rafforzare a lungo termine la piazza economica svizzera e a sgravare le imprese dal profilo amministrativo. In tale contesto si iscrivono anche le decisioni di principio sul futuro di Swisscom e Posta, che dovranno

no garantire la concorrenzialità delle due aziende sui mercati liberalizzati. Inoltre, mediante l'inasprimento dei provvedimenti, è stata intensificata la lotta contro l'encefalopatia spongiforme bovina.

Il miglioramento della situazione economica e una politica finanziaria rigorosa hanno avuto un effetto positivo sul bilancio della Confederazione. Fondandosi su una visione globale (piano direttore finanziario), il Consiglio federale ha preparato una serie di provvedimenti concreti d'importanza cruciale per la politica finanziaria. Il freno all'indebitamento ha lo scopo di preservare le finanze della Confederazione da squilibri strutturali. Sul versante delle entrate il Consiglio federale ha adottato decisioni di principio nel quadro di un programma di politica fiscale e ha deciso di procedere a riforme fiscali. Esso ha inoltre approvato l'ordinanza di esecuzione relativa alla legge sull'imposta sul valore aggiunto.

In seguito alla votazione popolare del 24 settembre 2000 su diversi oggetti di politica energetica, il Consiglio federale ha stabilito l'ulteriore modo di procedere nel settore della politica energetica. Allo scopo di chiarire le questioni aperte ha indetto una consultazione sull'avamprogetto di una nuova legge sull'energia nucleare e approvato l'ordinanza sulla gestione delle scorie radioattive. Nel settore della politica ambientale il Consiglio federale ha licenziato i messaggi per la ratifica di diversi accordi internazionali nel campo dell'inquinamento atmosferico a lunga distanza e in quello delle sostanze chimiche pericolose e, nell'ambito della Convenzione sulla biodiversità, ha firmato il Protocollo di Cartagena sulla sicurezza nel campo della biotecnologia. Con il messaggio relativo a Gen-Lex, l'Esecutivo ha voluto colmare le lacune giuridiche esistenti nel campo dell'ingegneria genetica nel settore non umano.

Neppure nel 2000 la Svizzera è stata risparmiata da catastrofi ambientali. Nell'ambito del messaggio concernente il decreto federale urgente «danni arrecati dall'uragano Lothar», all'inizio dell'anno il Consiglio federale ha preparato un pacchetto di misure destinate a far fronte ai danni. In seguito ai nubifragi di ottobre e ai danni arrecati dall'acqua alta nei Cantoni del Vallese e di Vaud, esso ha deciso di mettere a disposizione 150 milioni di franchi per la ricostruzione.

Nel quadro dell'attuazione dell'accordo sul traffico

terrestre con l'UE, il Consiglio federale ha posto in vigore la TTPCP e ha stabilito ulteriori provvedimenti accompagnatori. Per quanto riguarda le NTFA, è stata avviata la fase edilizia principale e sono state prese decisioni in merito all'ulteriore modo di procedere e al collegamento alla rete europea ad alta velocità.

A causa dello sviluppo tecnologico e dell'internazionalizzazione nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni, le relative norme di legge risultano viepiù superate. Quale risposta a tali sviluppi, il Consiglio federale ha sottoposto a procedura di consultazione il disegno di legge sulla radiotelevisione, che promuove i settori principali del servizio pubblico e affida al mercato gli altri attori del settore radiotelevisivo. Grazie al programma statistico pluriennale si intende adeguare la statistica federale alle esigenze d'informazione attuali e a quelle nuove.

La dinamica in continuo aumento nel contesto sociale, economico e internazionale rappresenta una sfida costante per la capacità d'agire dello Stato. Il Consiglio federale ha affrontato tali sfide segnatamente nell'ambito della riforma del Governo e dell'Amministrazione (RGA) e in quello della riforma della direzione dello Stato. Inoltre, sulla base della riforma della giustizia, è stato possibile portare avanti la revisione dell'organizzazione giudiziaria. Infine il Consiglio federale ha ulteriormente concretizzato le basi legali per la costituzione della «Fondazione Svizzera solidale».

Nell'anno in rassegna il Consiglio federale ha preso ulteriori decisioni importanti in merito all'ottimizzazione del sistema della sicurezza sociale. Mediante i messaggi concernenti l'11ª revisione dell'AVS e la prima revisione della LPP, come pure le previste revisioni dell'AI e della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, si intende realizzare il consolidamento di questi rami delle assicurazioni sociali. Con il messaggio concernente la seconda revisione parziale della legge sull'assicurazione malattie è inoltre stato sviluppato un nuovo regime di finanziamento ospedaliero. Nel quadro del messaggio concernente l'iniziativa popolare «parità di diritti per i disabili» e il disegno di legge sulla parità di trattamento dei disabili, è stato definito l'ulteriore modo di procedere per quanto riguarda l'attuazione del mandato costituzionale dell'eliminazione dei pregiudizi subiti dalle persone disabili. Il Consiglio federale ha inoltre approva-

to le strategie proposte per giungere a una politica sanitaria nazionale.

Con la Nuova perequazione finanziaria si intende realizzare, per quanto possibile e opportuno, la separazione dei compiti, delle competenze e dei flussi finanziari tra Confederazione e Cantoni, come pure una definizione chiara delle responsabilità. I risultati hanno mostrato che sono ancora necessari ulteriori chiarimenti in merito alle ripercussioni finanziarie sui Cantoni. Il Consiglio federale ha inoltre stabilito provvedimenti accompagnatori di politica regionale per quanto concerne le decisioni di principio su Swisscom e Posta. Esso ha pure licenziato il messaggio concernente la proroga del decreto federale in favore delle zone di rilancio economico.

Una volta soddisfatte le premesse necessarie nel settore della conduzione e dell'organizzazione di Expo.02, il Consiglio federale ha deciso di concedere all'esposizione una garanzia di deficit. Con il messaggio sulla revisione della legge sul cinema, esso ha inoltre adeguato la politica in materia cinematografica alla situazione attuale. L'Esecutivo ha altresì licenziato un messaggio speciale sul nuovo riparto del credito di 20 milioni per Sion 2006, come pure un programma di politica sportiva. Contrariamente a quanto previsto, non è invece stato possibile licenziare il messaggio concernente la revisione della legge sulle lingue.

I risultati della verifica dei costi e degli incentivi nel settore dell'asilo, conclusasi nell'anno in rassegna, saranno integrati nella prossima revisione parziale

della legge sull'asilo. Mediante l'«Azione umanitaria 2000» il Consiglio federale ha evaso le domande d'asilo presentate prima del 31 dicembre 1992. Esso ha inoltre approvato una nuova ordinanza sull'integrazione degli stranieri. Infine, nell'anno in rassegna sono stati adottati tutti i provvedimenti necessari per mettere in atto la libera circolazione delle persone con l'UE. La prevista revisione totale della legge concernente la dimora e il domicilio degli stranieri si è protratta in quanto il Consiglio federale voleva attendere i risultati della votazione sugli accordi settoriali bilaterali con l'UE.

Allo scopo di accrescere l'efficacia della lotta alla criminalità, il Consiglio federale ha deciso di istituire una banca dati dei profili DNA a livello nazionale e ha sottoposto al Parlamento una base legale formale per la gestione del sistema informativo.

Il Consiglio federale ha sfruttato la buona situazione di partenza verificatasi l'anno scorso per portare avanti riforme importanti destinate a garantire al nostro Paese la partecipazione a lungo termine alle decisioni prese a livello internazionale e a salvaguardare la sua attrattiva e la coesione nazionale. La retrospettiva contenuta nel presente rapporto di gestione evidenzia come quattro obiettivi su cinque che il Consiglio federale si era prefisso per il 2000 sono stati realizzati pienamente o comunque in ampia misura. Si può quindi affermare che sino ad ora la realizzazione del programma di legislatura del Consiglio federale si è svolta fundamentalmente secondo i piani.

Capitolo primo:

**Punti principali della
gestione del Consiglio federale**

1. Adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)

Il 1° marzo 2000 è stato approvato il rapporto sul programma di legislatura 1999–2003, nel quale si afferma che nella presente legislatura il Consiglio federale intende condurre la Svizzera nell'ONU allo scopo di migliorare le possibilità del nostro Paese di partecipare alle decisioni a livello internazionale. L'adesione all'ONU contribuirà a salvaguardare anche in futuro gli interessi della Svizzera nel quadro della comunità di Stati. Il 6 marzo è stata inoltrata l'iniziativa popolare «per l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)». Considerato che l'iniziativa popolare corrisponde, dal profilo formale e contenutistico, al suo obiettivo di legislatura, il Consiglio federale ha deciso di integrarne la trattazione nella realizzazione del proprio obiettivo.

Il 28 giugno 2000 il Consiglio federale ha avviato una procedura di consultazione in merito all'adesione della Svizzera all'ONU. Lo scopo di tale consultazione era di intavolare con gli ambienti interessati e la popolazione un dialogo sulle relazioni tra Svizzera e ONU. La valutazione dei risultati della consultazione, di cui il Consiglio federale ha preso atto il 4 dicembre 2000, ha evidenziato che l'adesione all'ONU gode di un forte sostegno nell'opinione pubblica del nostro Paese.

Sulla base dei risultati della consultazione, il 4 dicembre 2000 l'Esecutivo ha licenziato il messaggio concernente l'iniziativa popolare «per l'adesione del-

la Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)». Il messaggio illustra i settori importanti nei quali la Svizzera ha un interesse ad aderire all'ONU. Il testo del messaggio forma un tutto con il «Rapporto del Consiglio federale sulle relazioni tra la Svizzera e l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)» del 1° luglio 1998. Il rapporto esamina in modo approfondito le relazioni tra Svizzera e ONU, mentre il messaggio si sofferma in primo luogo sugli aspetti di rilievo per quanto riguarda l'adesione. Il messaggio si occupa anche dei motivi indicati in sede di consultazione a favore dell'adesione all'ONU, approfondisce i punti critici e discute gli argomenti contrari. Mediante il messaggio si intende creare la massima trasparenza per quanto attiene al significato dell'adesione all'ONU per la Svizzera.

Il 4 dicembre 2000 il Consiglio federale ha inoltre preso atto della strategia di comunicazione relativa all'adesione all'ONU. Lo scopo dell'attività comunicativa della Confederazione consiste nell'istituire una base sostanziale per il dibattito sull'adesione all'ONU tra la popolazione. Si tratta di mettere a disposizione informazioni di base complete quanto differenziate sull'ONU, sul ruolo della Svizzera in seno all'ONU e sui motivi di un'adesione, allo scopo di suscitare l'interesse per questo tema in ampie fasce della popolazione e di offrire la possibilità di migliorare il livello d'informazione.

2. Impegno per la stabilità e la democrazia nell'Europa sud-orientale

L'impegno della Svizzera nei Balcani (o nell'Europa sud-orientale) si iscrive nelle iniziative internazionali finalizzate alla stabilizzazione della regione, con l'attuazione dell'accordo di Dayton (1995) sulla Bosnia-Erzegovina, l'aiuto alla ricostruzione e al rientro nel Kosovo, e il Patto di Stabilità per l'Europa sud-orientale. Nel 2000 gli sforzi intrapresi dalla comunità internazionale per una stabilità durevole nei Balcani hanno dato i primi frutti. In tutti gli Stati della regione sono oramai in carica governi legittimati da elezioni democratiche e nella maggior parte di essi la democrazia si è pure affermata nelle province e nei comuni. Le vicissitudini del decennio passato continuano tuttavia a pesare molto: si comincia solo ora a considerare nel loro insieme le conseguenze dei conflitti, armati e non armati, in termini umani, sociali ed economici.

Le operazioni e le politiche coordinate della comunità internazionale hanno svolto un ruolo capitale, anche se i loro effetti non sono quantificabili. La Svizzera ha fornito il proprio contributo a tutta una serie di operazioni e provvedimenti. Essa ha partecipato, in diversi campi, al coordinamento delle politiche e si è affermata come partner attivo ed efficace. Questo ha fra l'altro fatto sì che l'8 giugno 2000 la Svizzera sia stata accolta come membro a pieno titolo nel Patto di stabilità.

Nel corso dell'anno in esame il Consiglio federale ha preso due decisioni fondamentali che permettono alla Svizzera di portare avanti la partecipazione agli sforzi internazionali intrapresi in maniera coordinata nell'Europa sud-orientale. Il 20 marzo 2000 ha deciso, in vista della partecipazione svizzera alla Regional Funding Conference del 29 e 30 marzo 2000, di stanziare un credito aggiuntivo di 10 milioni di franchi per il finanziamento di progetti di portata regionale nel quadro del Patto di stabilità. In tal modo la Svizzera ha potuto impegnarsi in progetti di rapido avvio e ha versato nel 2000 un totale di 27 milioni di franchi. Con decisione del 25 ottobre 2000 l'Esecutivo ha prorogato di un anno, sino alla fine del 2001, l'impiego della SWISSCOY nella misura attua-

le. La SWISSCOY, impegnata nel Kosovo dall'inizio di ottobre del 1999 con un massimo di 160 persone, fornisce in primo luogo prestazioni logistiche a favore del contingente austriaco e della KFOR nei settori dei trasporti, della preparazione e distribuzione d'acqua potabile, dell'approvvigionamento di carburante e della cooperazione civile e militare.

Numerose altre decisioni hanno fatto sì che la Svizzera sia maggiormente presente nell'Europa sud-orientale. Il 19 giugno 2000 il Consiglio federale ha deciso di rendere possibile l'armamento di osservatori di polizia civile svizzeri nello svolgimento della loro missione. In seguito a tale decisione, all'inizio di ottobre un contingente di agenti svizzeri ha raggiunto le forze di polizia della Missione delle Nazioni Unite nel Kosovo (MINUK). In vista delle elezioni municipali nel Kosovo, svoltesi nel mese di ottobre, la Svizzera ha assicurato alla MINUK la propria esperienza e il finanziamento necessario per l'allestimento dei cataloghi elettorali e ha messo a disposizione il capo della missione d'osservazione inviato dal Consiglio d'Europa. Su richiesta e per il tramite dell'Ufficio di coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA), durante l'inverno 1999/2000 la Svizzera ha prestato un'assistenza umanitaria supplementare nella Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) allo scopo di far fronte alla penuria nell'approvvigionamento d'elettricità. Sempre nella RFJ, la Svizzera ha fornito all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) un team di esperti per rilevare il numero dei profughi nel Kosovo. Nella Bosnia-Erzegovina la Svizzera ha mantenuto il suo distaccamento logistico dei «berretti gialli» al servizio dell'OSCE, rendendo quindi nuovamente un servizio apprezzato specialmente in vista dell'organizzazione delle elezioni generali tenutesi in questo Paese nel mese di novembre. Il 1° novembre 2000 il Consiglio federale ha deciso di cessare per la fine del 2000 i servizi dei berretti gialli svizzeri a favore dell'OSCE nella Bosnia-Erzegovina. La soppressione dei servizi della SHQSU (Swiss Headquarter Support Unit) era stata concordata con l'OSCE nel

dicembre 1999 ed è stata avviata secondo i piani nell'estate del 2000. In questo modo è stata offerta all'OSCE la possibilità di costituire gradualmente, entro la fine del 2000, un proprio piano logistico ricorrendo alle risorse locali.

La base della cooperazione nella regione continua ad essere costituita dai programmi regolari della cooperazione della Confederazione con i Paesi dell'Est, incentrata su Albania, Bosnia e Erzegovina, Macedonia, Bulgaria e Romania. Questi programmi, per una somma di 45 milioni di franchi, hanno potuto essere realizzati conformemente alle indicazioni contenute nelle strategie dei programmi per i Paesi e nei programmi operativi annuali. In tale contesto l'impiego degli strumenti della cooperazione tecnica e finanziaria si è concentrato su progetti e programmi finalizzati al promovimento del buon governo, della transizione economica e sociale e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse naturali.

La partecipazione finanziaria agli sforzi internazionali di ricostruzione e ripristino delle economie rappresenta un altro aspetto del ruolo svolto dalla Svizzera in questa regione. Il sostegno economico e finanziario assicurato dalla Svizzera a questi Paesi è stato sensibilmente potenziato in seguito alla crisi del Kosovo e con il lancio del Patto di stabilità. La Svizzera partecipa in particolare anche con un cospicuo contributo alla ricostruzione delle infrastrutture nel Kosovo. Sono inoltre stati messi in opera anche gli strumenti intesi a promuovere il settore privato, il commercio e gli investimenti. Complessivamente il sostegno economico ai Paesi dell'Europa sud-orientale è ammontato quest'anno a circa 45 milioni di franchi. Al di là del sostegno diretto sono stati intensificati anche i rapporti economici con questi Paesi. È previsto in particolare di aprire i nostri mercati ai Paesi più poveri della regione e, laddove possibile, di concludere il più presto possibile accordi di libero scambio.

Nel quadro del programma di aiuto al ritorno nel Kosovo, entro la fine di dicembre del 2000 sono rientrati volontariamente nel loro Paese, nel giro di 17 mesi, circa 32'660 profughi di guerra. Oltre a questi, hanno lasciato la Svizzera 6'600 persone il cui termine per uscire dal nostro Paese scadeva alla fine di maggio del 2000 e che non hanno partecipato al programma di aiuto al ritorno. Restano quindi circa 2'000 persone che, se necessario, nel 2001 dovranno essere ricondotte nel Kosovo in maniera coatta dai Cantoni interessati. A questo proposito la Svizzera si è accordata non solo con altri Paesi che si trovano nella sua stessa situazione e con le principali organizzazioni internazionali che si occupano dei rifugiati, ma anche con la MINUK, in modo da tener conto di tutti gli aspetti affinché i rientri non pregiudichino la normalizzazione della vita nel Kosovo. La Svizzera ha così potuto operare 7'000 rientri supplementari.

Il Consiglio federale è soddisfatto dei cambiamenti democratici intervenuti nella Repubblica federale di Jugoslavia. Da diverso tempo la Svizzera aveva avviato un'assistenza ai media e ai movimenti della società civile in Serbia sfruttando in particolare le possibilità venutesi a creare grazie al Patto di stabilità. Dopo l'avvicendamento alla presidenza della RFJ la Svizzera si è impegnata a favore della reintegrazione di quest'ultima nella comunità internazionale e ha ampliato le sue relazioni con le nuove autorità, esortandole nel contempo a rispettare tutti gli obblighi internazionali ai quali è vincolato il loro Stato. Il 27 novembre 2000 il Consiglio federale ha deciso – al pari dell'Unione europea – di alleviare le sanzioni in vigore nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia. Con decreto del 20 dicembre 2000 esso ha inoltre stanziato un credito temporaneo destinato principalmente a permettere al nuovo governo di ristabilire le prestazioni sociali nei confronti dei più sfortunati.

3. Una formazione professionale al passo coi tempi

Licenziando la legge sulla formazione professionale, il 6 settembre 2000, il Consiglio federale ha presentato l'elemento mancante della riforma della formazione professionale. Assieme alla legge sulle scuole universitarie professionali e alla maturità professionale, questa nuova legge istituirà la base per un sistema integrato della formazione professionale. Il Consiglio federale intende disciplinare tutte le professioni sotto un unico tetto a livello nazionale. Con la nuova ed esaustiva legge sulla formazione professionale esso tiene conto sia delle sfide odierne nel settore della formazione sia della Costituzione federale aggiornata, secondo la quale rientrano nella sfera di competenza della Confederazione anche le professioni che finora erano disciplinate a livello cantonale, segnatamente in campo sanitario e sociale. Con la nuova legge il Consiglio federale definisce la formazione professionale quale settore autonomo della formazione che mette a disposizione di praticamente tutte le persone interessate un'offerta estesa che va da una formazione di base diversificata al diploma universitario. L'obiettivo centrale è costituito dall'idoneità professionale dei discenti e dalla loro capacità di imporsi sul mercato del lavoro. Questo presuppone l'esistenza di una legge quadro aperta, i cui contenuti siano sottoposti a una verifica costante da parte dei responsabili e possano essere adeguati alle circostanze in rapido mutamento. La legge presentata dal Consiglio federale si scosta dal tradizionale orientamento esclusivo verso le arti e mestieri, l'industria e il commercio. Ora si tratta di aprire la formazione professionale all'intera società dei servizi e del sapere che si sta delineando. Il mondo globalizzato con i suoi rapidi cambiamenti richiede nuovi percorsi e offerte in fatto di qualifica. Questo riorientamento presuppone un mutamento culturale, anche nel settore della formazione professionale di base. In tale ambito si tratterà di riunire le diverse tradizioni in tema di formazione sanitaria e sociale con i settori già ora disciplinati a livello nazionale, in modo tale che venga a costituirsi un sistema coerente. È solo così che si potrà assicurare una permeabilità assoluta

all'interno della formazione professionale e verso il settore della formazione generale. La permeabilità rappresenta il valore principale quando si tratta di preparare i discenti a un mercato del lavoro dinamico e in costante mutamento, offrire a tutti le medesime opportunità professionali ed evitare i doppioni.

Il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla formazione professionale, motivo per cui con la nuova legge sulla formazione professionale intende aumentare i sussidi federali. È previsto di portare dall'attuale 20 per cento al 25 per cento la quota della Confederazione alle spese pubbliche per la formazione professionale. Questo corrisponde a un aumento di circa 150 milioni di franchi all'anno. In tal modo la Confederazione si farà carico di una parte delle spese per la formazione professionale finora incombenti ai settori cantonali della sanità e delle questioni sociali e di una parte al di sopra della media dei costi legati alla riforma. I mezzi supplementari andranno interamente a beneficio della formazione professionale e non avranno lo scopo di sgravare i Cantoni. Il Consiglio federale propone un cambiamento di sistema per l'intera formazione professionale, introducendo un finanziamento mediante importi forfettari commisurati alle prestazioni. Nell'ambito della legge sulla formazione professionale si tratterà di importi forfettari pro capite da versare ai Cantoni. Rispetto alle attuali sovvenzioni, commisurate alle «spese computabili», il nuovo sistema accrescerà l'autonomia dei singoli Cantoni e la trasparenza dei flussi finanziari. Gli importi forfettari coprono il «courant normal», mentre per lo sviluppo della formazione professionale e le prestazioni speciali fornite nell'interesse pubblico è previsto l'impiego del 10 per cento delle spese complessive in forma di sussidi da erogare in maniera mirata. La formazione professionale è stata sganciata dal pacchetto globale della Nuova perequazione finanziaria (NPF) affinché non subisca ritardi.

La formazione professionale svizzera è basata essenzialmente sulla collaborazione di tre partner: la Confederazione quale garante di standard validi a li-

vello nazionale, i Cantoni per l'esecuzione in loco e l'economia quale offerente di posti di tirocinio. Questa cooperazione conosce un potenziamento grazie alla nuova legge sulla formazione professionale. Oltre alla menzionata autonomia dei Cantoni, il disegno di legge prevede una maggiore flessibilità per le aziende. Questo riguarda il coordinamento tra scuola e azienda, ma soprattutto l'adeguamento costante delle esigenze di qualifica, sancito nella legge. In tempi caratterizzati da continui cambiamenti risulta particolarmente importante tener conto delle esigenze di coloro che mettono a disposizione i posti di tirocinio e i posti di lavoro per le persone qualificate. Anch'essi sono fortemente sollecitati dai mutamenti e dal ritmo incalzante.

L'economia ha dimostrato di essere consapevole della sua responsabilità nei confronti delle giovani leve. Dalla metà degli anni Novanta, quando vi era una penuria di posti di tirocinio, il numero dei nuovi diplomati ha ripreso a salire costantemente dopo un calo pluriennale dovuto a motivi economici e demografici.

A proposito della formazione professionale il Consiglio federale constata un consenso politico e una volontà di riforme immutatamente elevati. La politica in materia di formazione professionale riveste un'importanza centrale da più punti di vista: ai fini della concorrenzialità economica e sociale della Svizzera, quale passaggio importante dall'età giovanile a quella adulta e come fattore d'integrazione sociale.

4. Provvedimenti cruciali di politica finanziaria

Dopo i disavanzi registrati negli anni Novanta, il sensibile miglioramento delle finanze della Confederazione è il risultato di una netta schiarita della situazione economica e di una politica rigorosa (attenuazione dei tassi di crescita nei singoli settori di compiti, disciplina di bilancio, obiettivo di bilancio 2001, programma di stabilizzazione). Il Consiglio federale ha già definito nel piano direttore finanziario del 4 ottobre 1999 i punti salienti della sua strategia in materia di politica finanziaria. Prendendo lo spunto da questa panoramica globale, nell'anno in rassegna esso ha preparato una serie di provvedimenti concreti d'importanza cruciale per la politica finanziaria.

Il 5 luglio 2000 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente il freno all'indebitamento, a destinazione delle Camere federali. Si tratta di un meccanismo sancito nella Costituzione federale che ha lo scopo di preservare il bilancio della Confederazione da squilibri strutturali. Con questo meccanismo il Consiglio federale vuole evitare che l'indebitamento della Confederazione possa aumentare ulteriormente a lunga scadenza. L'elemento centrale del freno all'indebitamento è costituito dalla regola delle spese: sull'arco di un ciclo congiunturale le spese non possono essere superiori alle entrate. La regola è configurata in modo tale da permettere un disavanzo nelle fasi di recessione, esigendo invece il conseguimento di eccedenze nelle fasi di crescita. L'obiettivo è di fare in modo che in futuro la politica finanziaria possa esplicare un effetto anticiclico unicamente attraverso l'azione degli stabilizzatori automatici. L'applicazione della regola del freno all'indebitamento ha lo scopo di vincolare Consiglio federale e Parlamento nell'elaborazione del preventivo. Gli errori di stima che possono conseguire da un simile sistema saranno corretti successivamente grazie a un conto di compensazione.

Sul versante delle entrate, il 13 marzo 2000 il Consiglio federale ha preso decisioni di principio nell'ambito di un piano di politica fiscale, contestualizzando le riforme fiscali pendenti alla luce delle sue

prospettive in materia di politica finanziaria. In tal modo esso ha inoltre dato risposta, conformemente al piano direttore finanziario e tenendo conto della situazione economica, alle numerose pendenze e richieste nel settore fiscale. Le proposte comprendono essenzialmente sgravi per coniugi e famiglie per quanto riguarda l'imposta federale diretta, per un volume di 1,3 miliardi di franchi (900 milioni a carico della Confederazione e 400 milioni a carico dei Cantoni); la soppressione parziale della tassa di negoziazione sulle transazioni di titoli (con un limite massimo di perdite fiscali pari a 500 milioni di franchi); il passaggio alla non imposizione del valore locativo (cambiamento di sistema nella proprietà d'abitazioni), che nelle intenzioni del Consiglio federale deve risultare il più possibile neutrale dal punto di vista del bilancio in quanto i proprietari beneficiano già oggi di deduzioni fiscali. Infine, un'amnistia fiscale e una maggiore distribuzione degli utili della Banca nazionale limiteranno a un massimo di 1 a 1,2 miliardi di franchi il potenziale di perdite per il bilancio della Confederazione.

Nell'anno in esame sono state condotte consultazioni in merito ai tre progetti di revisione menzionati. Nell'ambito dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie, dal 17 maggio al 31 luglio 2000 sono stati sottoposti agli ambienti interessati i tre modelli elaborati dalla commissione peritale denominata «imposizione delle famiglie», vale a dire lo splitting totale con diritto di scelta, l'imposizione individuale modificata e una variante mista risultante dai primi due modelli, il cosiddetto splitting familiare. Il rapporto della commissione «valore locativo/cambiamento di sistema», con gli allegati, è stato sottoposto al vaglio dei Cantoni, partiti politici e organizzazioni interessate dal 10 maggio al 14 luglio 2000. Sostanzialmente è stato proposto di sopprimere l'imposizione del valore locativo e le deduzioni, ma senza che, a conti fatti, ne conseguano perdite fiscali. A proposito della revisione della tassa di negoziazione sulle transazioni di titoli, il 21 agosto 2000 sono stati sentiti i partiti, le associazioni di punta e altre associazioni interessate.

L'audizione ha avuto per tema principale una serie di sgravi nella misura di 500 milioni franchi annui, in particolare per gli investitori istituzionali.

Il 2 ottobre 2000 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati delle consultazioni e ha adottato decisioni preliminari in merito all'ulteriore modo di procedere. A proposito dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie, esso ha optato a favore del modello dello splitting parziale senza diritto di scelta: nello splitting parziale il reddito determinante per l'aliquota non è, contrariamente allo splitting totale, il 50 per cento del reddito imponibile della famiglia bensì, applicando il divisore 1,9, poco più della metà. Sgravando in modo leggermente inferiore i coniugi, si intendono considerare maggiormente altre esigenze delle famiglie, senza tuttavia provocare perdite fiscali supplementari. Per quanto concerne il cambiamento di sistema d'imposizione del valore locativo, il Consiglio federale ha preso le seguenti decisioni preliminari in vista dell'elaborazione del messaggio: rinuncia all'imposizione del valore locativo; soppressione della deduzione dei debiti privati in particolare per il finanziamento della propria abitazione; soppressione della deduzione dei costi legati alla manutenzione di immobili, anche se saranno ancora deducibili, entro determinati limiti, i costi di manutenzione aperiodici; misure accompagnatorie per nuovi proprietari (de-

duzione regressiva degli interessi passivi nei primi dieci anni dall'acquisto). Affinché i proprietari d'immobili possano organizzarsi a lungo termine, è previsto che il cambiamento di sistema entri in vigore, ai sensi di una normativa transitoria calcolabile, soltanto diversi anni dopo l'adozione del progetto. È inoltre prevista una deduzione per il risparmio immobiliare nel quadro del pilastro 3a (deduzione più consistente per le persone in età idonea al risparmio immobiliare, per es. sotto i 45 anni). Nell'ambito della tassa di negoziazione, il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e ha approvato un progetto di revisione combinato con misure urgenti. Il nuovo messaggio urgente si concentra sui seguenti punti di revisione: modifica degli articoli 14 e 17 della legge federale sulle tasse di bollo (LTB) allo scopo di sgravare dalla tassa i negozi conclusi con determinati investitori; modifica dell'articolo 19 LTB allo scopo di evitare che le banche svizzere subiscano un pregiudizio fiscale quando negoziano azioni svizzere in una borsa estera. La tassa di negoziazione rimarrà tuttavia parte integrante del pacchetto fiscale, nel cui ambito si tratterà di trasporre nel diritto ordinario sia le misure urgenti decretate nel marzo 1999 a proposito della tassa di negoziazione sia il contenuto normativo della legge federale urgente decretata nell'anno in rassegna.

5. Riforma delle istituzioni dello Stato

Il 18 ottobre 2000 il Consiglio federale ha approvato il rapporto finale del progetto Riforma del Governo e dell'Amministrazione (RGA). L'organizzazione di progetto è stata dissolta, come previsto, alla fine del 2000. Sono ancora in corso di attuazione, in parte fino al 2003, singoli progetti di competenza dei Dipartimenti. Mediante un piccolo controlling, che prevede la presentazione di rapporti a scadenza annuale, il Consiglio federale si tiene informato sul prosieguo dei lavori.

Fondamentalmente il Consiglio federale ha potuto trarre un bilancio positivo dalla RGA. La riforma ha condotto a sensibili miglioramenti sia verso l'interno che verso l'esterno, di modo che si può considerare raggiunto un suo importante obiettivo intermedio. In combinazione con altre riforme istituzionali, quali la riforma della direzione dello Stato, lo scorporo di regie e aziende o il progetto GEMAP, la RGA ha conferito un volto del tutto nuovo all'Amministrazione federale.

Complessivamente sono stati trasferiti, riuniti, dissolti o costituiti ex novo più di 15 uffici federali. Tuttavia, la RGA è stata ben più di una mera riforma strutturale. Oltre a una ripartizione più equilibrata dei compiti tra i Dipartimenti, sono stati realizzati miglioramenti a livello di conduzione, diritto e risorse umane. In tutto, la riforma ha interessato, più o meno direttamente, oltre 6000 persone, ossia poco meno del 20 per cento dell'effettivo totale della Confederazione. È stato possibile risparmiare una somma corrispondente a circa 840 posti (senza considerare NOVE-IT), della quale i Dipartimenti – con determinate eccezioni – hanno potuto disporre liberamente. Per evitare casi di rigore è stato concordato un piano sociale con le associazioni del personale. Fino ad oggi è stato possibile evitare licenziamenti dovuti a progetti della RGA.

Nel corso dell'anno in rassegna sono state attuate ulteriori innovazioni a livello organizzativo. Il 1° gennaio 2000 il Servizio idrologico e geologico nazionale (SIGN) è stato spostato dal Dipartimento federale dell'interno (DFI) all'Ufficio federale delle acque e

della geologia, che fa parte del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). Il 19 gennaio 2000 il Consiglio federale ha inoltre deciso di trasferire l'Ufficio federale della pianificazione del territorio dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) al DATEC. Il nuovo Ufficio federale dello sviluppo territoriale, che oltre a quelli tradizionali assolve anche i compiti del Consiglio per lo sviluppo sostenibile e del Consiglio dell'organizzazione del territorio, ha iniziato la propria attività il 1° giugno 2000. L'Esecutivo ha pure licenziato le ordinanze sull'organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (29. 3. 2000), del DFI (28. 6. 2000) e del Dipartimento federale delle finanze (11. 12. 2000), mentre il 17 maggio 2000 ha adottato una modifica dell'ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, istituendo una procedura più agile per l'adeguamento delle disposizioni sulle competenze negli atti legislativi federali. Con queste decisioni è stato possibile portare a termine l'attuazione giuridica della RGA nell'ambito delle ordinanze. Per quanto concerne invece l'attuazione a livello delle leggi, dovrà ancora essere licenziato il messaggio concernente l'adeguamento delle disposizioni organizzative del diritto federale.

La RGA ha rappresentato la prima fase di un processo di riforma a due livelli. Con tale riforma il Consiglio federale ha sfruttato il più ampio margine di manovra e la maggiore competenza organizzativa che aveva ricevuto nel 1997 grazie alla nuova legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. La seconda fase, la riforma della direzione dello Stato, potrà fondarsi sui risultati della RGA. Nell'ambito di diverse discussioni sulla riforma della direzione dello Stato, il Consiglio federale si è occupato approfonditamente dei diversi aspetti legati all'istituzione di un governo a due livelli. Il 10 maggio 2000 ha deciso che il numero complessivo dei membri del governo non deve superare un determinato limite, situabile tra i 15 e i 20. Sarebbe invece possibile ridurre il numero di consiglieri federali. L'introduzione di un modello governativo a due livelli potrebbe inol-

tre essere combinata con il potenziamento della presidenza della Confederazione. Nella sua seduta speciale del 25 ottobre 2000 l'Esecutivo ha discusso i diversi modelli di un governo a due livelli (modello del sostituto, modello della struttura ministeriale continua, modello dei punti chiave) e diverse proposte per la loro concretizzazione (procedura di nomina e di revoca per i membri di governo del secondo livello, partecipazione al collegio governativo, diritto di proposta, diritto di corapporto, delega di competenze ai membri di governo del secondo livello, configurazione del mandato dei membri di governo del secondo livello). Esso ha deciso di approfondire il modello dei punti chiave, il modello del sostituto e un modello di sintesi, rinunciando invece al modello della struttura ministeriale continua. Nel mese di dicembre il Consiglio federale ha iniziato la discussione in vista della decisione sul modello da scegliere.

Il 12 marzo 2000 Popolo e Cantoni hanno accolto le nuove disposizioni costituzionali concernenti il po-

tere giudiziario (riforma giudiziaria). Nell'anno in rassegna non è stato possibile licenziare il messaggio per l'attuazione a livello legislativo, in quanto la consultazione del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, nonché di altri servizi federali interessati, ha fatto emergere la necessità di procedere a numerosi chiarimenti supplementari. Il messaggio, prossimo alla conclusione, è fondato sul disegno di legge del 1997 sul Tribunale federale, sottoposto a consultazione e ora adeguato alle esigenze della riforma giudiziaria, e contiene altri due disegni di legge sui costituendi Tribunali federali inferiori, ossia la Corte penale federale e il Tribunale amministrativo federale. La revisione dell'Organizzazione giudiziaria ha lo scopo di sgravare il Tribunale federale – compreso il Tribunale federale delle assicurazioni –, semplificare le procedure (ricorso unitario, riduzione degli iter di ricorso troppo lunghi) e migliorare i rimedi giuridici (osservanza della garanzia della via giudiziaria, sancita di recente nella Costituzione federale).

6. Messaggi concernenti l'11^a revisione dell'AVS e la prima revisione della LPP

Il 2 febbraio 2000 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio concernente l'11^a revisione dell'AVS e, il 1° marzo 2000, quello concernente la prima revisione della LPP. Con questi due oggetti importanti il Consiglio federale ha dato un'impronta decisiva alla discussione sull'ulteriore sviluppo dell'intera previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Basandosi sulle previsioni finanziarie nell'ambito di tutte le assicurazioni sociali, il Consiglio federale ha preparato per ciascuno dei progetti un pacchetto di misure finalizzate al consolidamento. Nel quadro del primo pilastro l'attenzione è principalmente rivolta al finanziamento sicuro dell'AVS e a un suo assetto capace di affrontare le sfide del futuro. Nel secondo pilastro, oltre a miglioramenti puntuali per gli assicurati, si intende mantenere il livello delle prestazioni. Non sarà invece ampliata la protezione previdenziale per le persone con reddito modesto e quelle impiegate a tempo parziale.

La situazione finanziaria dell'AVS è fortemente condizionata dall'evoluzione demografica. La maggiore speranza di vita e il numero crescente di beneficiari di rendite per rapporto alle persone in età lavorativa pongono l'AVS di fronte a sfide di natura finanziaria. Quale prima misura di efficacia immediata, già per l'inizio del 1999 il Parlamento ha aumentato di un punto percentuale l'imposta sul valore aggiunto. Considerato che questi mezzi non sono sufficienti, nel suo messaggio concernente l'11^a revisione dell'AVS il Consiglio federale ha allestito un piano globale che contempla tutte le misure da adottarsi: da un lato esso chiede maggiori contributi (adeguamento dell'aliquota contributiva per gli indipendenti, riduzione della franchigia sull'obbligo contributivo dei pensionati che esercitano un'attività lucrativa) e, sancendo nella Costituzione l'aumento in due fasi dell'imposta sul valore aggiunto, provvede a un finanziamento sicuro ed economicamente sostenibile dei maggiori costi dell'AVS e dell'AI fino al 2010. Dall'altro lato, esso propone sostanziali risparmi socialmente sostenibili per quanto riguarda le prestazioni dell'AVS (aumento dell'età pensionabile del-

le donne, nuovo disciplinamento del versamento della rendita per vedove nel senso di un adeguamento alla rendita per vedovi, rallentamento del ritmo di adeguamento delle rendite). A lungo termine l'AVS sarà quindi sgravata complessivamente di circa 1,2 miliardi di franchi.

Il piano per l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto lascia un certo margine di manovra: il primo aumento sarà effettuato nel 2003, in concomitanza con l'entrata in vigore della revisione (mezzo punto percentuale dell'imposta sul valore aggiunto per l'AVS e un punto percentuale per l'AI). Il secondo aumento dovrebbe avere luogo verso il 2006 (un punto percentuale per l'AVS, qualora la sostanza del Fondo di compensazione dell'AVS sia scesa sotto il 70 per cento delle uscite di un anno e presumibilmente l'equilibrio tra entrate e uscite dell'AVS/AI non sia assicurato). Il messaggio concede al Parlamento la competenza di procedere al secondo aumento al momento opportuno.

Per quanto concerne le prestazioni dell'AVS, è da rilevare l'introduzione di un'unica età pensionabile per uomini e donne, con la possibilità di percepire la rendita di vecchiaia anticipatamente a partire dai 62 anni. L'età di pensionamento flessibile è impostata in modo tale che anche le persone in condizioni economiche modeste possano usufruire di questa possibilità. L'età pensionabile delle donne sarà portata a 65 anni nel 2009.

La questione dell'età ordinaria di pensionamento e delle possibilità per un'età di pensionamento flessibile nel secondo pilastro ha un legame materiale talmente stretto con il primo pilastro che risulta opportuno trattarla nell'ambito dell'11^a revisione dell'AVS.

Nonostante sia finanziato mediante il sistema di capitalizzazione, anche il secondo pilastro è soggetto all'evoluzione demografica. La maggiore speranza di vita dei pensionati rende necessario abbassare l'aliquota di conversione (fattore di conversione per il calcolo della rendita di vecchiaia). Il messaggio propone di ridurre gradualmente l'aliquota di conversione e di aumentare gli accrediti di vecchiaia. In questo

modo si costituisce un capitale previdenziale più elevato, che grosso modo compensa il fattore di conversione più basso.

Il 12 aprile 2000 il Consiglio federale ha tenuto una seduta speciale in merito alle prospettive dell'AVS a lungo termine, ovvero fino al 2025. I dati disponibili relativi all'11^a revisione dell'AVS lasciano intendere che a partire dal 2010 sorgerà nuovamente la necessità d'agire. Sulla base dei provvedimenti da decidersi nell'ambito dell'11^a revisione dell'AVS, l'Esecutivo ha proceduto a una considerazione dei possibili mutamenti delle condizioni quadro demografiche, sociali ed economiche e delle loro ripercussioni, senza tuttavia vincolarsi già oggi per quanto concerne i cambiamenti ipotizzabili sul versante del finanziamento e delle prestazioni. Esso ha constatato che non è possibile prendere decisioni in merito a provvedimenti che riguardano un'epoca posteriore al 2010 senza disporre di conoscenze sufficienti circa le condizioni, le misure accompagnatorie e le conseguenze. Ha pertanto deciso che diverse questioni (lo sviluppo a lungo termine dell'AVS, la flessibilizzazio-

ne del pensionamento, la questione relativa ai fattori determinanti di un pensionamento anticipato per la popolazione attiva, la garanzia del finanziamento a lungo termine della previdenza per la vecchiaia) dovranno ancora essere esaminate approfonditamente. Tali questioni saranno discusse nel quadro di un programma di ricerca, tra il 2002 e il 2003, tenendo conto di diversi aspetti quali la formazione, il mercato del lavoro, le imposte, la famiglia e la sicurezza sociale. I risultati confluiranno nel materiale di base per la 12^a revisione dell'AVS, prevista per il periodo dal 2003 al 2006. La 12^a revisione dell'AVS ha lo scopo di garantire – tenuto conto di eventuali cambiamenti necessari sul versante delle prestazioni e di un esame dell'aumento dell'età pensionabile – il finanziamento dell'AVS a lungo termine, cioè fino al 2025.

Il 26 novembre dell'anno in rassegna, Popolo e Cantoni hanno respinto le due iniziative popolari «a favore di un'AVS flessibile – contro l'aumento dell'età di pensionamento per le donne» e «per un'età pensionabile flessibile: dai 62 anni per donne e uomini».

Capitolo secondo:

Programma di legislatura 1999–2003:

Rapporto sull'anno 2000

1 La Svizzera quale partner sulla scena interna-zionale – le opportunità di una Svizzera aperta e orientata verso il futuro

1.1 Relazioni internazionali

1.1.1 Attuazione degli Accordi bilaterali settoriali con l'UE

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone prevede una competenza mista tra l'UE e i suoi Stati membri. Di conseguenza, esso deve essere approvato anche dai singoli Stati membri (Governo e Parlamento) dell'UE. Visto che i sette Accordi sono vincolati giuridicamente tra di loro, sono tutti elementi delle procedure nazionali d'approvazione. Sulla base del risultato della votazione popolare del 21 maggio 2000, la Svizzera ha ratificato gli Accordi il 16 ottobre 2000. Vista la complessità di talune procedure d'approvazione negli Stati dell'UE, il termine fissato per l'entrata in vigore di tali Accordi, ossia il 1° gennaio 2001, si è rivelato poco realistico. Gli Stati dell'UE dovrebbero effettuare le ultime ratifiche nel corso del primo semestre del 2001 e gli Accordi dovrebbero quindi entrare in vigore a partire dal secondo semestre 2001.

I lavori interni concernenti l'attuazione degli Accordi proseguono secondo i piani. Mentre le modifi-

che di legge sono state presentate insieme al messaggio concernente l'approvazione degli Accordi settoriali, in diversi settori il Consiglio federale ha emanato nuove ordinanze o ha modificato ordinanze già in vigore (39 in totale), dopo aver consultato gli ambienti direttamente interessati e i Cantoni.

Determinate questioni relative all'attuazione esterna (per es. l'organizzazione dei primi comitati misti, l'allestimento di regolamenti interni o gli aspetti tecnici dell'applicazione e dell'evoluzione del diritto) sono state discusse con i servizi della Commissione affinché l'applicazione degli Accordi possa avvenire senza ostacoli. Il rinvio dell'entrata in vigore degli Accordi ha offerto la possibilità di svolgere una consultazione in materia di trasporti terrestri relativa all'introduzione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). La TTPCP è stata introdotta, unitamente all'aumento del limite di peso a 34 tonnellate e all'attribuzione dei contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti o con carichi leggeri, il 1° gennaio 2001.

1.1.2 Istituzione di «Presenza Svizzera» (PRS), organizzazione destinata a sostituire la COCO – Disciplinamento del traffico internazionale di beni culturali

Dopo l'adozione della legge federale concernente la promozione dell'immagine della Svizzera all'estero da parte delle Camere federali, il Consiglio federale ha stabilito, il 25 ottobre 2000, l'entrata in vigore della legge e della relativa ordinanza d'esecuzione per il 15 novembre 2000. Questi due atti normativi costitui-

scono insieme la base legale dell'organizzazione che rileva la COCO ossia «Presenza Svizzera (PRS)».

Il Consiglio federale ha nominato il presidente della Commissione Presenza Svizzera già il 5 luglio 2000 e il 30 agosto 2000 il direttore dell'Ufficio PRS. Il 15 novembre 2000, ha nominato i membri della Commissione PRS che è entrata in funzione lo stesso giorno. La Commissione ha tenuto la seduta costitutiva il 20 novembre. L'Ufficio PRS ha potuto in tal modo intraprendere la sua attività operativa a partire dal 1° gennaio 2001.

Il 25 ottobre 2000, il Consiglio federale ha aperto la procedura di consultazione sull'avamprogetto di una nuova legge federale sul trasferimento internazionale di beni culturali (legge sul trasferimento dei beni culturali). Questa legge ha lo scopo di attuare le prescrizioni e le misure previste dalla Convenzione dell'UNESCO del 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali. L'emanazione di una legge specifica sul trasferimento dei beni culturali tiene in giusta considerazione l'importanza di conservare e trattare i beni culturali con la dovuta responsabilità ed etica.

L'avamprogetto contiene disposizioni concernenti l'importazione e l'esportazione di beni culturali, il rimpatrio nel Paese d'origine di beni culturali illecitamente importati e il loro commercio. Contempla, inoltre, misure volte a migliorare la protezione del patrimonio culturale svizzero, a promuovere gli scambi internazionali di beni culturali e a tutelare meglio i beni culturali di altri Paesi. Rispetto a quanto pianificato inizialmente, la procedura ha subito un certo ritardo poiché nell'ambito delle consultazioni settoriali si è dovuto discutere a fondo le basi legali della legge sul trasferimento dei beni culturali con tutte le cerchie interessate.

1.1.3 Definizione del mandato di negoziato svizzero in vista del nuovo ciclo di negoziati dell'OMC – Legge sugli embarghi – Miglior accesso ai mercati esteri – Legge sul promovimento delle esportazioni

Dopo che la Conferenza dei ministri riunita a Seattle nel dicembre 1999 non era riuscita a lanciare un nuovo ciclo di negoziati, nell'anno in rassegna si è trattato di ristabilire la fiducia nel sistema commerciale multilaterale e nell'OMC in quanto organizzazione.

A tal fine sono stati adottati provvedimenti multilaterali e autonomi per garantire una migliore integrazione in questo sistema dei Paesi in sviluppo. Diversi Paesi industrializzati, tra cui la Svizzera, hanno deciso di migliorare l'accesso al mercato per i prodotti provenienti dai Paesi in sviluppo più poveri. L'amministrazione sta lavorando a questo scopo. La Svizzera ha, inoltre, proposto di aumentare a 10 milioni di franchi il budget per la cooperazione tecnica, misura che dovrebbe permettere di sostenere più efficacemente i Paesi in sviluppo nell'attuazione degli obblighi imposti dall'OMC. Nonostante condividano il principio di questa proposta, numerosi membri dell'OMC non sono disposti ad aumentare il budget dell'importo proposto. La Svizzera desidera per lo meno ottenere un aumento graduale di tale budget. Il terzo provvedimento a favore dei Paesi in sviluppo riguarda l'attuazione degli Accordi OMC. Per i Paesi in sviluppo numerose disposizioni sono entrate in vi-

gore solo all'inizio del 2000 e l'attuazione di queste disposizioni richiede un certo sforzo. La soluzione di questi problemi è tuttavia molto importante per l'accettazione dell'OMC e il rafforzamento della fiducia nel buon funzionamento di questa organizzazione. È quindi necessario sviluppare soluzioni adeguate alle circostanze senza dover rinegoziare gli Accordi.

Nel corso dell'anno in rassegna sono inoltre ripresi i negoziati nel settore dell'agricoltura e dei servizi. Il mandato di questi negoziati è definito nei corrispondenti accordi. Attualmente si stanno elaborando i parametri dei negoziati. La delegazione svizzera si fonda ancora per il momento sul mandato del Consiglio federale per la Conferenza dei ministri di Seattle del 17 novembre 1999. Il Consiglio federale deciderà i mandati specifici per questi due settori non appena inizieranno i negoziati veri e propri.

Il 20 dicembre 2000, il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali (legge sugli embarghi). La nuova legge costituisce la base per far rispettare il diritto internazionale per quanto concerne le sanzioni internazionali a carattere non militare adottate dall'ONU, dall'OSCE o dai principali partner commerciali della Svizzera, in particolare dall'UE e dai suoi Stati membri, e alle quali la Svizzera partecipa, mediante provvedimenti corrispondenti in Svizzera. Simili sanzioni internazionali possono segnatamente colpire il traffico di merci, le prestazioni di servizi, il traffico dei pagamenti, il trasferimento di

capitali e la circolazione delle persone nonché gli scambi scientifici, tecnologici e culturali. Il Consiglio federale ha la competenza di adottare i provvedimenti coattivi soprattutto sotto forma di divieti, obblighi di autorizzazione e di notificazione.

È stato necessario disciplinare l'applicazione delle sanzioni internazionali in una legge formale poiché le ordinanze sugli embarghi contemplano anche disposizioni concernenti il trattamento di dati personali e in futuro contro le infrazioni sarà possibile comminare anche pene di detenzione. La legge non pregiudica un'eventuale adesione della Svizzera all'ONU e non ha alcun rapporto con la questione dell'adesione all'UE. È una legge quadro che attribuisce al Consiglio federale gli strumenti per adottare i provvedimenti necessari al fine di applicare le sanzioni internazionali in modo conforme alla situazione mediante adeguate prescrizioni di controllo e di esecuzione.

Nel corso dell'anno in rassegna, la Svizzera si è costantemente impegnata per migliorare le sue relazioni istituzionali con i blocchi economici regionali. L'obiettivo è quello di concludere accordi preferenziali basati sulla reciprocità con gli Stati che dispongono di grandi mercati.

La Svizzera persegue questo obiettivo segnatamente nell'ambito delle relazioni AELS- Stati terzi. Il 19 giugno 2000, gli Stati dell'AELS hanno firmato un Accordo di libero scambio con la Macedonia nonché dichiarazioni di cooperazione con la Croazia e l'Ucraina. I negoziati con la Croazia sono ripresi già nell'ottobre dell'anno in rassegna. Il 12 dicembre 2000, è stata firmata una dichiarazione di cooperazione anche con la Repubblica federale di Jugoslavia. L'AELS ha inoltre svolto negoziati di libero scambio con Cipro.

Nel bacino del Mediterraneo, gli Stati dell'AELS

hanno perseguito l'obiettivo di partecipare alla zona di libero scambio euro-mediterranea che l'Unione europea prevede di realizzare entro il 2010. Gli Stati-AELS stanno svolgendo a tal fine negoziati di libero scambio con Egitto, Giordania e Tunisia.

Il 27 novembre 2000, gli Stati AELS hanno concluso un accordo di libero scambio con il Messico. L'accordo garantisce all'economia svizzera, nell'ambito delle merci, dei servizi, degli investimenti e degli acquisti pubblici, lo stesso accesso preferenziale al mercato messicano dei nostri concorrenti dell'UE, degli Stati Uniti e del Canada.

Nonostante i notevoli progressi registrati nei negoziati con il Canada, non è stato possibile concludere l'accordo di libero scambio. Un problema legato al trattamento dei battelli ha bloccato i negoziati. La Svizzera spera tuttavia di giungere a una soluzione nel corso del primo semestre del 2001.

Il 23 febbraio 2000, il Consiglio federale ha adottato la legge federale sulla promozione delle esportazioni. Per il periodo 2001–2003, è stato stanziato un budget globale di 45,3 milioni di franchi e un importo unico di 3,6 milioni di franchi per la nuova impostazione della promozione delle esportazioni. La nuova legge si prefigge di adeguare la promozione delle esportazioni alle mutate condizioni dell'economia mondiale. Il «principio della copertura delle spese» applicato finora è sostituito da un mandato di prestazioni con budget globale che la Confederazione assegna a un terzo. Si tratta in particolare di sostenere in modo coerente le PMI orientate all'esportazione che hanno scarsa esperienza o non hanno ancora esperienza dei mercati d'esportazione. Gli strumenti della promozione delle esportazioni, ossia essenzialmente l'informazione, la consulenza e il marketing all'estero, sono rafforzati.

1.1.4 Ginevra 2000: Sessione straordinaria dell'Assemblea generale dell'ONU (Ginevra, 26-30 giugno 2000)

Cinque anni dopo il Vertice sociale mondiale di Copenaghen, dal 26 al 30 giugno 2000 si è tenuta la Conferenza di aggiornamento sotto forma di sessione straordinaria dell'Assemblea generale dell'ONU organizzata per la prima volta a Ginevra (UNGASS/Geneva 2000). Il compito dell'UNGASS consisteva nell'analizzare lo sviluppo degli ultimi cinque anni e di decidere nuove iniziative. Con la presenza di 21 capi di Stato e di Governo, Ginevra 2000 è stata una delle maggiori conferenze di aggiornamento dei vertici mondiali dell'inizio degli anni Novanta.

La Svizzera ha lanciato il suo invito allo scopo di elaborare una piattaforma di discussione sulla dimensione sociale della globalizzazione, tema importante per l'ulteriore liberalizzazione dell'economia. «Geneva 2000 Forum», nel corso del quale più di 4000 persone hanno partecipato agli oltre 200 «special events» organizzati da ONG, economia e organizzazioni internazionali, ha fornito un notevole contributo in questo senso. Anche il Simposio internazionale organizzato dalla Svizzera sul tema «New

Partnerships for Social Development in a Globalizing World» ha suscitato un grande interesse.

I risultati materiali dell'UNGASS vanno valutati positivamente anche se il grado di realizzazione delle iniziative non è sempre stato soddisfacente. Inoltre, il dialogo proposto dalla Svizzera, dall'UE e inizialmente dagli Stati Uniti («iniziativa multilaterale») tra l'OMC, l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), le Istituzioni di Bretton Woods, la CNUCED nonché i Governi e la società civile, sulla base di analisi comuni delle dimensioni sociali della globalizzazione (inclusi commercio, sviluppo e lavoro), si è concluso con un fallimento.

Ginevra 2000 è stata una tappa intermedia nell'adempiimento dell'obiettivo di legislatura volto a rafforzare Ginevra come piattaforma negoziale internazionale per le questioni sociali legate alla globalizzazione.

I lavori concernenti la ratifica del 1° protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) sono notevolmente avanzati. Tuttavia, le approfondite consultazioni svolte all'interno dell'amministrazione non hanno permesso di avviare la procedura di consultazione nel corso dell'anno in rassegna.

1.2 Sicurezza

1.2.1 Istituzione di un «corpo» di esperti civili volontari nel settore del promovimento della pace – Elaborazione del rapporto «Sicurezza e sviluppo sostenibile» – Procedura di consultazione sul nuovo concetto direttore Esercito XXI e sul nuovo concetto direttore della protezione della popolazione

Con decisione del 4 dicembre 2000, il Consiglio federale ha approvato il progetto volto a istituire il «Pool svizzero di esperti per la promozione civile della pace». Il nuovo pool di esperti è un serbatoio di periti civili qualificati e preparati agli interventi, secondo il principio di milizia, che possono essere im-

piegati rapidamente e in modo mirato per le azioni internazionali di promovimento della pace.

Il Pool di esperti riunisce in una banca dati unitaria i pool di personale civile già esistenti nell'ambito del promovimento della pace. I membri del Pool di esperti devono intervenire in primo luogo nelle missioni dell'ONU e dell'OSCE, ma possono essere impiegati anche nell'ambito di altre organizzazioni o di missioni internazionali ad hoc nonché per progetti bilaterali nel settore del promovimento della pace.

Il concetto approvato dal Consiglio federale determina il quadro necessario per istituire il Pool di esperti e le risorse necessarie per l'assistenza. Nel corso dell'anno in rassegna, in media 60/70 esperti svizzeri erano impegnati contemporaneamente. Il nuovo

Pool permette, in caso di necessità, di far entrare in azione fino a 100 esperti simultaneamente. Il punto più importante del concetto è la qualità della formazione e della preparazione degli esperti impiegati. A tale scopo, è organizzato un corso di base speciale per i suoi membri.

Il 4 dicembre 2000, il Consiglio federale ha inoltre istituito un posto di ambasciatore nell'ambito della risoluzione dei conflitti. Con l'istituzione di questo nuovo posto, il Consiglio federale potenzia le sue attività nel settore del promovimento della pace. Intende in particolare contribuire alla soluzione dei conflitti all'interno degli Stati offrendo i suoi buoni uffici. Il nuovo ambasciatore avrà il compito di prendere contatto con le parti in conflitto, di promuovere il dialogo tra di loro e sostenere gli sforzi per trovare soluzioni che raccolgano il consenso.

Il mandato per il rapporto «Sicurezza e sviluppo sostenibile» risale alle decisioni del Consiglio federale del 9 aprile 1997 concernenti una strategia dello sviluppo sostenibile in Svizzera. Si tratta di analizzare in modo approfondito le relazioni tra sicurezza e sviluppo sostenibile per sfruttare meglio le sinergie esistenti. Sulla base di questo mandato, un gruppo di lavoro interdipartimentale ha iniziato i lavori ed elaborato un primo progetto. Tali lavori hanno tuttavia evidenziato alcuni problemi di principio concernenti il mandato (in particolare il fatto di determinare se il rapporto fosse ancora necessario dopo la pubblicazione dei recenti rapporti in materia di politica di sicurezza e di politica estera). Per questo motivo, il Consiglio federale non ha ancora presentato il rapporto.

Il 31 maggio 2000, l'Esecutivo ha adottato le linee direttive politiche che costituiscono il quadro del concetto direttore Esercito XXI. Ha inoltre determinato i margini di fluttuazione per gli elementi essenziali dell'esercito allo scopo di garantire il proseguimento dei lavori. Il 20 dicembre 2000, ha infine stabilito gli altri margini di fluttuazione. I lavori relativi al concetto direttore dell'esercito sono in una fase

avanzata, non è tuttavia stato possibile avviare la consultazione poiché era necessario attendere le decisioni del Consiglio federale relative ai margini di fluttuazione. Queste decisioni permettono di proseguire la pianificazione per l'Esercito XXI con la sicurezza necessaria.

Anche la consultazione sul concetto direttore della protezione della popolazione non ha potuto aver luogo nel corso del 2000. Il 24 maggio 2000, il Consiglio federale ha deciso di non sottoporre a consultazione il concetto direttore prima della nuova legge sulla protezione della popolazione, ma insieme a quest'ultima. Ha inoltre deciso di porre in consultazione contemporaneamente i due concetti direttori Esercito XXI e protezione della popolazione. Nel frattempo, i lavori preliminari per la nuova legge sulla protezione della popolazione e per il concetto direttore della protezione della popolazione sono progrediti nettamente e i progetti corretti sono pronti. I due documenti si fondano sulle linee direttive concordate con i Cantoni e pubblicate nella primavera del 2000 (linee direttive per la protezione della popolazione). Riguardano soprattutto la definizione della protezione della popolazione come un sistema di collegamento civile per la condotta, la protezione, il salvataggio e l'aiuto che ingloba le organizzazioni partner come la polizia, i vigili del fuoco, il settore sanitario, le aziende tecniche e la protezione civile. Disciplina, inoltre, la cooperazione e le competenze nell'ambito della protezione della popolazione che rientra per principio nella competenza dei Cantoni. In conclusione è opportuno disciplinare tutte le questioni relative alla protezione civile nella misura in cui la Confederazione lo ritenga necessario.

Il Consiglio federale ha rinviato la firma del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con l'Egitto, nell'attesa del «Rapporto Luxor». Il 26 novembre 2000, popolo e Cantoni hanno respinto l'iniziativa popolare «Risparmi nel settore militare e della difesa integrata – per più pace e posti di lavoro con un futuro (Iniziativa redistributiva)».

2 La Svizzera, polo economico e intellettuale – Tutelare e migliorare le opportunità di sviluppo delle generazioni future

2.1 Ricerca e formazione

2.1.1 Revisione della legge sulla formazione professionale – Lavori preparatori in vista di un articolo costituzionale sulle università – Convenzione di cooperazione con i Cantoni nel settore universitario

Con decisione del 6 settembre 2000, il Consiglio federale ha adottato il messaggio relativo a una nuova legge sulla formazione professionale. La sezione 1 del presente rapporto fornisce indicazioni più dettagliate in merito.

Il 4 dicembre dell'anno in rassegna, l'Esecutivo ha preso atto dello stato dei lavori relativi allo sviluppo delle scuole universitarie professionali. Per indicazioni più dettagliate rinviamo al Rapporto del Consiglio federale sulla sua gestione amministrativa (Rapporto sulla gestione – volume II).

Il 1° aprile 2000, la nuova legge federale sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (Legge sull'aiuto alle università, LAU) è entrata in vigore. Contrariamente alla legge del 22 marzo 1991 sull'aiuto alle università, la nuova legge non è più prevalentemente una legge sui sussidi, ma prevede anche norme di ampia portata concernenti il coordinamento e la cooperazione nel settore universitario. Una delle novità più importanti è l'istituzione di un organo comune della Confederazione e dei Cantoni in materia di politica universitaria, la Conferenza universitaria svizzera che ha la competenza di prendere decisioni giuridicamente vincolanti in ambito universitario.

Al fine di sottolineare i punti in comune e il partenariato con i Cantoni, la Conferenza universitaria svizzera è istituita mediante una Convenzione di

cooperazione tra la Confederazione e i Cantoni. Quest'ultima, approvata dal Consiglio federale il 4 dicembre 2000, si fonda da un lato su un concordato tra i Cantoni e dall'altro sulla nuova legge sull'aiuto alle università. Con questa Convenzione, i Governi dei Cantoni universitari e la Confederazione realizzano tutte le strutture previste nella legge in questione. Oltre alla Conferenza universitaria, istituiscono anche l'organo per l'accreditamento e la garanzia della qualità e definiscono i compiti che la Conferenza universitaria delega alla Conferenza dei rettori. Conformemente al carattere di organo comune, la presidenza e la vicepresidenza è ripartita tra la Confederazione e i Cantoni, che assumono a turno la presidenza.

Nella sua seduta del 31 agosto 2000, il Consiglio della Conferenza universitaria svizzera ha adottato in seconda lettura la Convenzione sulla cooperazione. Il processo di ratifica del Concordato intercantonale del 9 dicembre 1999 sul coordinamento universitario era già in atto nel corso dell'estate. Nel frattempo, cinque Parlamenti cantonali (BE, NE, FR, SG, VD) hanno approvato il Concordato. È stato raggiunto in tal modo il quorum necessario conformemente all'articolo 26 della legge sull'aiuto alle università; di conseguenza, la Confederazione e i Cantoni universitari hanno potuto firmare la Convenzione nel dicembre 2000. Essa è entrata in vigore il 1° gennaio 2001.

Il 5 giugno dell'anno in rassegna, il Consiglio federale ha deciso di costituire un gruppo di lavoro Confederazione-Cantoni con il mandato di elaborare (in stretta collaborazione con la direzione politica) un articolo costituzionale sulle università che raccolga il consenso della maggioranza. A tale scopo, all'inizio

di ottobre le cerchie interessate sono state consultate, segnatamente i rappresentanti delle organizzazioni studentesche e dei docenti, degli accademici, delle associazioni economiche e dei sindacati. I pareri erano unanimi sulla necessità di migliorare lo status quo della politica universitaria svizzera e di intervenire rapidamente per garantire in modo mirato e durevole la competitività e la capacità di affrontare le sfide del futuro dello spazio universitario svizzero. Il gruppo di lavoro ha utilizzato i risultati delle consultazioni come base per elaborare un progetto da sottoporre alla direzione politica. Sulla base del parere espresso da quest'ultima, il gruppo di lavoro formulerà un progetto con relativo commento che potranno essere

posti in consultazione nel corso dell'anno prossimo.

In stretta collaborazione con i Politecnici federali (PF), alla fine di ottobre è stato approntato un avamprogetto di revisione della legge sui PF con le relative spiegazioni che si trova attualmente in consultazione interna. La consultazione come fase indipendente è stata prevista di una durata sufficiente affinché la revisione possa raccogliere un migliore sostegno all'interno dei PF; di conseguenza lo scadenziario previsto inizialmente subisce un certo ritardo. La revisione si prefigge, da un lato, di disciplinare in modo chiaro le competenze e le responsabilità nel settore dei PF e, dall'altro, di sancire nella legge il principio della gestione con mandato di prestazioni.

2.1.2 Preparazione della partecipazione integrale della Svizzera ai programmi di ricerca dell'UE, nonché preparazione di trattative per una partecipazione integrale ai programmi di formazione, di formazione professionale e per la gioventù dell'UE

La partecipazione integrale ai programmi di formazione, di formazione professionale e per la gioventù dell'UE è citata negli atti finali dei sette accordi bilaterali come settore da negoziare. Ciononostante, ad eccezione dei primi colloqui Svizzera/UE in vista dei negoziati, i lavori non sono ancora iniziati.

2.2 Economia e competitività

2.2.1 Decisioni di principio sul futuro di Swisscom e della Posta – Consultazione sulla revisione della legislazione sui cartelli – Rapporto sulle possibilità di promovimento della creazione di imprese – Nuovo disciplinamento della legislazione sulle fusione – Nuovo disciplinamento della legge sulla sorveglianza degli assicuratori e sul contratto di assicurazione – Legge sul design – Legge sul commercio ambulante – Ordinanze di esecuzione della legge sul lavoro – Ordinanza sulle case da gioco – Consultazione sulla revisione del diritto in materia di società a garanzia limitata (Sagl) – Divieto generale della farina animale a partire dal 1° gennaio 2001

Da quando, nel 1998, le PTT sono state suddivise in due imprese autonome, il contesto economico del settore è mutato radicalmente sia a livello nazionale che internazionale. Nel settore della Posta i mercati sono stati liberalizzati e questa tendenza continuerà anche in futuro. La Svizzera sarà costretta a ridurre le condizioni di monopolio. Nel campo delle telecomunicazioni, in questi ultimi tempi si è assistito ad un massiccio inasprimento della concorrenza a livello internazionale. La forte pressione esercitata sui costi e l'obbligo di effettuare investimenti su vasta scala hanno condotto ad un processo di consolidamento che in avvenire sarà ancora più accelerato. La Swisscom, se vorrà sopravvivere a lungo termine come impresa autonoma, dovrà allearsi con nuovi partner a livello internazionale. Considerata questa situazione, il Consiglio federale ha adottato il 13 giugno 2000 decisioni di principio sul futuro di Swisscom e della Posta. Intende controbilanciare l'apertura dei mercati delle telecomunicazioni e della posta mediante un pacchetto di provvedimenti volti a rafforzare la competitività delle due aziende. In caso di necessità, la Confederazione deve poter vendere la sua partecipazione maggioritaria a Swisscom ed è quindi opportuno prevedere diritti di controllo di durata limitata nell'ambito di una partecipazione minoritaria. Inoltre, la Posta dovrà essere in grado di finanziare

autonomamente il servizio universale per mezzo di una banca postale, soggetta alle stesse condizioni di concorrenza delle altre banche. Poiché la liberalizzazione del mercato della Posta e la privatizzazione delle telecomunicazioni potrebbero avere ripercussioni negative, nel caso di bisogno effettivo il Consiglio federale potrà adottare misure di accompagnamento in materia di politica regionale (cfr. sezione 3.2). Il 6 settembre 2000, l'Esecutivo ha inoltre deciso di elaborare un avamprogetto per la procedura di consultazione. La flessibilizzazione della partecipazione maggioritaria della Confederazione a Swisscom e la costituzione di una banca postale necessitano di una base costituzionale. In tal modo, intende evitare lunghe discussioni giuridiche e politiche sulla costituzionalità del progetto. Ha inoltre assegnato il mandato di elaborare per quanto necessario gli adeguamenti legislativi. L'8 novembre 2000, ha dato la sua approvazione a un partenariato concluso tra Swisscom e un'impresa estera allo scopo di rafforzare la loro competitività nel settore delle telecomunicazioni mobili. Ha così approvato una partecipazione del 25 per cento del partner estero alla non ancora costituita Swisscom Mobile SA e ha deciso di approvare le proposte corrispondenti del Consiglio d'amministrazione all'assemblea generale straordinaria nel marzo 2001. La decisione si fonda sulla vigente legge sull'azienda delle telecomunicazioni (LATC) che permette una partecipazione estera a Swisscom fino al 49,9 per cento.

Con decisione del 18 settembre 2000, il Consiglio federale ha aperto la procedura di consultazione concernente la revisione della legge sui cartelli che si è conclusa il 31 dicembre dello stesso anno. L'avamprogetto messo in discussione persegue tre obiettivi principali. In primo luogo l'introduzione di sanzioni dirette per i cosiddetti cartelli forti e l'abuso di potere mira a rafforzare l'effetto preventivo della legge sui cartelli. In secondo luogo, la revisione si prefigge di rendere più professionale il lavoro della Commissione della concorrenza e di rafforzare la coesione tra i membri. A tale scopo, il numero dei membri della Commissione deve essere ridotto dagli attuali quindici a 7 membri. Infine si prevede di rinunciare ai valori soglia speciali per l'obbligo di annuncio delle

concentrazioni di imprese operanti nel settore dei media.

Nel suo rapporto del 18 settembre 2000, il Consiglio federale ha presentato i provvedimenti adottati nel settore dell'imposizione delle opzioni, del disciplinamento degli investimenti delle casse pensioni, dell'informazione (piattaforma Internet) e degli sgravi amministrativi per la costituzione di imprese. Una commissione peritale è stata incaricata di approfondire le questioni legate allo statuto fiscale del capitale di rischio e degli investitori privati (business angels). Il Consiglio federale ha inoltre proposto di abbassare a un centesimo il valore minimo delle azioni, proposta che il Parlamento ha deciso di realizzare immediatamente con una revisione parziale del CO. L'attuazione di queste diverse misure sarà terminata entro la fine della legislatura.

Nel corso dell'anno in rassegna, si è cominciato ad analizzare a quali condizioni l'iniziativa Start-up del CTI può diventare autonoma. In questo ambito, i seguenti temi sono prioritari: completamento della rete esistente mediante un fondo di capitale di rischio e dell'offerta di sostegno finora orientata sulla tecnologia e la gestione, mediante una «due diligence» del mercato, la forma giuridica che l'iniziativa autonoma Start-up del CTI dovrebbe avere (fondazione o società anonima).

Il 13 giugno 2000, il Consiglio federale ha adottato il messaggio a sostegno di una legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (legge sulla fusione). Questo disegno disciplina gli aspetti di diritto privato legati alla modifica delle strutture giuridiche delle imprese, tenendo conto degli interessi dei soci minoritari, dei creditori e dei lavoratori. Le disposizioni proposte devono sostituire le basi legali vigenti nel Codice delle obbligazioni e colmare le gravi lacune del diritto attuale. Le possibilità di riorganizzare le strutture delle imprese saranno così ampliate in modo significativo. Il disegno di legge sulla fusione è accompagnato da una revisione parziale della legislazione fiscale volta a permettere l'attuazione delle nuove possibilità offerte dal diritto privato, prevedendo in particolare la loro neutralità dal punto di vista fiscale.

Il Consiglio federale non ha potuto presentare come previsto il messaggio concernente la legge sulla sorveglianza degli assicuratori e sul contratto di assi-

curazione a causa delle numerose divergenze sorte nel corso della procedura di consultazione svoltasi dal 16 settembre al 31 dicembre 1998. Tener conto di queste divergenze nel disegno di legge richiede molto più tempo del previsto. Inoltre, la legislazione vigente in materia di sorveglianza degli assicuratori e l'avamprogetto non prevedono una base legale per un rendiconto consolidato e la sorveglianza consolidata di un gruppo di società o di un conglomerato finanziario, come lo esige lo sviluppo del mercato in Svizzera. È inoltre opportuno attendere i risultati dei lavori del gruppo peritale «Sorveglianza dei mercati finanziari».

Il 16 febbraio 2000, il Consiglio federale ha presentato al Parlamento il messaggio concernente il decreto federale sull'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja sulla protezione dei modelli e la legge federale sulla protezione del design (legge sul design). La nuova legge sostituisce la vigente legge federale sui disegni e modelli industriali che risale a più di cento anni fa. Essa definisce più chiaramente le condizioni e l'oggetto della protezione, prolunga la durata massima di protezione a 25 anni, prevede la pubblicazione della riproduzione del design registrato e rafforza la protezione giuridica. La procedura di registrazione semplice, rapida e a buon mercato prevista dal diritto vigente è mantenuta. Il disegno di legge sul design è compatibile con le normative dell'UE nel settore della protezione dei modelli e adempie le condizioni dell'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja sulla protezione dei modelli; la Svizzera potrà quindi ratificare l'Accordo se la legge entra in vigore.

Il 28 giugno 2000, il Consiglio federale ha adottato il disegno e il messaggio riguardante una legge federale sul commercio ambulante. La legge unifica a livello federale il diritto del commercio ambulante, finora disciplinato a livello cantonale, elimina la frammentazione giuridica in questo settore e sopprime le tasse a volte elevate. Inoltre, le condizioni unificate per l'accesso alla professione nonché le tasse unitarie istituiscono le condizioni necessarie del mercato interno per il commercio ambulante. Nel complesso, la nuova legge alleggerisce il disciplinamento, riduce gli oneri amministrativi e fiscali per oltre 10'000 commercianti ambulanti e rende obsoleti 51 disciplinamenti cantonali.

Il 24 maggio 2000, il Consiglio federale ha adottato il messaggio su una legge federale concernente l'ottimizzazione della legislazione federale in materia di armi, di materiale bellico, di esplosivi e di beni utilizzabili a fini civili e militari. Si tratta di realizzare una migliore concordanza fra le quattro leggi. L'importazione, la fabbricazione e la mediazione in Svizzera di beni, che rientrano contemporaneamente nel campo d'applicazione di due o più leggi interessate, devono essere effettuate conformemente alla legge sulle armi o alla legge sugli esplosivi le quali si prefiggono di tutelare la sicurezza interna. Per contro, l'esportazione, il transito, la mediazione all'estero e il commercio all'estero di beni corrispondenti devono essere disciplinati secondo le leggi ispirate a ragioni di politica estera e di sicurezza, vale a dire la legge sul materiale bellico e la legge sul controllo dei beni a duplice impiego.

Per quanto concerne l'elaborazione di una soluzione che prenda il posto delle misure urgenti nell'ambito della tassa di negoziazione rinviamo al Capitolo primo del presente rapporto.

La revisione della legge sul lavoro e le due ordinanze corrispondenti sono state approvate dal Consiglio federale il 10 maggio 2000 e sono entrate in vigore il 1° agosto 2000. La versione della legge sul lavoro, adottata dal popolo il 29 novembre 1998 nel corso di un secondo scrutinio, ha comportato un'ampia rielaborazione delle ordinanze 1 e 2 di tale legge. La revisione dell'ordinanza 1 prevede in particolare le disposizioni esecutive delle nuove prescrizioni legali sul tempo di lavoro nonché sui nuovi provvedimenti di protezione durante il lavoro notturno e la maternità. L'ordinanza 2 contempla disposizioni speciali per i settori i cui tempi di lavoro non concordano con il limite fissato dalla legge e si concentrano alla sera, la notte e la domenica. Come per la legge sul lavoro, anche per le sue ordinanze le cerchie interessate hanno formulato rivendicazioni molto divergenti. I datori di lavoro erano interessati soprattutto a una flessibilizzazione degli orari di lavoro, mentre i lavoratori desideravano mantenere e potenziare la protezione garantita sino a quel momento. Il Consiglio federale ritiene che nel complesso la revisione tiene equamente conto dei diversi interessi.

Con decisione del 23 febbraio 2000 il Consiglio fe-

derale ha messo in vigore la nuova legge sulle case da gioco (LCG) e le sue disposizioni d'esecuzione, il 1° aprile 2000. Allo stesso momento, la Commissione federale delle case da gioco ha aperto la procedura di concessione. Nel confronto internazionale, le disposizioni d'esecuzione liberali danno alle case da gioco un ampio margine di manovra imprenditoriale. Tale disposizioni si limitano agli interventi necessari per adempiere gli obiettivi della legge (impedire la criminalità e il riciclaggio di denaro, protezione dei giocatori e protezione sociale, promovimento del turismo e garanzia degli introiti fiscali). Viceversa, la Commissione delle case da gioco deve adottare sanzioni molto severe in caso di abusi. L'ordinanza sulle case da gioco determina in modo dettagliato i presupposti e le condizioni quadro per l'esercizio delle future case da gioco.

Il 5 luglio 2000, il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione concernente la riforma del diritto in materia di società a garanzia limitata (Sagl) e ha assegnato l'incarico di rielaborare l'avamprogetto alla luce dei risultati nonché di presentare il relativo messaggio al Parlamento entro la fine del 2001. L'avamprogetto persegue l'obiettivo di un'impostazione coerente delle Sagl come società di capitali a carattere personale, di eliminare le discordanze del diritto vigente e di rendere attuale il disciplinamento legale.

Il 20 dicembre 2000, l'Esecutivo ha approvato una modifica dell'ordinanza sulle epizootie che introduce un divieto generale delle farine animali a partire dal 1° gennaio 2001. Ha vietato anche il foraggio a base dei cosiddetti grassi di estrazione provenienti dalla produzione di farine animali. La Confederazione versa un'indennità di 75 per cento al massimo per i costi derivanti dall'eliminazione mediante incenerimento. La Svizzera ha lottato intensamente contro la ESB sin dalla sua prima comparsa nel novembre 1990. Fin dall'inizio l'obiettivo dei provvedimenti consisteva nell'impedire una possibile trasmissione della ESB all'uomo e il contagio degli animali per sradicare l'epidemia il più presto possibile. Il Consiglio federale ha pronunciato il divieto in seguito a due nuovi casi di ESB diagnosticati alla fine di ottobre 2000 in due mucche, nate dopo i provvedimenti del 1996.

2.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione

2.3.1 Procedura di consultazione sul nuovo ordinamento finanziario – Ordinanza d'esecuzione della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto

Per quanto concerne il freno all'indebitamento e il pacchetto fiscale 2001 rinviamo alla al Capitolo primo del presente rapporto

Alla fine del 2006, le basi costituzionali per l'imposta federale diretta e l'imposta sul valore aggiunto decadono. Negli obiettivi per il 2000, il Consiglio federale aveva previsto una consultazione sul nuovo ordinamento finanziario. Essenzialmente due motivi hanno portato al rinvio di questo oggetto: da una parte, era necessario attendere i risultati della votazione popolare del 24 settembre 2000 sui progetti in materia di energia, poiché il Consiglio federale, in caso di accettazione da parte del popolo, avrebbe considerato questa norma come parte integrante del nuovo ordinamento finanziario (cfr. a questo proposito anche la Sezione 2.4 del presente rapporto). D'altra parte, contrariamente a quanto pianificato in origine, con il pacchetto fiscale il Consiglio federale ha deciso (cfr. Sezione 1 del presente rapporto) di introdurre a livello di legge agevolazioni e ottimizzazioni fiscali mirate. Per questi motivi, l'avamprogetto posto consultazione ha perso qualche posizione nella classifica delle priorità dell'anno in rassegna.

Il 29 marzo 2000, il Consiglio federale ha deciso l'entrata in vigore della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto per il 1° gennaio 2001 e ha emanato l'ordinanza d'e-

secuzione che entra in vigore lo stesso giorno. L'ordinanza d'esecuzione della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto contiene essenzialmente disposizioni sulla determinazione delle restrizioni in diversi settori, segnatamente per determinare quali prestazioni sono considerate come cure mediche escluse dall'imposta, quali pagamenti sono da considerare come sussidi non imponibili, quali oggetti rientrano nella definizione di beni imponibili all'aliquota ridotta come libri, giornali, riviste e medicinali e quali qualità di oro non sottostanno all'imposta in quanto monete d'oro e oro fino esenti dall'imposta. Il Consiglio federale stabilisce inoltre a quali condizioni le missioni diplomatiche, le sedi consolari e le organizzazioni internazionali nonché i rappresentanti di tali istituzioni hanno diritto alla fornitura esente dall'imposta di oggetti e servizi. Stabilisce, inoltre, la procedura che le imprese con sede all'estero devono rispettare per il rimborso dell'imposta svizzera sul valore aggiunto. Disciplina pure la cosiddetta procedura del riporto del pagamento dell'imposta che permette a determinati contribuenti di non pagare l'imposta dovuta per l'importazione di beni all'Amministrazione federale delle dogane, e di dichiararla nei rendiconti con l'Amministrazione federale delle contribuzioni e dedurla a titolo d'imposta precedente, nella misura in cui le condizioni dell'imposta precedente siano adempiute. In questo contesto è molto importante il fatto che il Consiglio federale ha ridotto da 250 000 a 50 000 franchi annui l'importo minimo dell'eccedenza dell'imposta precedente necessario per l'applicazione della procedura di riporto.

2.4 Ambiente e infrastruttura

2.4.1 Procedura di consultazione sulla legislazione d'esecuzione della norma costituzionale – Entrata in vigore della legge sul CO₂ – Programma di politica energetica – Procedura di consultazione relativa alla nuova legge sull'energia nucleare – Ordinanza sul Fondo di smaltimento – Modifica del decreto federale concernente la legge sull'energia nucleare – Entrata in vigore della legge sul mercato dell'energia elettrica

Il 19 gennaio 2000, il Consiglio federale ha deciso di svolgere la consultazione sulla legislazione d'esecuzione relativa al nuovo ordinamento finanziario con incentivi ecologici solo dopo la votazione popolare sulla norma costituzionale adottata dal Parlamento nella sessione autunnale del 1999. Nel contempo aveva permesso la pubblicazione sotto forma di rapporto dei documenti elaborati dall'amministrazione. Nella votazione popolare del 24 settembre 2000, il popolo e i Cantoni hanno respinto l'iniziativa popolare «per un centesimo solare» (Iniziativa «solare») e il controprogetto (articolo costituzionale sulla tassa di incentivazione per le energie rinnovabili) nonché l'articolo costituzionale sulla tassa di incentivazione sull'energia per l'ambiente. L'11 dicembre 2000, il Consiglio federale ha deciso di non presentare un nuovo articolo costituzionale relativo al trasferimento dell'onere fiscale all'energia in relazione al nuovo ordinamento finanziario. Al più tardi entro la fine della presente legislatura, intende invece presentare un rapporto concernente una nuova valutazione della situazione. In tale ambito terrà conto in particolare degli eventuali provvedimenti adottati nel quadro della legge sul CO₂ e del programma «Energia-Svizzera» nonché dell'evoluzione in Europa per determinare il seguito dei lavori.

Con decisione del 5 aprile 2000, il Consiglio federale ha messo in vigore la legge sul CO₂ il 1° maggio 2000. In una prima fase, la legge si fonda sui provvedimenti volontari dell'economia. I lavori volti a concludere i primi accordi concernenti la limitazione del consumo di energia e delle emissioni di CO₂ so-

no iniziati nel corso dell'anno in rassegna. Conformemente alle decisioni dell'11 dicembre 2000, l'Esecutivo procederà nel corso del 2002 a una prima valutazione concernente l'introduzione di una tassa CO₂.

Il programma Energia 2000 è giunto a termine nel corso dell'anno in rassegna. Tale programma ha più o meno raggiunto gli obiettivi di produzione per le energie rinnovabili e per l'energia nucleare. L'obiettivo di risparmio per le energie fossili non è stato realizzato, a differenza di quello per l'elettricità. Le esperienze fatte con Energia 2000 e le prospettive più recenti in materia di energia mostrano che l'obiettivo stabilito per quanto concerne il CO₂ (Kyoto) può essere raggiunto solo mediante provvedimenti volontari molto più severi, l'adozione di altre prescrizioni e la riscossione di un'eventuale tassa CO₂. Per quanto concerne EnergiaSvizzera, il programma di proseguimento di Energia 2000, il Consiglio federale aveva già fissato i valori di riferimento il 14 giugno 1999. Tuttavia dovendo attendere i risultati della votazione popolare del 24 settembre 2000, l'Esecutivo non ha potuto adottare il programma EnergiaSvizzera nel corso dell'anno in rassegna come era stato pianificato. Conformemente alla decisione dell'11 dicembre 2000, il Consiglio federale effettuerà una nuova valutazione di tale programma nel rapporto succitato che deve presentare entro la fine della presente legislatura.

Il Consiglio federale ha svolto la procedura di consultazione sull'avamprogetto di una nuova legge sull'energia nucleare (LENu) dal 6 marzo al 16 giugno 2000. I lavori di revisione della legge sull'energia nucleare durano dalla metà degli anni Settanta. Sono stati più volte aggiornati in particolare a causa di iniziative popolari e di Chernobyl. Dal 1996 al 1999, diversi cicli d'incontri sono stati organizzati anche allo scopo di sbloccare la situazione in cui la politica in materia di energia nucleare si era parzialmente arenata. Questi colloqui non hanno permesso di raggiungere un accordo in diverse questioni essenziali. All'inizio di febbraio del 2000, un gruppo di esperti ha formulato una serie di raccomandazioni concernenti lo smaltimento delle scorie radioattive.

L'avamprogetto messo in discussione nel corso dell'anno in rassegna contiene proposte volte a disciplinare le principali questioni legate all'energia nucleare. Per quanto concerne la durata d'esercizio delle centrali nucleari esistenti, sono state presentate due varianti: limitazione a un periodo la cui durata deve essere fissata nel corso della consultazione e nessuna limitazione. La rielaborazione degli elementi combustibili usati e le connesse esportazioni non devono più essere autorizzate. In futuro, i trasporti aerei di materie nucleari contenenti plutonio dovranno essere vietati. Lo smaltimento si basa sul deposito in strati geologici profondi per soddisfare le esigenze di sorveglianza e di recupero facilitato delle scorie. Se le scorie non vengono recuperate, il deposito può essere trasformato in deposito geologico finale dopo una fase di osservazione abbastanza lunga. Per finanziare i costi di spegnimento e di smaltimento, l'avamprogetto di legge si fonda sull'ordinanza concernente il Fondo per lo spegnimento di impianti nucleari e sull'ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari, adottata dal Consiglio federale il 6 marzo 2000 ed entrata in vigore il 1° aprile 2000 (prima parte) e 1° gennaio 2001 (seconda parte). Occorre, inoltre, introdurre anche per il Fondo di smaltimento un obbligo di effettuare versamenti supplementari per gli altri esercenti, sul modello della responsabilità solidale, come previsto per il Fondo di spegnimento. Per i nuovi impianti nucleari, un'autorizzazione generale resta necessaria. In futuro, contro il rilascio di una simile au-

torizzazione potrà essere lanciato il referendum. Per lo spegnimento degli impianti nucleari, l'avamprogetto posto in consultazione fissa i principi e disciplina le varie fasi dell'operazione. La nuova legge sull'energia nucleare costituisce il controprogetto indiretto alle due iniziative popolari («Corrente senza nucleare» e «Moratoria più»). Con decisione del 2 ottobre 2000, il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione. Come prospettato, l'avamprogetto è molto controverso. In questa occasione, l'Esecutivo ha deciso preliminarmente di non limitare la durata d'esercizio delle centrali nucleari nel disegno di nuova legge sull'energia nucleare. Ha inoltre mantenuto il divieto di rielaborazione degli elementi combustibili usati.

Il 6 marzo 2000, il Consiglio federale ha adottato il messaggio relativo alla legge federale sulla modifica del decreto federale concernente la legge sull'energia nucleare. La validità del decreto federale del 6 ottobre 1978 concernente la legge sull'energia nucleare, che era limitata alla fine del 2000, è prorogata di 10 anni senza modifiche di contenuto ossia fino alla fine del 2010, per assicurare la transizione fino all'entrata in vigore della nuova legge sull'energia nucleare, che sicuramente non avverrà prima del 2002.

Il Parlamento ha adottato definitivamente la legge sul mercato dell'energia elettrica solo nel corso dei voti finali della sessione di dicembre; di conseguenza, non è stato possibile mettere in vigore tale legge, come previsto, nel corso dell'anno in rassegna.

2.4.2 Convenzione internazionale relativa alla protezione dell'aria, alle sostanze chimiche pericolose e alla diversità biologica – Messaggio relativo a Gen-Lex – Revisione dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio – Rapporto sullo stato dell'attuazione della strategia «Sviluppo sostenibile in Svizzera» – Messaggio concernente il decreto federale urgente sui danni causati dall'uragano Lothar – Rapporto sui danni del maltempo ottobre 2000 – Ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati

Il 1° marzo 2000, il Consiglio federale ha adottato due messaggi concernenti la ratifica di due protocolli relativi alla Convenzione ONU/ECE sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, il cui scopo è la riduzione delle emissioni di metalli pesanti e delle sostanze organiche nocive persistenti in Europa e Nordamerica. Nel Protocollo sui metalli pesanti, gli Stati firmatari si impegnano a eliminare la benzina con il piombo e a ridurre sia le emissioni causate dall'industria (ad es. acciaierie, centrali a carbone) sia i carichi causati da prodotti quali le batterie. Il Protocollo sulle sostanze organiche nocive persistenti (POP – persistent organic pollutants) riguarda una categoria di sostanze nocive non degradabili, che si accumulano in particolare nei tessuti adiposi animali contaminando in tal modo la catena alimentare umana. Il Protocollo vieta la fabbricazione e l'utilizzazione di una dozzina di pesticidi, fra cui anche il DDT. Anche gli obiettivi di riduzione delle emissioni di diossina e di altri prodotti della combustione cancerogeni sono fissati nella Convenzione. Entrambi i Protocolli non comportano per la Svizzera alcun obbligo supplementare rispetto all'attuale politica in materia di protezione dell'aria.

Con decisione del 6 settembre 2000, il Consiglio federale ha adottato una modifica dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1), entrata in vigore il 1° ottobre. La modifica prevede un'armonizzazione con le prescrizioni più rigorose dell'UE per le persone, gli autofurgoni e per i veicoli utilitari pesanti.

Il 18 ottobre 2000, il Consiglio federale ha adottato la Convenzione sulla procedura d'assenso prelimi-

nare in conoscenza di causa per determinati prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, trasmessa in seguito al Parlamento per la ratifica. Secondo tale Convenzione, per prodotti chimici particolarmente pericolosi s'intendono sostanze la cui utilizzazione è vietata o severamente limitata in almeno due Paesi di diverse regioni. Attualmente si tratta di 22 pesticidi e 5 prodotti chimici industriali. A queste sostanze è applicabile il principio dell'assenso preliminare in conoscenza di causa (inglese: Prior Informed Consent, abbreviato PIC). Detta Convenzione è designata quale Convenzione PIC di Rotterdam. La Convenzione aiuterà i Paesi in sviluppo a limitare i rischi per l'uomo e l'ambiente nell'utilizzazione di sostanze chimiche pericolose. La Svizzera si adopererà affinché il Segretariato della Convenzione abbia sede a Ginevra.

Con decisione del 3 maggio 2000, il Consiglio federale ha deciso di firmare nell'ambito della Convenzione sulla diversità biologica il Protocollo di Cartagine sulla sicurezza biologica, decisione a cui ha dato seguito il 24 maggio 2000. Questo Protocollo è il primo accordo internazionale che disciplina a livello mondiale le questioni di sicurezza in relazione all'utilizzazione, alla manipolazione e al trasferimento di organismi modificati a livello biotecnologico.

Il Consiglio federale ha preso decisioni materiali di principio il 19 gennaio 2000 e adottato il 1° marzo 2000 il messaggio Gen-Lex. Quest'ultimo concretizza l'articolo 120 della nuova Costituzione federale. Il progetto contiene una modifica della legge sulla protezione dell'ambiente e di altre leggi diverse, come la legge sulla protezione degli animali e la legge sull'agricoltura. Con Gen-Lex vengono colmate lacune giuridiche nella tecnologia genetica non umana. L'obiettivo principale è la protezione dell'uomo e dell'ambiente, la tutela della molteplicità biologica e la sua utilizzazione sostenibile, come pure il rispetto della dignità di animali e vegetali. Il pacchetto Gen-Lex prevede la responsabilità del produttore di organismi geneticamente modificati con un termine di prescrizione di 30 anni dall'insorgere del danno o dalla prima messa in commercio di tali prodotti. Con questo progetto, la Commissione federale d'etica per l'ingegneria genetica nel settore non umano avrà una base legale.

Il 19 giugno 2000, nell'ambito della revisione del-

l'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio, entrata in vigore il 1° agosto 2000, il Consiglio federale ha potenziato la protezione delle varietà e dei biotopi. Lo strumento in campo ecologico delle specie indicatrici per la designazione di spazi vitali degni di protezione è stato sostituito da un elenco dei tipi di spazio vitale degno di protezione. Inoltre, si chiede di provvedere alla sorveglianza delle varietà biologiche e di esaminare con controlli l'esecuzione dei provvedimenti legali e la loro efficacia. Tutti i Cantoni e la grande maggioranza delle associazioni interessate hanno approvato queste novità. Non comportano costi supplementari e semplificano l'attuazione dell'ordinanza dal profilo pratico.

Contrariamente a quanto pianificato, nell'anno in rassegna il Consiglio federale non ha potuto adottare l'inventario degli anfibi né decidere in merito all'inclusione delle zone antistanti i ghiacciai nell'inventario delle zone golenali, poiché l'appianamento delle divergenze con i Cantoni ha potuto essere concluso solo in ritardo rispetto al termine previsto. Da allora, questi due oggetti sono molto progrediti.

L'11 dicembre 2000, il Consiglio federale ha preso atto del rapporto intermedio «Visione d'assieme sullo stato dell'attuazione della strategia «Sviluppo sostenibile in Svizzera» del 9 aprile 1997 e deciso sul seguito dei lavori. Il predetto rapporto offre una visione globale dei lavori in corso e getta uno sguardo sulle attività future, compresa l'esecuzione delle nuove disposizioni costituzionali.

Il 26 dicembre 1999 l'uragano Lothar si è abbattuto sulle foreste svizzere provocando danni d'entità mai registrata prima. Nel messaggio concernente il decreto federale urgente sui danni causati dall'uragano Lothar, il Consiglio federale ha pertanto deciso il 16 febbraio 2000 un pacchetto di misure d'aiuto per far fronte ai danni pari a 483 milioni di franchi

per le foreste, a cui si aggiungono altri 90 milioni di franchi per provvedimenti in altri settori (ad es. EnergiaSvizzera, Ferrovie, alberi da frutta). Per quanto riguarda l'aiuto alle foreste, l'accento è stato posto su misure che, da un lato, proteggono le parti di foreste rimaste intatte dalle conseguenze dell'uragano e, dall'altro, contribuiscono a rimboscare le parti distrutte e infine su misure intese a impedire il crollo del mercato del legno.

L'11 dicembre 2000, nell'ambito del rapporto «Danni del maltempo ottobre 2000» il Consiglio federale ha deciso per riparare i danni delle inondazioni nei Cantoni Vallese, Ticino e Vaud di chiedere al Parlamento contributi federali pari a circa 150 milioni di franchi. Questi mezzi saranno autorizzati per il tramite del preventivo ordinario; si rinuncia a un relativo messaggio. La catastrofe del maltempo ha causato un danno complessivo di 670 milioni di franchi.

Il 5 aprile 2000 il Consiglio federale ha adottato l'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi) e deciso la sua entrata in vigore per il 1° gennaio 2001. Il deposito di rifiuti in Svizzera e la loro esportazione per il deposito all'estero saranno quindi gravati da una tassa. In tal modo, si intende procedere al risanamento dei siti contaminati. La persona responsabile della contaminazione di un sito deve pagare per il suo risanamento. Se questa non può più essere identificata o non può pagare, il Cantone deve sopportare i costi di risanamento. La Confederazione si fa carico in questo caso e nel risanamento delle deponie del 40 per cento dei costi. La Confederazione prevede un onere di circa 30 milioni di franchi all'anno. Il Consiglio federale si prefigge in tal modo di risanare il più rapidamente possibile i siti contaminati pericolosi. Questo problema non dev'essere addossato alle generazioni future per mancanza di mezzi finanziari.

2.4.3 Esecuzione dell'accordo sui trasporti e dei provvedimenti accompagnatori – Inizio della fase principale della costruzione della NFTA – Raccordi alla rete europea ad alta velocità – Seguìto Ferrovia 2000 (2a tappa) – Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (parti I-IIIb) – Ordinanza sul risanamento fonico e ordinanza sull'infrastruttura aeronautica

Il 12 marzo 2000, popolo e Cantoni hanno respinto chiaramente l'iniziativa popolare «per il dimezzamento del traffico stradale motorizzato, allo scopo di salvaguardare e di migliorare gli spazi vitali (iniziativa per dimezzare il traffico)». Il Consiglio federale ha pertanto proseguito nell'anno in rassegna la sua politica dei trasporti.

Il 1° novembre 2000, nell'ambito dell'esecuzione dell'accordo sui trasporti terrestri, ha deciso di introdurre la TTPCP, il limite di peso delle 34 tonnellate, il contingente delle 40 tonnellate, quello dei viaggi a vuoto e dei viaggi con carichi leggeri quale pacchetto per il 1° gennaio 2001. È stata decisa la concessione dei contingenti prima dell'entrata in vigore dell'accordo sui trasporti terrestri per facilitare l'accettazione della TTPCP sia nell'UE sia in Svizzera. Inoltre, sono stati adottati i testi legislativi d'esecuzione relativi ai contingenti (ordinanza sui contingenti per i viaggi di veicoli), all'attuazione tecnica del limite delle 34 tonnellate (modifica dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali e l'ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale) e all'ammissione alla professione di trasportatore su strada (OATVM).

Per quanto riguarda la NFTA, il Consiglio federale ha deciso il 12 gennaio 2000 che la galleria di base dello Zimmerberg, come prevista nel decreto sul transito alpino, sarà iniziata solo nella seconda fase di costruzione a partire dal 2006 e non anticipata, dato che in particolare il finanziamento alternativo non adempie completamente le condizioni richieste dal Consiglio federale. Il 19 giugno 2000, il Consiglio federale ha fissato il tracciato della NFTA nel Cantone Uri. Dopo aver ponderato i vari interessi in gioco, esso è giunto alla conclusione che la variante di montagna proposta dal Cantone non soddisfa i requisiti

tecnici necessari per una NFTA efficiente e si è quindi pronunciato per la variante di valle. Tuttavia, per quelle sezioni che saranno realizzate al più presto tra 20 o 30 anni, si esamineranno nei prossimi anni diverse varianti di tracciato, fra l'altro la variante di montagna. Inoltre, il Consiglio federale ha liberato il 28 giugno 2000 i crediti d'opera della prima fase del credito complessivo della NFTA. Si tratta di 9,7 miliardi di franchi previsti per la costruzione della galleria di base del Lötschberg e del San Gottardo, il potenziamento della Surselva, il cantiere sotterraneo di raccordo Nidelbad, i potenziamenti urgenti sulla tratta San Gallo – Arth Goldau e quelli sulle linee d'accesso dell'asse del Lötschberg. I rimanenti 2,9 miliardi di franchi del credito complessivo della NFTA rimangono bloccati per la seconda fase.

Il 13 settembre 2000, il Consiglio federale ha adottato i messaggi concernenti gli accordi bilaterali con l'Italia e la Francia sui raccordi a sud e a ovest della Svizzera alla rete europea ad alta velocità. Questi accordi si prefiggono di garantire a lungo termine l'efficienza delle tratte meridionali d'accesso alla NFTA e di rivalutare le tratte d'accesso nella Svizzera occidentale alla rete francese ad alta velocità. Nessuno di questi due accordi contiene progetti di costruzione dettagliati, ma, come l'accordo con la Germania già esistente, sono accordi quadro che assicurano in maniera coordinata la pianificazione a lungo termine dell'infrastruttura ferroviaria fra la Svizzera e gli Stati limitrofi interessati. Mentre il finanziamento delle misure riguardo ai raccordi a ovest è garantito per il tramite del fondo FTP, per i raccordi a sud sono possibili diverse possibilità di finanziamento fra l'altro nell'ambito della seconda tappa di Ferrovia 2000.

Il 31 maggio 2000, il Consiglio federale ha definito l'ulteriore seguito per la seconda tappa di Ferrovia 2000. Entro la fine del 2002 dovrà essere pronto l'avamprogetto per la consultazione. Il Consiglio federale trasmetterà il messaggio al Parlamento nel 2004. Con la seconda tappa di Ferrovia 2000 si intende promuovere ulteriormente a livello nazionale il trasporto pubblico di passeggeri (ferrovia e strada). Per la seconda tappa è previsto nel fondo dei grandi progetti ferroviari un limite di spesa di 5,9 miliardi di franchi.

Il 18 ottobre 2000, il Consiglio federale ha approvato le parti I-IIIb del piano settoriale dell'infrastruttura

tura aeronautica (PISA). Gli obiettivi direttori sono l'integrazione del traffico aereo nel sistema globale dei trasporti, la protezione dell'ambiente globale, l'utilizzazione efficiente dell'infrastruttura aeronautica e la sintonizzazione a livello della sistemazione del territorio. Il PISA si prefigge in primo luogo di concertare in maniera ottimale la politica dei trasporti aerei con la politica dei trasporti svizzera ed europea. I diversi modi di trasporto devono essere utilizzati secondo i loro vantaggi e svantaggi e correlati fra di loro in maniera adeguata. A tal proposito, le più importanti possibilità d'influenza risiedono nello sviluppo della rete europea ad alta velocità, con cui si persegue un trasferimento giudizioso alla ferrovia del traffico aereo sulle brevi tratte.

Il 12 aprile 2000, il Consiglio federale ha modificato l'ordinanza contro l'inquinamento fonico e l'ordi-

nanza sull'infrastruttura aeronautica, ponendole in vigore per il 1° maggio 2000. Queste fissano i valori limite per gli aeroporti nazionali. Laddove i valori limite delle immissioni sono superati, occorre installare finestre antirumore e non si possono costruire nuove abitazioni. Il divieto di volo notturno è stato in tal modo meglio sancito a livello giuridico. Da allora, in questa fascia oraria i decolli e gli atterraggi di velivoli particolarmente rumorosi sono vietati. Dopo il traffico ferroviario e quello stradale, anche per il traffico aereo sono stati quindi definiti valori limite di rumore specifici. Con decisione dell'8 dicembre 2000 (1A.282/1999), il Tribunale federale ha stabilito che i valori limite d'inquinamento fonico non erano applicabili agli aeroporti nazionali. Il Consiglio federale deve quindi nuovamente fissare detti valori limite.

2.5 Società dell'informazione e media

2.5.1 Consultazione in merito alla nuova legge sulla radiotelevisione

Il 19 gennaio 2000, il Consiglio federale ha preso la decisione di principio di creare una base legale nel settore della radiodiffusione. In pari tempo, ha adottato una serie di direttive in materia di politica massmediatica. Su questa base, nell'anno in rassegna è stato elaborato un avamprogetto per una legge sulla radiotelevisione (LRTV) completamente riveduta, per il quale il Consiglio federale ha avviato una consultazione con decisione del 20 dicembre 2000. Il testo in consultazione parte dal presupposto che la fusione fra radiodiffusione e telecomunicazione (convergenza), la crescente internazionalizzazione della radiodiffusione e non da ultimo il suo controllo da parte di attori orientati soprattutto al profitto economico limitano viepiù l'influenza dello Stato e l'autonomia nazionale nel campo radiofonico e televisivo. Un'efficace regolamentazione deve pertanto promuovere in maniera mirata il settore centrale del servizio pubblico e in pari tempo destituire ampiamente gli altri operatori della radiodiffusione nel mercato. Grazie a una concentrazione mirata del mandato di prestazione e dei mezzi disponibili (canoni di ricezione) sulla SSR si vuole garantire un Service public conforme alla Costituzione, che offra per tutte le regioni linguistiche programmi equivalenti, esaustivi dal profilo contenutistico, che possano essere diffusi su tutto il territorio e siano in grado di tenere testa in Svizzera

alla concorrenza internazionale. Il privilegio sul piano del finanziamento e anche della diffusione giustifica il rigido corsetto di norme giuridiche di cui è stata vestita la SSR con la nuova legge: si prevede un nuovo comitato che controlli il rispetto del Service public nei programmi. Inoltre, la SSR sottostà a un obbligo d'autorizzazione per attività fuori programma o a una particolare vigilanza finanziaria. D'altro canto, agli operatori radiotelevisivi privati è garantito un accesso facilitato al mercato e un margine di manovra economico più ampio, fra l'altro grazie alla rinuncia all'obbligo della concessione e a regole di concorrenza liberalizzate. Il divieto assoluto della pubblicità di bevande alcoliche è tuttavia mantenuto. Questo margine di manovra è ulteriormente ampliato, dal momento che la SSR gode rispetto ai privati di minori possibilità di pubblicità e sponsor. La convergenza è considerata adottando un disciplinamento unitario di tutti i mezzi di diffusione e una nuova organizzazione delle autorità. Oltre all'emanazione di norme giuridiche e agli interessi internazionali, il Consiglio federale dovrà in futuro limitarsi alla concessione della SSR, mentre una nuova commissione delle telecomunicazioni e dei media elettronici dovrà occuparsi di tutti gli altri compiti nell'ambito della radiodiffusione e delle telecomunicazioni e quindi riunire sotto uno stesso tetto i compiti attuali della Commissione federale delle comunicazioni, dell'UFCOM e dell'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR).

2.5.2 Programma pluriennale statistico della Confederazione

Il 1° marzo 2000, il Consiglio federale ha approvato il programma pluriennale statistico della Confederazione 1999–2003. È stato presentato per conoscenza alle Camere federali e pubblicato. Oltre alla valutazione del programma pluriennale 1995–1999, il programma contiene gli obiettivi generali della statistica federale 1999–2003 nonché le attività e i progetti correnti dell'attuale legislatura. Fra gli obiettivi più importanti della statistica federale figurano l'armonizzazione o la coordinazione di registri cantonali e comunali (attuazione dell'art. 65 cpv. 2 Cost.), nonché l'utilizzazione sempre più frequente di dati amministrativi per sgravare gli interessati. I fornitori di

dati (in particolare le aziende intervistate) devono pure essere sgravati, offrendo loro la possibilità su vasta scala di allestire rapporti via internet. La collaborazione fra i diversi produttori di statistiche dev'essere rafforzata sul piano nazionale e internazionale. Dopo la conclusione degli accordi bilaterali occorre completare l'eurocompatibilità nel campo della statistica ufficiale. L'informazione statistica dev'essere migliorata in settori importanti dove il margine di manovra politico è al momento attuale particolarmente ampio (sanità, sicurezza sociale, reddito, costo della vita, formazione, mobilità e ambiente). Alla luce di un orientamento più marcato all'utenza occorre elaborare presentazioni globali e scenari statistici, come pure sistemi d'indicatori integrati e diffondere viepiù su internet i risultati statistici.

2.6 Istituzioni dello Stato

2.6.1 Conclusione della riforma del governo e dell'amministrazione (compresa adozione dell'ordinanza d'esecuzione alla legge sul personale federale nonché rettifica dei vecchi oneri della CPC e adozione dell'ordinanza d'esecuzione alla legge sulla CPC) – Riforma della direzione dello Stato – Attuazione della riforma giudiziaria con la legge sul Tribunale federale – Principio di pubblicità

Per quanto riguarda la conclusione della riforma del governo e dell'amministrazione vi abbiamo informato nel Capitolo primo del presente rapporto. Nell'ambito del progetto NOVE IT (riorganizzazione dell'informatica e delle telecomunicazioni nell'Amministrazione federale), il Consiglio federale ha adottato il 23 febbraio 2000 il messaggio concernente i crediti d'impegno e i crediti quadro per l'attuazione delle misure decise nonché l'ordinanza con la relativa direttiva sull'informatica e le telecomunicazioni nell'Amministrazione federale. Infine, il 18 ottobre 2000, ha potuto adottare la direttiva informatica dell'Amministrazione federale, con la quale sono stati fissati obiettivi e principi per l'impiego delle nuove

tecniche d'informazione e telecomunicazione (NTIT) nell'Amministrazione federale e il relativo sviluppo a medio e lungo termine.

L'elettorato ha accettato il 26 novembre 2000 la nuova legge sul personale federale (LPF). Immediatamente dopo sono iniziati i negoziati sulle disposizioni d'esecuzione alla LPF (ordinanza quadro alla LPF, ordinanza sul personale federale) con le parti sociali. Dato che, sulla base dell'articolo 15 della legge sulle FFS, il Consiglio federale aveva già autorizzato il 16 febbraio 2000 le FFS a elaborare un contratto collettivo di lavoro (CCL), il 20 dicembre 2000 ha potuto entrare in vigore la LPF e la relativa ordinanza quadro per il datore di lavoro FFS. Per la Posta e l'Amministrazione generale della Confederazione, l'entrata in vigore non è stata ancora decisa.

La rettifica dei vecchi oneri della Cassa pensioni della Confederazione (CPC), in particolare nei settori degli incartamenti degli assicurati e della contabilità, deve avvenire entro la fine del 2000. In tal modo vi sono le condizioni per una riduzione del conto speciale CPC 2000 senza restrizioni e riserve. I risultati della revisione rimangono riservati.

La legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione è stata adottata dalle Camere fede-

rali il 23 giugno 2000 e contro di essa non è stato lanciato il referendum. Sono stati elaborati i primi disegni delle disposizioni d'esecuzione relative alla legge sulla CPC. I lavori in seno all'Amministrazione erano tuttavia più complessi di quanto inizialmente previsto, ragione per cui non hanno potuto essere conclusi nell'anno in rassegna. Per contro, il Consiglio federale ha preso atto l'11 dicembre 2000 della concezione di dettaglio giuridico-aziendale per una nuova cassa pensioni della Confederazione, PUBBLICA.

Per quanto riguarda la riforma della direzione dello Stato e l'attuazione della riforma giudiziaria si veda il Capitolo primo del presente rapporto.

Infine, il Consiglio federale ha avviato il 19 aprile 2000 la consultazione in merito alla legge federale sulla pubblicità nell'Amministrazione («principio di pubblicità»). Il disegno di legge si prefigge di facilitare all'opinione pubblica l'accesso a documenti ufficiali e di promuovere in tal modo la trasparenza nell'amministrazione. A ogni persona dev'essere concesso il cosiddetto «diritto d'accesso a documenti e informazioni», vale a dire essa può esigere di consultare documenti ufficiali o di avere informazioni su tali documenti. In tal modo, si dovrà introdurre nell'Amministrazione federale il principio di pubblicità con riserva del segreto. Detto «diritto d'accesso a documenti e informazioni» non esiste tuttavia senza re-

strizioni, ma può essere limitato, differito nel tempo o rifiutato completamente, se interessi preponderanti pubblici o privati vi si oppongono. Il disegno di legge prevede per l'accesso a documenti ufficiali una procedura semplice, rapida e di regola gratuita. Qualora l'accesso non sia garantito nella misura richiesta, la persona richiedente può rivolgersi a un ufficio di conciliazione. Se non si giunge ad alcuna intesa, occorre seguire la procedura ordinaria (emanazione di una decisione, eventualmente con procedura di ricorso).

Il messaggio relativo alla revisione parziale del CC (informatizzazione della tenuta del registro dello stato civile) non ha potuto essere terminata entro il termine stabilito a causa di ulteriori colloqui con i Cantoni.

Il 12 marzo 2000, popolo e Cantoni hanno respinto sia l'iniziativa popolare «per accelerare la democrazia diretta (termini di trattazione per le iniziative popolari in forma di progetto elaborato)» sia l'iniziativa popolare «per un'equa rappresentanza delle donne nelle autorità federali (iniziativa 3 marzo)». Inoltre, popolo e Cantoni hanno respinto il 24 settembre 2000 anche l'iniziativa popolare «Più diritti per il Popolo grazie al referendum con controproposta (referendum propositivo)».

2.6.2 Preparazione delle basi giuridiche per la costituzione e il finanziamento della Fondazione Svizzera Solidale

Con decisione del 12 aprile 2000, il Consiglio federale ha adeguato il diritto d'ordinanza e posto in vigore la nuova legge sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento per il 1° maggio 2000. In pari tempo è stata anche riveduta l'ordinanza sulle monete. In tal modo, il Consiglio federale ha terminato i lavori per abrogare il vincolo del franco all'oro e permettere alla Banca nazionale svizzera (BNS) di iniziare le vendite d'oro a partire dalla metà dell'anno.

Con il messaggio del 17 maggio 2000, il Consiglio federale ha presentato al Parlamento un disegno di disposizione costituzionale in merito all'utilizzazione dell'oro della Banca nazionale svizzera, come pure un disegno di legge federale per la Fondazione Svizzera Solidale. La disposizione transitoria relativa all'articolo 99 Cost. (politica valutaria e monetaria) presentata dal Consiglio federale attribuisce al legislatore la competenza di disciplinare l'utilizzazione del ricavato della vendita di 1300 tonnellate di oro della BNS. In virtù di questa disposizione transitoria, il controvalore di 500 tonnellate di oro dovrà servire a costituire la Fondazione Svizzera Solidale. Questo è quanto richiesto dal Consiglio federale con il disegno di legge sulla fondazione, presentato anch'esso. Con la Fondazione Svizzera solidale si vuole creare uno strumento inteso a rafforzare la solidarietà in Svizzera e all'estero. Detta fondazione avrà per il momento una durata di 30 anni. In primo luogo intende concentrarsi su progetti che, agendo in maniera sostenibile, fanno sì che non si manifestino miseria, violenza né

povertà. In tal modo si distingue da azioni di salvataggio e aiuto, già svolte da numerose organizzazioni competenti e importanti. Questa Fondazione non sostiene singole persone, bensì progetti e collabora con i rispettivi responsabili. Parimenti, non intende sostituire l'offerta esistente, ma completare le lacune nella rete sociale, per le quali altrimenti non vi sarebbe alcun finanziamento.

Il Consiglio federale ha inoltre eseguito dal 28 giugno al 31 ottobre 2000 una consultazione in merito al modo d'utilizzazione delle rimanenti 800 tonnellate di oro della BNS. A tale proposito ha messo sul tavolo della discussione due possibilità. La prima proposta prevede il finanziamento di misure di formazione nel settore delle nuove tecnologie d'informazione e di comunicazione. Per questo scopo saranno impiegati i proventi che si conseguiranno dal patrimonio speciale, dopo la sua scorporazione dalla BNS sino alla fine del 2004 o 2005, e che ammonteranno almeno a 600 milioni di franchi. Infine, i proventi saranno impiegati per finanziare le prestazioni transitorie nell'ambito dell'AVS. Queste prestazioni transitorie sono intese ad attenuare gli effetti indesiderati di natura socio-politica che si possono manifestare a seguito dei necessari adeguamenti strutturali dell'AVS. La seconda proposta intende utilizzare il patrimonio speciale per ridurre i debiti della Confederazione e dei Cantoni. A tale proposito, i mezzi sarebbero ripartiti tra Confederazione e Cantoni secondo una chiave di riparto per gli istituti d'emissione, sancita nella Costituzione, la quale prevede di attribuire un terzo del patrimonio speciale alla Confederazione e due terzi ai Cantoni.

3 La Svizzera, una patria per tutti i suoi abitanti

– un'identità per tutte le generazioni

3.1 Sicurezza sociale e sanità

3.1.1 Messaggi per il consolidamento dell'AVS e della previdenza professionale – Procedura di consultazione relativa alla 4ª revisione dell'AI – Revisione parziale della legge sull'assicurazione malattie relativa al nuovo ordinamento del finanziamento ospedaliero – Procedura di consultazione relativa alla revisione della legge sulla disoccupazione – Seguito dei lavori nell'ambito del mandato costituzionale relativo alla parità di trattamento dei disabili

Il 2 febbraio 2000 e il 1° marzo 2000 il Consiglio federale ha licenziato i messaggi relativi rispettivamente all'11ª revisione dell'AVS e alla 1ª revisione della LPP. Il 12 aprile 2000 ha svolto un colloquio sulle prospettive a lungo termine dell'AVS sino al 2025. Le due revisioni sono trattate nel Capitolo primo del presente rapporto.

La 4ª revisione dell'AI è stata sottoposta a consultazione dal 28 giugno 2000 sino alla metà di settembre. Lo scopo della revisione è di consolidare finanziariamente a lungo termine l'assicurazione contro l'invalidità, di adeguare determinati settori di prestazioni, nonché di migliorare le strutture e le procedure dell'AI. Per quanto concerne le misure di risparmio, la revisione prevede in particolare di non concedere nuove rendite complete e di sopprimere le rendite per casi di rigore, istituendo in contropartita il diritto alle prestazioni complementari anche per i beneficiari di quarti di rendita. L'introduzione di un'indennità di assistenza consentirà di sostituire l'attuale sistema – complicato e in parte ingiusto – di rendite per disabili che necessitano di cure e assisten-

za. Un servizio medico regionale sorveglierà le procedure di accertamento, al fine di garantire una valutazione delle domande di prestazioni per quanto possibile unitaria in tutto il Paese.

Il 18 settembre 2000 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio relativo alla 2ª revisione della legge sull'assicurazione malattie (LAMal), incentrata sul nuovo ordinamento del finanziamento ospedaliero. In futuro, le prestazioni obbligatorie previste della LAMal in caso di cura ospedaliera saranno coperte in parti uguali dall'assicurazione malattie sociale e dai Cantoni. Questa norma si applicherà agli ospedali iscritti nel relativo elenco del Cantone di domicilio dell'assicurato, indipendentemente dalla copertura assicurativa di quest'ultimo. A breve termine, le riforme comporteranno un sensibile aumento dei costi a carico dei Cantoni. Da quando è entrata in vigore la LAMal, i Cantoni e gli assicuratori malattie non sono mai riusciti ad accordarsi sulla partecipazione dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai trattamenti ospedalieri extracantonali indicati dal profilo medico. Nel dicembre 1997, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha deciso, in due sentenze di principio, che i Cantoni devono partecipare ai costi dei ricoveri fuori Cantone in ospedali pubblici o sussidiati dagli enti pubblici, indipendentemente dal reparto. Nel contempo ha altresì statuito che tale obbligo non può essere applicato agli ospedali non sussidiati. Il TFA non si è invece pronunciato sulla partecipazione dei Cantoni alle cure dispensate nel Cantone di domicilio ai pazienti con una copertura complementare. La revisione parziale dovrebbe consentire di risolvere definitivamente le incertezze sorte in seguito all'entrata in vigore della nuova LAMal, tanto più che al termine di quest'anno si estinguerà

l'accordo del 1998 fra i Cantoni e gli assicuratori malattie relativo al finanziamento del soggiorno ospedaliero di pazienti con copertura privata o semiprivata. Con il nuovo sistema, i costi non potranno più essere trasferiti fra le parti in causa, cosicché sia l'assicurazione malattia sociale sia i Cantoni saranno interessati in egual misura a controllare i costi delle ospedalizzazioni. Il Consiglio federale ha invece rinunciato a sopprimere l'obbligo di contrarre dopo aver sottoposto a consultazione una relativa proposta. Prevede invece di obbligare gli assicuratori a offrire in tutto il Paese forme assicurative particolari, basate su una scelta limitata di fornitori di prestazioni.

Il 18 settembre 2000 il Consiglio federale ha messo in vigore per il 1° gennaio 2001 le modifiche relative alla 1ª revisione parziale della LAMal approvate dal Parlamento il 24 marzo 2000. La disposizione sul cambiamento dell'assicuratore è invece già entrata in vigore il 1° ottobre 2000.

Il 26 novembre 2000 popolo e Cantoni hanno respinto l'iniziativa popolare «per costi ospedalieri più bassi».

Sulla base di una decisione del Consiglio federale del dicembre 1999 è stato elaborato un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «parità di diritti per i disabili». Da giugno sino all'inizio di settembre 2000, le cerchie interessate hanno avuto l'opportunità di pronunciarsi sul disegno posto in consultazione. Il controprogetto adottato dal Consiglio federale l'11 dicembre 2000 prevede di sancire a livello di legge i diritti soggettivi all'accesso a edifici, installazioni e servizi. Il campo d'applicazione è limitato agli edifici e agli impianti costruiti o completamente riattati

dopo l'entrata in vigore della legge. Per l'infrastruttura dei trasporti pubblici è previsto un termine di adeguamento di 20 anni e una partecipazione finanziaria complessiva della Confederazione pari a 300 milioni di franchi. Per quanto concerne i privati, è previsto un divieto di discriminazione ma nessun obbligo di fornire prestazioni particolari. Il Consiglio federale è obbligato a emanare norme tecniche per le imprese di trasporto concessionate che tengano conto delle esigenze dei disabili. Le organizzazioni di aiuto ai disabili avranno diritto di ricorso nei settori in cui la Confederazione svolge una procedura di approvazione dei piani o rilascia concessioni.

Con la partecipazione di una Commissione peritale composta di rappresentanti delle parti sociali, dei Cantoni, degli Uffici del lavoro, delle Casse e del settore scientifico, nel primo semestre 2000 è stato elaborato un progetto di revisione della legge sulla disoccupazione, la cosiddetta revisione LADI 2003. Il Consiglio federale ha preso atto del progetto il 18 settembre 2000, avviando nel contempo la procedura di consultazione. Per quanto concerne il finanziamento, sono previsti provvedimenti per pareggiare i conti al di là di un ciclo congiunturale. Il Consiglio federale prevede inoltre di portare il periodo di contribuzione minimo che dà diritto alle indennità da sei a dodici mesi. La durata delle prestazioni sarà anch'essa ridotta dalle attuali 520 a 400 indennità giornaliere, anche se per i lavoratori più anziani e i beneficiari di rendite AI e LAINF sarà mantenuto il diritto attuale. La procedura di consultazione si è conclusa nel dicembre 2000. Al momento si stanno valutando i risultati.

3.1.2 Elaborazione e sviluppo di una politica sanitaria nazionale – Revisione della legge sugli stupefacenti – Provvedimenti per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze – Messaggio sulla ratifica della Convenzione di bioetica e del Protocollo sulle clonazioni

Il 5 luglio dell'anno in rassegna, il Consiglio federale ha approvato le basi della futura politica nazionale della salute. In particolare, ha preso atto dei temi d'approfondimento proposti dalla Confederazione e dai Cantoni in occasione della seconda seduta costitutiva del 29 maggio 2000 e ha approvato il seguito dei lavori. Durante i preparativi è stata anzitutto affrontata la questione dell'«empowerment» della popolazione: i cittadini devono essere informati su come rinforzare la propria salute, ma anche su come avvalersi del sistema di previdenza sanitaria in modo ragionevole e efficiente dal profilo dei costi. Il secondo tema è costituito dalla salute psichica: fisicamente fra le più sane al mondo, la popolazione svizzera non gode di una condizione altrettanto favorevole dal profilo mentale. Occorre pertanto agire congiuntamente al fine di conseguire dei miglioramenti in questo delicato ambito. Il terzo tema è costituito dai criteri per la pianificazione dell'offerta: l'esempio della medicina di punta illustra chiaramente come sia elevato il bisogno di controllo e pianificazione nell'ambito dell'offerta di prestazioni curative. La Confederazione e i Cantoni hanno inoltre deciso di istituire un osservatorio della salute, ossia uno strumento per osservare e documentare la situazione in Svizzera in materia di salute e sistema sanitario. Le modalità concrete e il finanziamento non sono ancora state definite.

Il 2 ottobre 2000 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione relati-

va alla revisione della legge sugli stupefacenti, di cui terrà conto nell'elaborazione del pertinente messaggio. In quanto strategia nazionale, la politica dei quattro pilastri della Confederazione costituirà il fondamento della nuova normativa. Un'ulteriore innovazione è la differenziazione fra droghe leggere e droghe pesanti. Prevedendo di applicare il principio di opportunità non al caso singolo ma a titolo generico, si conferisce alla legge un carattere di novità assoluta a livello nazionale.

Il 23 febbraio 2000, il Consiglio federale ha preso atto di come la nuova prassi in materia di sussidi dell'Al risultante dalla giurisprudenza del Tribunale federale abbia provocato difficoltà finanziarie a diversi istituti terapeutici orientati verso l'astinenza. Negli anni 1999 e 2000 la Confederazione è pertanto intervenuta stanziando aiuti transitori per 15 milioni di franchi annui. Nel contempo è stato elaborato un nuovo modello di finanziamento di questi istituti, che sarà introdotto progressivamente nel 2001/2002.

Per quanto concerne il programma di prevenzione del tabagismo 2001–2005 è stata svolta una procedura di consultazione. Il Consiglio federale non ha ancora preso atto dei risultati.

La ratifica della Convenzione di bioetica deve essere rinviata sino al momento in cui entrerà in vigore la legge sui trapianti, poiché le riserve sono possibili soltanto in relazione a una disposizione legale definita e vigente. Il 22 novembre 2000, il Consiglio federale ha deciso di elaborare il messaggio relativo alla Convenzione contemporaneamente al messaggio concernente la legge sui trapianti (metà 2001).

Il 12 marzo 2000, popolo e Cantoni hanno respinto l'iniziativa popolare «per la protezione dell'essere umano dalle manipolazioni nella tecnologia riproduttiva (iniziativa per una riproduzione rispettosa della dignità umana)».

3.2 Equilibrio regionale

3.2.1 Esame dei risultati della procedura di consultazione sulla nuova perequazione finanziaria – Provvedimenti d’accompagnamento di politica regionale in seguito alle decisioni di principio relative a Swisscom/La Posta – Programma d’attuazione 2000–2003 della politica di ordinamento del territorio – Decreto federale a favore delle zone di rilancio economico – Aiuti federali per migliorare le condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna

Il 3 maggio 2000 il Consiglio federale ha preso atto dell’esaustivo rapporto relativo ai risultati della consultazione – svoltasi dal 14 aprile al 30 novembre 1999 – sulla nuova perequazione finanziaria (NPF). Nel complesso, i partecipanti si sono espressi a favore del progetto. In particolare sono state inoltrate numerose proposte di modifica relative ai singoli settori della riforma, che a loro volta hanno reso necessari ulteriori adeguamenti. Per quanto concerne la nuova suddivisione dei compiti, i nuovi strumenti e le proposte redazionali concrete, durante l’anno in rassegna i lavori sono stati in gran parte ultimati. Occorrerà invece ancora chiarire alcune questioni nell’ambito delle ripercussioni finanziarie che l’intero pacchetto avrà sui 26 Cantoni. Più precisamente sarà necessario definire il nuovo indice delle risorse e affinare la perequazione delle risorse. Al fine di determinare in che misura gli strumenti e i provvedimenti proposti consentano effettivamente di conseguire gli obiettivi prefissati è stato commissionato uno studio. Per impostare definitivamente il nuovo modello e redigere il messaggio occorrerà pertanto attendere sino alla presentazione dei risultati. Il 2 ottobre 2000 il Consiglio federale ha preso atto della proposta dell’organizzazione di progetto di agevolare il passaggio alla nuova perequazione finanziaria mediante un aiuto transitorio. Nella sua risposta alla mozione 00.3438 del 27 novembre 2000 ha dato la propria approvazione di principio a questo proposito, riservandosi tuttavia di esprimersi sulla modalità soltanto al momento della redazione del messaggio.

In relazione alle decisioni di principio relative a

Swisscom/La Posta del 13 giugno 2000 (cfr. n. 2.2 del presente rapporto), il Consiglio federale ha prospettato di introdurre provvedimenti d’accompagnamento di politica regionale. Da una parte riconosce che i processi in corso sono necessari per garantire la crescita e la qualità della piazza economica svizzera. D’altro canto, l’inasprirsi della concorrenza obbliga gli ex monopoli di Stato a ridimensionare la rete di distribuzione e la presenza di uffici sul territorio. Questa trasformazione delle capacità tocca le regioni periferiche in misura maggiore dei centri, nei quali anche i nuovi fornitori di prestazioni offrono posti di lavoro. Per questo motivo, il 23 agosto 2000 il Consiglio federale ha proposto alle Camere federali un pacchetto di 80 milioni di franchi per provvedimenti di politica regionale nei Cantoni particolarmente colpiti dalle ristrutturazioni di Swisscom, delle FFS e della Posta. In tal modo, la Confederazione vuole poter promuovere progetti sino al 2004 al fine di rafforzare la competitività di queste regioni, contribuendo alla creazione di valore aggiunto e contrastando di conseguenza la perdita di posti di lavoro nelle regioni meno favorite dalle nuove evoluzioni.

Il 2 ottobre 2000 il Consiglio federale ha licenziato il rapporto sulle «Misure della Confederazione concernenti la politica d’ordinamento del territorio – nuovo programma di attuazione 2000–2003». Il programma, che viene sottoposto per conoscenza al Parlamento nel corso di ogni legislatura, contiene misure importanti ai fini dell’ordinamento del territorio per il quadriennio successivo. Definisce inoltre le responsabilità e le scadenze. Più precisamente, il documento in questione determina i principi che gli Uffici federali devono seguire nell’ambito delle attività d’incidenza territoriale, definendo complessivamente 31 misure. Oltre all’ultimazione dei lavori in corso relativi a concezioni e piani settoriali (infrastruttura aeronautica, elettrodotti, militare ecc.), il programma prevede altresì l’elaborazione di piani settoriali nell’ambito ferroviario e in quello stradale. Particolare importanza è inoltre conferita alle questioni relative allo sviluppo degli agglomerati e delle regioni rurali, nonché alle relazioni internazionali.

Data la forte pressione di adeguamento strutturale tuttora esistente soprattutto nelle regioni periferiche

del Paese, il Consiglio federale ha sottoposto a consultazione – dal 5 giugno 2000 al 10 agosto 2000 – una proposta di proroga e modifica del decreto federale a favore delle zone di rilancio economico. Sulla base dei pareri pervenuti, in gran parte favorevoli, il 13 settembre 2000 ha licenziato il relativo messaggio sottoponendolo al Parlamento. Oltre a prolungare la durata di validità di cinque anni, il nuovo decreto semplifica e precisa gli strumenti a favore delle singole imprese, introducendo nel contempo uno strumento di promozione sovraziendale per rafforzare il potenziale imprenditoriale nelle zone di rilancio economico.

Il 17 maggio 2000 il Consiglio federale ha deciso di indire il 28 giugno 2000 una conferenza di consulta-

zione relativa al proseguimento dell'aiuto federale per migliorare le condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna. Dato che le cerchie interessate si sono espresse chiaramente a favore di tale aiuto, è stato elaborato un relativo disegno. Il 6 settembre 2000 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio concernente la modifica della legge federale del 20 marzo 1970 per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna. La modifica prevede di prolungare sino all'entrata in vigore della Nuova perequazione finanziaria (NPF) – ma non oltre il 31 dicembre 2005 – l'erogazione dell'aiuto finanziario che altrimenti scadrebbe il 31 giugno 2000. Ogni anno il Consiglio federale intende riattare circa 400 abitazioni per una spesa di 8 milioni di franchi.

3.3 Società, cultura e sport

3.3.1 Expo.02

Il 26 gennaio 2000, dopo avere esaminato il rapporto del Comitato di direzione di Expo.02, il Consiglio federale ha dato il proprio sostegno allo svolgimento dell'Esposizione nazionale 2002 stanziando il credito aggiuntivo. Il 23 febbraio 2000 ha deciso di proporre al Parlamento una garanzia di deficit pari a 338 milioni di franchi per l'Esposizione nazionale. In tal modo ha approvato il proseguo dei lavori dell'Asso-

ciatione Esposizione nazionale dopo aver constatato che le necessarie condizioni in materia di gestione e organizzazione sono state realizzate o che perlomeno poggiano su buone premesse. Nel frattempo è stato elaborato nel dettaglio un budget solido e l'economia si è impegnata con rinnovato vigore. L'Associazione Esposizione nazionale potrà ricorrere alla garanzia di deficit soltanto in caso di disavanzo comprovato.

3.3.2 Messaggio concernente la nuova legge sulle lingue

L'obiettivo di sottoporre alle Camere un messaggio concernente una nuova legge sulle lingue durante l'anno in rassegna non ha potuto essere conseguito per i seguenti motivi: l'articolo costituzionale 70 capoverso 3 prevede competenze parallele della Confederazione e dei Cantoni che richiedono una proce-

dura comune ai fini della trasposizione. Le questioni relative alle competenze previste dalla Costituzione federale, nonché gli sforzi di coordinamento all'interno dei gremi cantonali hanno determinato importanti ritardi nell'elaborazione del disegno di legge. Da parte loro, i Cantoni hanno auspicato di partecipare direttamente ai lavori, cosicché è stato istituito un gruppo di lavoro «legge sulle lingue» in cui sono rappresentati la Confederazione e i Cantoni.

3.3.3 Messaggio relativo alla revisione della legge sul cinema

Dopo aver preso atto, il 24 maggio 2000, dei risultati della consultazione relativa alla nuova legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche, il 18 settembre 2000 il Consiglio federale ha licenziato il pertinente messaggio. Il disegno prevede anzitutto una base legale moderna per la promozione cinematografica, definisce l'ambito finanziario per la produ-

zione cinematografica e introduce strumenti di promozione dipendenti dal successo nonché una valutazione regolare. Inoltre liberalizza le norme in materia di distribuzione e proiezione sopprimendo l'obbligo di autorizzazione. Il settore cinematografico deve essere obbligato a provvedere a un'offerta diversificata e di alta qualità. Da ultimo il disegno prevede che la Confederazione prelevi una tassa d'incentivazione a titolo sussidiario, ossia soltanto qualora gli accordi con le imprese non producano l'effetto auspicato.

3.3.4 Messaggio sugli impianti sportivi d'importanza nazionale – Adozione del programma «Gioventù e Sport 2000» – Adozione del concetto svizzero di politica dello sport

Il 26 gennaio 2000 il Consiglio federale ha licenziato il messaggio speciale sul nuovo riparto del credito di 20 milioni per Sion 2006. Il credito d'impegno proposto dovrebbe garantire, nell'ambito della concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN), i necessari contributi all'allestimento di impianti sportivi di importanza nazionale, in particolare per quanto concerne gli sport su ghiaccio e neve.

Con decisione del 4 dicembre 2000, il Consiglio federale ha approvato una revisione parziale dell'ordi-

nanza sul promovimento della ginnastica e dello sport entrata in vigore il 1° gennaio 2001. Lo scopo della modifica è di applicare alle prove sul campo il nuovo orientamento e l'organizzazione di «Gioventù e Sport», nonché di rendere più agile e flessibile la Commissione federale dello sport nell'interesse dello sviluppo globale dello sport di diritto pubblico.

L'11 dicembre 2000 il Consiglio federale ha licenziato il concetto svizzero di politica dello sport, pronunciandosi in sostanza sullo sport in Svizzera. Complessivamente, il documento è una dichiarazione a favore dell'ulteriore sviluppo dello sport in Svizzera, senza tuttavia chiudere gli occhi di fronte alle lacune attuali. Abbozza gli obiettivi principali e i provvedimenti più importanti della futura politica della Confederazione in materia di sport.

3.4 Migrazione

3.4.1 Esame dei costi e degli incentivi nel settore dell'asilo – Revisione totale della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS)

Il 9 marzo 2000 un gruppo di lavoro paritetico costituito di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni (gruppo di lavoro «Finanziamento della politica d'asilo») ha sottoposto un rapporto finale con il quale propone misure per ridurre i costi nel settore dell'asilo e dei profughi. Occorre ancora esaminare più nel dettaglio gli incentivi esistenti a livello individuale e istituzionale nonché istituire le necessarie basi giuridiche nell'ambito dell'imminente revisione parziale della legge sull'asilo. Questa necessità di concretezza ha determinato ritardi nell'elaborazione del messaggio.

Per ulteriori dati sul programma di ritorno in Kosovo si rinvia al Capitolo primo del presente rapporto.

Il 1° marzo 2000 il Consiglio federale ha deciso, nell'ambito dell' «Azione umanitaria 2000», di regolamentare la presenza di circa 13 000 stranieri integrati in Svizzera che, loro malgrado, attendono da molti anni che siano eseguite le procedure d'asilo o di allontanamento. L'azione interessa le persone che avevano depositato una domanda d'asilo prima del 31 dicembre 1992, nonché talune categorie subordinate al diritto in materia di stranieri che si trovavano in una situazione analoga. Ne sono invece escluse le persone che hanno commesso reati o che, mediante un comportamento abusivo, hanno sensibilmente ritardato la procedura d'asilo o l'esecuzione dell'allontanamento. Sino al 31 dicembre 2000 sono state trattate le pratiche di 14'224 persone, di cui 13'829 sono state accettate e 395 sono invece state escluse dal provvedimento provvisorio. In particolare hanno beneficiato dell'azione cittadini dello Sri Lanka (59% delle ammissioni), della Repubblica federale di Jugoslavia (35,5%), della Bosnia-Erzegovina (3,7%) e della Turchia (1,6%). Lo scopo di sgravare sensibilmente le autorità nei settori della procedura d'asilo e dell'esecuzione dell'allontanamento è stato raggiunto.

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone non ha ancora potuto essere messo in vigore a causa

delle procedure d'approvazione in parte complicate vigenti negli Stati dell'UE. Prima del termine del processo di ratifica non è peraltro stato possibile neppure intavolare trattative su un accordo parallelo all'Accordo di Dublino. Nell'anno in rassegna il Consiglio federale ha tuttavia adottato tutti i provvedimenti necessari per attuare la libera circolazione delle persone con l'UE: il 28 giugno 2000 ha avviato la procedura di consultazione relativa all'ordinanza sulla libera circolazione delle persone con l'UE (OLCP), che dovrebbe trasporre nel nostro diritto l'Accordo sulla libera circolazione delle persone. L'entrata in vigore dell'OLC non è ancora stabilita e dipenderà dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso. Il 6 settembre 2000 il Consiglio federale ha inoltre sottoposto a consultazione la modifica dell'ordinanza che limita l'effettivo degli stranieri (OLS), che in futuro si applicherà tuttavia soltanto agli stranieri che non rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo. Gli adeguamenti consistono essenzialmente nella determinazione di contingenti per cittadini di Stati terzi e delle relative competenze. Per garantire una transizione senza problemi sino all'entrata in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione, il Consiglio federale ha inoltre prorogato l'attuale OLS – senza modifiche – sino al 31 ottobre 2001, ma al più tardi sino all'entrata in vigore dell'Accordo stesso.

Il 24 settembre 2000 il popolo Svizzera ha respinto l'iniziativa popolare «per una regolamentazione dell'immigrazione». Il Consiglio federale aveva proposto una nuova legge sugli stranieri quale controprogetto indiretto all'iniziativa. Dal 5 luglio al 10 novembre 2000 si è svolta la procedura di consultazione. La nuova legge si prefigge di disciplinare in modo esaustivo lo statuto degli stranieri adeguandolo nel contempo alle attuali esigenze dello Stato di diritto, nonché di definire gli elementi di una politica globale in materia di migrazione. L'elaborazione del messaggio relativo alla legge sugli stranieri si è protratta in quanto il Consiglio federale voleva attendere i risultati della votazione sugli accordi settoriali bilaterali con l'UE.

Il 13 settembre 2000 il Consiglio federale ha emanato la nuova ordinanza sull'integrazione degli stranieri (ordinanza sull'integrazione), fissandone l'en-

trata in vigore per il 1° ottobre 2000. Con la nuova normativa, l'integrazione diverrà un compito interdisciplinare che richiederà la collaborazione della società e delle istanze federali, cantonali e comunali con le organizzazioni degli stranieri. Le autorità coinvolte saranno chiamate a dispiegare tutti i loro sforzi per promuovere la reciproca comprensione tra la po-

polazione svizzera e quella straniera. Dovranno inoltre adoperarsi per favorire una convivenza fondata su comportamenti e valori comuni, un'adeguata informazione agli stranieri sia sul nostro sistema istituzionale che sulle nostre condizioni di vita e l'istituzione di condizioni quadro favorevoli.

3.5 Sicurezza interna

3.5.1 Inizio della gestione provvisoria di banche di profili di DNA

Le autorità di tutti i gradi preposte al perseguimento penale sono confrontate con moderne forme di criminalità contraddistinte da elevata mobilità, maggiore specializzazione, azione coordinata e impiego di strumenti tecnici. Per perseguire questo nuovo tipo di reati è di primaria importanza, tra l'altro, identificare tempestivamente gli autori o i gruppi di autori, nonché individuare le attività criminali e le interconnessioni che valicano i confini cantonali e nazionali. La valutazione di qualsiasi tipo di indizi, anche biologici, fa parte delle necessarie attività di indagine. Per questo motivo, il 31 maggio 2000 il Consiglio federale ha deciso di istituire un sistema d'informazione nazionale per l'identificazione di persone mediante profili di DNA che – sulla base dell'ordinanza entrata in vigore il 1° luglio 2000 per un periodo di quattro anni (ordinanza del 31 maggio 2000 sul sistema d'informazione basato sui profili di DNA) – sarà inizialmente applicato a titolo sperimentale. Nel contempo, il Consiglio federale ha messo in vigore il

nuovo articolo 351octies CP, che costituisce la base legale per la gestione di un sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS).

L'8 novembre 2000 il Consiglio federale ha inoltre licenziato il messaggio concernente la legge federale sull'utilizzo di profili di DNA nel procedimento penale e l'identificazione di persone sconosciute o scomparse (legge sui profili di DNA). In tal modo ha realizzato il proposito di sottoporre tempestivamente al Parlamento una base legale formale per la gestione del sistema d'informazione per l'identificazione di persone mediante profili di DNA.

Oltre al trattamento di profili di DNA nel sistema di informazione, il disegno di legge disciplina l'intera procedura dal prelievo di campioni sino alla valutazione e cancellazione dei profili, attuando in tal modo una parte della futura normativa unificata in materia di procedura penale. Inoltre, riprende le disposizioni relative all'identificazione nella procedura penale previste nell'avamprogetto relativo a una legge federale sugli esami genetici umani mandata in consultazione alla fine del 1998.

Compendio degli obiettivi del Consiglio federale per il 2000: Bilancio a fine 2000

Obiettivo 2000-1	Messaggio sull'adesione all'ONU – Informazione del pubblico	<i>Realizzato</i>
Obiettivo 2000-2	Attuazione degli Accordi bilaterali settoriali con l'UE	<i>Realizzato</i>
Obiettivo 2000-3	Partecipazione agli sforzi internazionali in vista di una stabilizzazione durevole nei Balcani	<i>Realizzato</i>
Obiettivo 2000-4	Istituzione di «Presenza Svizzera» (PRS), organizzazione destinata a sostituire la COCO – Regolamentazione dei trasferimenti internazionali di beni culturali	<i>Ampiamente realizzato</i>
Obiettivo 2000-5	Definizione del mandato di negoziato svizzero in vista del nuovo ciclo di negoziati dell'OMC – Miglioramento dell'accesso ai mercati esteri – Legge sul promovimento delle esportazioni	<i>Ampiamente realizzato</i>
Obiettivo 2000-6	Istituzione, nel settore del promovimento della pace, di un corpo di esperti civili volontari – Redazione del rapporto «Sicurezza e sviluppo sostenibile» – Procedura di consultazione sul nuovo concetto direttore Esercito XXI e sul nuovo concetto direttore della protezione della popolazione	<i>Parzialmente realizzato</i>
Obiettivo 2000-7	Revisione della legge sulla formazione professionale – Lavori preparatori in vista di un articolo costituzionale sulle università – Convenzione di collaborazione con i Cantoni nel settore universitario	<i>Realizzato</i>
Obiettivo 2000-8	Preparazione della partecipazione integrale della Svizzera ai programmi di ricerca dell'UE, nonché preparazione di trattative per una partecipazione integrale ai programmi di formazione, di formazione professionale e per la gioventù dell'UE	<i>Non realizzato</i>

Obiettivo 2000-9	Legislazione sui cartelli – Rapporto sulle possibilità di creazione di imprese -- Legislazione sulle fusioni – Nuovo disciplinamento della legge sulla sorveglianza degli assicuratori e sul contratto di assicurazione – Ordinanze di esecuzione della legge sul lavoro	<i>Ampiamente realizzato</i>
Obiettivo 2000-10	Procedura di consultazione sul nuovo ordinamento finanziario – Messaggio sul freno all'indebitamento – Procedura di consultazione sulla riforma dell'imposizione della famiglia – Ordinanza di esecuzione della legge sull'imposta sul valore aggiunto	<i>Ampiamente realizzato</i>
Obiettivo 2000-11	Entrata in vigore della legge sul CO ₂ – Programma di politica energetica – Procedura di consultazione sulla nuova legge sull'energia nucleare – Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dagli impianti nucleari	<i>Realizzato</i>
Obiettivo 2000-12	Accordo internazionale sulla protezione dell'aria e sulla diversità biologica – Rapporto sullo stato d'attuazione della strategia «Sviluppo sostenibile in Svizzera»	<i>Realizzato</i>
Obiettivo 2000-13	Esecuzione dell'Accordo sui trasporti terrestri e delle misure di accompagnamento – Inizio della fase principale di costruzione della NFTA – Raccordi alle reti europea a grande velocità	<i>Realizzato</i>
Obiettivo 2000-14	Procedura di consultazione sulla nuova legge sulla radiotelevisione	<i>Realizzato</i>
Obiettivo 2000-15	Programma statistico pluriennale 1999-2003 della Confederazione	<i>Realizzato</i>
Obiettivo 2000-16	Conclusione della riforma del Governo e dell'amministrazione (compresa l'adozione dell'ordinanza di esecuzione della legge sul personale della Confederazione nonché la liquidazione delle vecchie pendenze e l'adozione dell'ordinanza d'esecuzione della legge sulla CPC) – Riforma della direzione dello Stato – Attuazione della riforma giudiziaria con la legge sul Tribunale federale	<i>Parzialmente realizzato</i>
Obiettivo 2000-17	Elaborazione delle basi giuridiche per l'istituzione e il finanziamento della Fondazione Svizzera solidale	<i>Realizzato</i>

Obiettivo 2000-18	Messaggi sul consolidamento dell'AVS e della previdenza professionale – Procedura di consultazione sulla quarta revisione dell'AI – Revisione parziale della legge sull'assicurazione malattie relativa al nuovo ordinamento del finanziamento degli ospedali – Procedura di consultazione sulla legge concernente l'assicurazione contro la disoccupazione – Seguito dei lavori relativi al mandato costituzionale sulla parità dei diritti ai disabili	<i>Ampiamente realizzato</i>
Obiettivo 2000-19	Elaborazione e sviluppo di una politica nazionale della salute – Revisione della legge sugli stupefacenti – Misure di prevenzione e di cura contro la tossicodipendenza – Messaggio di ratifica della Convenzione sulla bioetica e del Protocollo sulle clonazioni	<i>Ampiamente realizzato</i>
Obiettivo 2000-20	Elaborazione ulteriore della nuova perequazione finanziaria al termine della procedura di consultazione	<i>Realizzato</i>
Obiettivo 2000-21	Messaggio concernente la nuova legge sulle lingue	<i>Non realizzato</i>
Obiettivo 2000-22	Messaggio concernente la revisione della legge sul cinema – Adozione del nuovo programma di «Gioventù + Sport 2000»	<i>Realizzato</i>
Obiettivo 2000-23	Attuazione di una politica coerente in materia di ritorni – Riesame dei costi e degli incentivi nell'ambito dell'asilo – Revisione totale della legge sugli stranieri (LDDS)	<i>Parzialmente realizzato</i>
Obiettivo 2000-24	Avvio della gestione provvisoria della banca dati del profilo ADN	<i>Realizzato</i>

Programma di legislatura 1999–2003

Principali oggetti parlamentari annunciati per il 2000 (secondo i punti essenziali)

1 La Svizzera quale partner sulla scena internazionale – le opportunità di una Svizzera aperta e orientata verso il futuro

1.1 Relazioni internazionali	Previsto	Approvato
• Messaggio concernente l’iniziativa popolare «per l’adesione della Svizzera all’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)»	<i>00/2</i>	<i>4.12.2000</i>
• Rapporto sul primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo	<i>00/2</i>	
• Bilancio in merito al rapporto di politica estera 1993 (in risposta al postulato Zbinden del 17 marzo 1999)	<i>00/2</i>	<i>15.11.2000</i>
• Messaggio concernente la ratifica della Convenzione UNESCO del 1970 relativa alla lotta contro il trasferimento illegale di beni culturali	<i>00/2</i>	
• Messaggio concernente la legge federale sul promovimento delle esportazioni e un decreto federale concernente un aiuto finanziario per il promovimento delle esportazioni durante gli anni 2001–2003	<i>00/1</i>	<i>23.2.2000</i>
• Messaggio concernente la legge sugli embarghi	<i>00/2</i>	<i>20.12.2000</i>
• Messaggio concernente lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, la legge federale sulla cooperazione con la Corte penale internazionale e una revisione del diritto penale	–	<i>15.11.2000</i>
• Messaggio sulla partecipazione e il contributo finanziario della Confederazione al Centre Henry Dunant per il dialogo umanitario	–	<i>24.5.2000</i>
• Messaggio per la ratifica dell’Accordo con l’Austria sull’assistenza reciproca in caso di catastrofi	–	<i>23.8.2000</i>
• Messaggio sugli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra	–	<i>12.1.2000</i>
1.2 Sicurezza	Previsto	Approvato
• Messaggio concernente l’iniziativa popolare «per una politica di sicurezza credibile e una Svizzera senza esercito»	<i>00/1</i>	<i>5.7.2000</i>
• Messaggio concernente l’iniziativa popolare «la solidarietà crea sicurezza: per un servizio civile volontario per la pace (SCP)»	<i>00/1</i>	<i>5.7.2000</i>

• Messaggio concernente il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con la Regione amministrativa speciale di Hong Kong	00/1	22.11.2000
• Messaggio concernente il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con l'Egitto	00/2	
• Messaggio relativo al Trattato con l'Ungheria concernente la lotta contro la criminalità organizzata	00/1	23.8.2000

2 La Svizzera, polo economico e intellettuale – Tutelare e migliorare le opportunità di sviluppo delle generazioni future

2.1 Ricerca e formazione	Previsto	Approvato
• Messaggio concernente la revisione della legge sulla formazione professionale	00/1	6.9.2000
• Rapporto sul perfezionamento in Svizzera	–	18.9.2000
• Rapporto intermedio sull'istituzione di scuole universitarie professionali	–	11.12.2000

2.2 Economia e competitività	Previsto	Approvato
• Messaggio concernente la legge sulle fusioni	00/1	13.6.2000
• Messaggio concernente la legge federale sulla sorveglianza degli assicuratori	00/2	
• Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sul contratto di assicurazione	00/2	
• Rapporto sul promovimento della costituzione di imprese	00/2	18.9.2000
• Messaggio concernente la revisione parziale della legge sulle armi, della legge sul materiale bellico, della legge sugli esplosivi e della legge sul controllo dei beni a duplice impiego	00/1	24.5.2000
• Messaggio concernente un decreto federale relativo al Protocollo di Ginevra alla Convenzione dell'Aia sulla protezione dei modelli e una legge federale sulla protezione del design (legge sul design)	00/1	16.2.2000
• Messaggio concernente la legge federale sul commercio ambulante	00/1	28.6.2000

2.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione	Previsto	Approvato
• Messaggio concernente il freno all'indebitamento (mediante una disposizione costituzionale)	00/1	5.7.2000
• Rapporto su progetti fiscali e tributari (in risposta al postulato del gruppo radicale-democratico del 3 marzo 1999 e al postulato Schiesser del 3 marzo 1999)	00/1	Tolto di ruolo nel rapporto di gestione
• Credito d'impegno per l'acquisto di apparecchi di rilevazione della TTPCP	–	13.3.2000

2.4 Ambiente e infrastruttura	Previsto	Approvato
• Messaggio concernente la ratifica dell'Accordo bilaterale tra la Svizzera e l'Italia relativo ai raccordi con il Sud	00/1	13.9.2000
• Messaggio concernente la ratifica dell'Accordo bilaterale tra la Svizzera e la Francia relativo ai raccordi TGV	00/1	13.9.2000
• Messaggio concernente la legge federale che modifica il decreto federale relativo alla legge sull'energia nucleare	00/1	1.3.2000
• Messaggio concernente la ratifica della Convenzione PIC	00/2	18.10.2000
• Messaggio concernente la ratifica del Protocollo del 24 giugno 1998 alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza relativo ai metalli pesanti	00/1	1.3.2000
• Messaggio concernente la ratifica del Protocollo del 24 giugno 1998 alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza relativo alle sostanze nocive organiche persistenti	00/2	1.3.2000
• Messaggio concernente una modifica della legge federale sulla protezione dell'ambiente (Progetto Gen-Lex)	99/2	1.3.2000
• Messaggio concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni provocati dall'uragano «Lothar» agli alberi da frutta	–	16.2.2000
• Messaggio concernente la ratifica del Protocollo aggiuntivo all'Accordo tra la Confederazione svizzera e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) concernente l'applicazione di garanzie	–	31.3.1999
2.5 Società dell'informazione e media	Previsto	Approvato
• Programma statistico pluriennale 1999–2003	00/1	1.3.2000
• Messaggio concernente una legge federale sull'armonizzazione dei registri delle persone	–	
2.6 Istituzioni dello Stato	Previsto	Approvato
• Messaggio concernente la legge federale sul Tribunale federale e la legge federale sul Tribunale amministrativo federale e il Tribunale penale federale	00/2	
• Messaggio concernente la revisione parziale del Codice civile (informatizzazione del registro dello Stato civile)	00/2	
• Messaggio concernente la legge sui documenti di identità	00/2	28.6.2000
• Rapporto sul programma di legislatura 1999–2003	00/1	1.3.2000
• Messaggio concernente l'utilizzazione delle riserve di oro e una legge federale sulla Fondazione Svizzera solidale	–	17.5.2000
• Messaggio sul finanziamento della riorganizzazione dell'informatica e delle telecomunicazioni nell'Amministrazione federale (progetto NOVE-IT)	–	23.2.2000

3 La Svizzera, Patria di tutti i suoi abitanti –

Un'identità per tutte le generazioni

3.1 Sicurezza sociale e sanità	Previsto	Approvato
• Messaggio concernente l'11 ^a revisione dell'AVS	00/1	2.2.2000
• Messaggio concernente la 1 ^a revisione della LPP	00/1	1.3.2000
• Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie e il nuovo ordinamento del finanziamento degli ospedali	00/1	18.9.2000
• Messaggio concernente l'iniziativa popolare «La salute a prezzi accessibili (Iniziativa sulla salute)»	00/1	31.5.2000
• Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Parità di diritti per i disabili»	non determinato	11.12.2000
• Messaggio concernente una legge federale sulla parità di trattamento dei disabili	–	11.12.2000
• Messaggio concernente la revisione della legge sugli stupefacenti	00/2	
• Messaggio concernente la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa concernente i diritti dell'uomo e la biomedicina nonché il Protocollo aggiuntivo relativo al divieto di clonazione	00/1	
• Messaggio concernente la revisione parziale della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (Revisione tecnica – ottimizzazione dell'esecuzione)	–	23.2.2000
3.2 Equilibrio regionale	Previsto	Approvato
• Rapporto sui provvedimenti della Confederazione in materia di politica di pianificazione del territorio: programma di attuazione 2000–2003	00/2	2.10.2000
• Messaggio concernente la proroga e la modifica del decreto federale sulle fidejussioni in favore di investimenti nelle zone di rilancio economico	–	13.9.2000
• Messaggio concernente la modifica della legge federale del 20 marzo 1970 sul miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna	–	6.9.2000
3.3 Società, cultura e sport	Previsto	Approvato
• Messaggio concernente la legge sulle lingue	00/2	
• Messaggio concernente la legge federale sulla produzione cinematografica e la cultura cinematografica	00/1	18.9.2000
• Messaggio speciale e decreto federale concernente gli aiuti finanziari agli impianti sportivi di importanza nazionale	00/1	26.1.2000
• Messaggio concernente una garanzia di deficit per Expo 02	–	23.2.2000

3.4 Migrazioni

Previsto

Approvato

- Messaggio concernente la revisione parziale della legge sull'asilo e della legge federale sul soggiorno e la dimora degli stranieri (in particolare completamento della normativa in merito all'attività lucrativa delle persone nel settore dell'asilo, modifica delle strutture di incentivazione, ecc.)
- Messaggio concernente la revisione totale della legge federale sul soggiorno e la dimora degli stranieri (nuovo titolo: legge sugli stranieri)

00/2

00/2

3.5 Sicurezza interna

Previsto

Approvato

- Messaggio concernente la revisione parziale del Codice penale, prescrizione in caso di delitti sessuali e divieto del possesso di pornografia hard
- Messaggio concernente la legge federale sull'utilizzo di profili di DNA nel procedimento penale e l'identificazione di persone sconosciute o scomparse

00/1

–

10.5.2000

8.11.2000

Programma di legislatura 1999–2003

Oggetti parlamentari 1999–2003: stato d'attuazione a fine 2000

1.1 Relazioni internazionali

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Messaggio concernente l'iniziativa popolare «per l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)» 4.12.2000
- Messaggio per la ratifica del 1° protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali)
- Messaggio per la ratifica del 4° protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (disposizioni aggiuntive per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali)
- Messaggio per la ratifica dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale 15.11.2000
- Rapporto sugli armamenti (in adempimento al postulato Haering Binder del 13 marzo 1999) 30.8.2000
- Rapporto sulla sicurezza e sullo sviluppo sostenibile
- Messaggio per la ratifica del diritto di petizione individuale relativo alla Convenzione ONU sui diritti civili e politici
- Messaggio per la ratifica del diritto di petizione individuale relativo alla Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna
- Messaggio per la ratifica del diritto di petizione individuale relativo alla Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale
- Rapporto della Svizzera relativo all'attuazione della Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna
- Rapporto della Svizzera relativo all'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo 1.11.2000
- Messaggio per la revisione della legge federale concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni
- Messaggio per la revisione della legge federale concernente la garanzia dei rischi degli investimenti
- Messaggio concernente una legge federale sul promovimento delle esportazioni 23.2.2000
- Messaggio per la ratifica del Protocollo di Kyoto (Protocollo aggiuntivo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici)

- Messaggio per la ratifica dell'emendamento del Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono
- Messaggio per la ratifica del Protocollo sulla sicurezza biologica
- Messaggio per la ratifica della Convenzione sulle sostanze nocive organiche persistenti (UN-POP)
- Messaggio per la ratifica della Convenzione sul traffico internazionale di sostanze chimiche pericolose (Convenzione PIC) 18.10.2000
- Messaggio concernente la legge federale sul conferimento di privilegi e immunità a istituzioni internazionali in Svizzera e sul versamento di contributi volontari alla città internazionale di Ginevra

Altri oggetti

- Bilancio relativo al rapporto sulla politica estera 1993 (in adempimento al postulato Zbinden del 17 marzo 1999) 15.11.2000
- Messaggio per la ratifica di un Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sulle armi B (compresa legge d'esecuzione)
- Messaggio per la ratifica di una Convenzione sulla sospensione della produzione di materiale fissile per scopi bellici (compresa legge d'esecuzione)
- Messaggio per la ratifica di un Accordo sulle armi portatili (con legge d'esecuzione)
- Messaggio sull'adesione della Svizzera all'International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)
- Messaggio sulla partecipazione e il contributo finanziario della Confederazione al Centre Henry Dunant per il dialogo umanitario 24.5.2000
- Messaggio per la ratifica del secondo protocollo della Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato
- Messaggio per la ratifica della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale aggregato
- Messaggi per la ratifica di diversi accordi con la Germania e la Francia sulla rettifica e modifica dei confini nazionali
- Messaggio per la ratifica dell'Accordo con l'Austria sull'assistenza reciproca in caso di catastrofe 23.8.2000
- Messaggio per la ratifica della Carta europea sull'autonomia comunale
- Messaggio concernente il Trattato con l'Italia sull'enclave di Campione (Disciplinamento dei rapporti del Comune di Campione con la Svizzera, in particolare inclusione nel territorio doganale svizzero)
- Messaggio per la ratifica della Convenzione UNESCO del 1970 per la lotta contro il traffico illegale di beni culturali (con legge d'esecuzione)
- Messaggio concernente una legge sugli embarghi 20.12.2000
- Messaggio per la ratifica del protocollo sul transito relativo al Trattato sulla Carta dell'energia
- Messaggio per la proroga della partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di prestito del FMI
- Messaggio per la ratifica del protocollo di emendamento relativo alla Convenzione del 18 maggio 1973 per la semplificazione e l'armonizzazione dei sistemi doganali (Convenzione di Kyoto)

- Messaggio per la ratifica della revisione parziale della Convenzione sul brevetto europeo, per la ratifica di due protocolli aggiuntivi alla predetta convenzione nonché per la revisione parziale della legge sui brevetti

Crediti d'impegno e limiti di spesa

- Credito quadro per la continuazione della cooperazione rafforzata con l'Europa orientale e la CSI 2003–2007
- Credito quadro per la continuazione della cooperazione tecnica e l'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo negli anni 2003–2007
- Credito quadro per la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale della Confederazione 2002–2005
- Credito quadro per la continuazione dei provvedimenti di politica economica e commerciale nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo nel 2003–2007
- Messaggio sugli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra 12.1.2000
- Messaggio sull'aiuto finanziario della Confederazione al bilancio di sede del Comitato internazionale della Croce Rossa negli anni 2002–2005
- Messaggio sul versamento di un aiuto finanziario al Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa negli anni 2002–2005
- Limite di spesa sul finanziamento degli aiuti per il promovimento delle esportazioni negli anni 2001–2003 23.2.2000

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- P 00.3205 Cooperazione allo sviluppo – Obiettivo: 0,4 per cento del prodotto interno lordo
- P 00.3204 Utilizzazione del bagaglio di esperienze proprio al sistema federale elvetico nell'ambito delle discussioni sull'Europa

1.2 Sicurezza

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Concetto direttore Esercito XXI
- Messaggio concernente la revisione della legislazione militare (Esercito XXI)
- Concetto direttore protezione della popolazione
- Messaggio concernente la revisione totale della legislazione sulla protezione civile (protezione della popolazione)

Altri oggetti

- Messaggio sulla revisione parziale del Codice penale militare e del diritto penale disciplinare
- Messaggio per la modifica della legge federale concernente le imprese d'armamento della Confederazione (LIAC)
- Messaggio concernente il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con la Regione amministrativa speciale di Hong Kong 22.11.2000

- Messaggio concernente il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con l'Egitto
- Messaggio concernente un Accordo con l'Ungheria per la lotta alla criminalità organizzata 23.8.2000
- Messaggio concernente un Accordo con il Marocco sul trasferimento di autori di reati
- Messaggio concernente un Trattato aggiuntivo con la Francia alla Convenzione europea di estradizione
- Messaggio concernente un Accordo di collaborazione di polizia con Europol

Crediti d'impegno e limiti di spesa

- Messaggio per il rinnovo del decreto federale che stanziava un credito quadro destinato a garantire, mediante fidejussioni, un effettivo sufficiente di navi d'alto mare che battono bandiera svizzera

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- M 00.3207 Volume delle spese nei settori dell'esercito e della protezione della popolazione

2 La Svizzera, polo economico e intellettuale – Tutelare e migliorare le opportunità di sviluppo delle generazioni future

2.1 Ricerca e formazione

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Messaggio per la revisione della legge sulla formazione professionale 6.9.2000
- Messaggio concernente il nuovo articolo costituzionale sulle scuole universitarie
- Messaggio per la revisione parziale della legge sulle scuole universitarie professionali
- Accordo bilaterale con l'UE concernente la partecipazione integrale della Svizzera ai programmi di formazione e per la gioventù (Sokrates, Leonardo, Gioventù per l'Europa)

Altri oggetti

- Messaggio concernente una legge federale sulla ricerca sull'uomo
- Messaggio per la revisione parziale della legge federale sui politecnici federali
- Rapporto sul perfezionamento in Svizzera 18.9.2000
- Rapporto intermedio sull'istituzione di scuole universitarie professionali 11.12.2000

Crediti d'impegno e limiti di spesa

- Messaggio concernente il promovimento della formazione, ricerca e tecnologia negli anni 2004–2007

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- M 00.3227 Introduzione del diritto a un periodo di formazione e di perfezionamento

Non ancora trattato

2.2 Economia e competitività

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Messaggio per la revisione della legge sui cartelli
- Rapporto e messaggio sul promovimento della creazione di imprese 18.9.2000 (*Rapporto*)
- Messaggio concernente una legge sulle fusioni 13.6.2000
- Messaggio per la revisione del diritto della società a garanzia limitata (s.a.g.l.)
- Messaggio per la revisione della legge sull'agricoltura

Altri oggetti

- Messaggio per la revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio
- Messaggio per la revisione parziale della legge sui brevetti (biotecnologia)
- Messaggio concernente una legge federale sul commercio ambulante 28.6.2000
- Messaggio per la revisione della legge sulla protezione delle novità vegetali
- Messaggio concernente una legge federale sulla presentazione dei conti
- Messaggio concernente le revisioni parziali della legge sulle armi, della legge sul materiale bellico, della legge sugli esplosivi e della legge sul controllo dei beni a duplice impiego
- Messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sul contratto d'assicurazione
- Messaggio concernente una legge federale sulla sorveglianza in materia d'assicurazione
- Messaggio per la revisione del decreto federale concernente il contributo alle spese per la misurazione ufficiale
- Messaggio su un decreto federale concernente l'atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aia sulla protezione dei modelli e una legge federale sulla protezione del design (legge sul design) 16.2.2000
- Messaggio per la ratifica del Patent Law Treaty (PLT) e per la revisione parziale della legge sui brevetti (trasposizione nel diritto interno)
- Messaggio concernente una legge federale sui beni patrimoniali non rivendicati
- Messaggio per l'armonizzazione del diritto in materia di responsabilità civile
- Messaggio per la revisione della legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate
- Messaggio per la revisione della legge federale sulle banche e le casse di risparmio (liquidazioni di banche)

- Messaggio per la revisione della legge sulla Banca nazionale
- Messaggio concernente la revisione della tassa di negoziazione
- Messaggio per la revisione totale della legge sulle dogane
- Messaggio per la revisione della legge sulla tariffa delle dogane
- Messaggio per la revisione della legge sulla protezione degli animali
- Messaggio concernente provvedimenti intesi a far fronte ai danni provocati dall'uragano «Lothar» agli alberi da frutta
- Messaggio per la revisione della Convenzione di Lugano del 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

16.2.2000

Crediti d'impegno e limiti di spesa

- Messaggio concernente un limite di spesa per i mezzi finanziari destinati all'agricoltura negli anni 2004–2007

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- P 00.3229 Sostegno ad una crescita economica sostenibile
- M 00.3210 Rafforzamento della concorrenza in Svizzera – Lotta contro il lavoro nero e la corruzione
- P 00.3209 Politica dell'impiego

2.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Messaggio concernente il Nuovo regime finanziario
- Messaggio per la riforma dell'imposizione delle famiglie
- Messaggio concernente l'imposizione della proprietà d'abitazioni per uso personale
- Messaggio concernente la legislazione d'esecuzione della norma fondamentale concernente una tassa sull'energia
- Messaggio concernente una norma costituzionale sul freno all'indebitamento

5.7.2000

Altri oggetti

- Messaggio sulle basi temporali per l'imposta federale diretta delle persone fisiche
- Messaggio per la riforma dell'imposizione delle imprese
- Messaggio per la revisione parziale della legge sull'imposizione del tabacco
- Messaggio concernente una legge sull'imposizione della birra

Crediti d'impegno e limiti di spesa

- Credito d'impegno per l'acquisto di apparecchi di rilevazione della TTPCP
- Credito d'impegno per l'esercizio e la gestione del sistema della TTPCP

13.3.2000

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- P 00.3213 Aliquota d'imposta – quota delle uscite della Confederazione
- M 00.3203 Concetto riduzione del debito

2.4 Ambiente e infrastruttura

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Messaggio concernente una legge sull'energia nucleare (revisione totale della legislazione sull'energia nucleare)
- Messaggio per la revisione della legge forestale
- Messaggio per la ratifica del Protocollo del 24 giugno 1998 relativo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo ai metalli pesanti (Protocollo aggiuntivo metalli pesanti) 1.3.2000
- Messaggio per la ratifica del Protocollo del 24 giugno 1998 relativo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo alle sostanze nocive organiche persistenti (Protocollo aggiuntivo composti organici persistenti) 1.3.2000
- Messaggio per la ratifica del Protocollo del 30 novembre 1999 alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo alla diminuzione dell'acidificazione, dell'eutro-fizzazione e dell'ozono in prossimità del suolo
- Messaggio concernente i raccordi della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità
- Messaggio concernente una legge federale su un centro di competenze per la sicurezza tecnica e su altre modifiche di legge (messaggio globale) «progetto NASA»

Altri oggetti

- Rapporto sullo stato e sull'ulteriore sviluppo della strategia Sviluppo sostenibile in Svizzera
- Rapporto sull'attuazione delle conclusioni del rapporto di verifica OCSE sull'ambiente Svizzera 1998
- Messaggio per la revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (Gen-Lex) 1.3.2000
- Messaggio per la revisione della legge sul parco nazionale
- Messaggio per la revisione della legge sulla protezione della natura e del paesaggio
- Messaggio concernente un decreto federale conformemente all'articolo. 28 LFO (catastrofi forestali, riparazione dei danni alle foreste provocati dall'uragano Lothar) 16.2.2000
- Messaggio per la ratifica di diversi protocolli aggiuntivi alla Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi)
- Messaggio concernente una legge sul mercato del gas
- Messaggio relativo a una legge federale sulla modifica del decreto federale concernente la legge sull'energia nucleare 1.3.2000
- Messaggio per la ratifica del Protocollo aggiuntivo all'Accordo tra la Confederazione svizzera e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) concernente l'applicazione di garanzie 12.4.2000
- Messaggio per la ratifica dell'Accordo bilaterale Svizzera-Italia sui raccordi a sud 13.9.2000

- Messaggio per la ratifica dell'Accordo bilaterale Svizzera-Francia sui raccordi al TGV
- Messaggio per la ratifica di un Accordo tra la Francia e la Svizzera sul raccordo autostradale fra la nazionale N2 e l'autostrada A35 fra Basilea e Saint Louis
- Messaggio per la ratifica di un Accordo tra la Repubblica federale tedesca e la Svizzera sulla costruzione di un ponte autostradale sul Reno tra Rheinfelden (Baden-Württemberg) e Rheinfelden (Argovia)

13.9.2000

Crediti d'impegno e limiti di spesa

- Limite di spesa concernente gli impianti per le acque di scarico e gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti 2002-2005

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- P 00.3218 Privatizzazione e liberalizzazione di Swisscom, Posta e FFS
- M 00.3217 Piano per la futura rete delle strade nazionali
- P 00.3216 Swissmetro. La via di comunicazione del domani
- M 00.3215 Avvenire del servizio pubblico
- M 00.3201 Maggiore chiarezza sulla futura rete delle strade nazionali

2.5 Società dell'informazione e media

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Messaggio concernente la revisione totale della legge sulla radiotelevisione
- Programma statistico pluriennale della Confederazione 1999-2003

1.3.2000

Altri oggetti

- Messaggio concernente una legge federale sull'armonizzazione dei registri delle persone
- Messaggio concernente una legge federale sul promovimento della creazione artistica con le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione
- Messaggio concernente una legge federale sulla firma digitale e il commercio elettronico
- Messaggio per la revisione parziale della legge sul diritto d'autore (LDA)

Crediti d'impegno e limiti di spesa

Nessuno

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- P 00.3225 Elaborazione di un sistema di indicatori quale strumento di gestione
- P 00.3219 Libera concorrenza tra media indipendenti
- M/P 00.3208 E-Switzerland
- P 00.3194 E-Switzerland. Lo Stato come utente modello
- M 00.3190 Impiego delle tecnologie dell'informazione a favore della democrazia diretta

Oggetti annunciati nelle direttive

- Messaggio concernente una legge federale sul Tribunale federale e una legge federale sul Tribunale amministrativo federale e il Tribunale penale federale
- Messaggio concernente la riforma della direzione dello Stato
- Rapporto sulla valutazione delle esperienze e sul proseguimento del progetto «Gestione mediante mandati di prestazione e budget globali» (GEMAP)
- Messaggio concernente una legge federale sul carattere pubblico dell'Amministrazione

Altri oggetti

- Messaggio per la revisione parziale del CC (informatizzazione del registro di stato civile)
- Messaggio concernente una legge federale sui documenti di identità per cittadini svizzeri (legge sui documenti di identità) 28.6.2000
- Messaggio concernente l'utilizzazione delle riserve auree della Banca nazionale svizzera e le basi giuridiche della Fondazione Svizzera Solidale 17.5.2000
- Messaggio sul finanziamento della riorganizzazione dell'informatica e delle telecomunicazioni nell'Amministrazione federale (progetto NOVE-IT) 23.2.2000
- Messaggio concernente le modifiche di leggi federali e decreti federali di obbligatorietà generale in esecuzione dell'articolo 64 LOGA (messaggio globale)
- Messaggio per la revisione della legge federale sulle raccolte delle leggi e sul Foglio federale (legge sulle pubblicazioni ufficiali)

Crediti d'impegno e limiti di spesa

- Credito d'impegno per provvedimenti sociali in relazione alla riorganizzazione dell'informatica e delle telecomunicazioni nell'Amministrazione federale (progetto NOVE-IT)

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- P 00.3189 Riforma della direzione dello Stato

3 La Svizzera, una patria per tutti i suoi abitanti –

Un'identità per tutte le generazioni

3.1 Sicurezza sociale e sanità

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Messaggio concernente l'11^a revisione dell'AVS 2.2.2000
- Messaggio concernente la 1^a revisione della LPP 1.3.2000
- Messaggio concernente la 4^a revisione dell'assicurazione invalidità
- Messaggio concernente la 3^a revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione
- Messaggio per la revisione parziale della legge federale del 18 marzo 1995 sull'assicurazione malattie, relativa al nuovo regime di finanziamento ospedaliero 18.9.2000
- Messaggio concernente il disciplinamento della perdita di guadagno in caso di maternità
- Messaggio concernente una legge federale sulla Fondazione Svizzera Solidale 17.5.2000
- Messaggio concernente una legge federale sulla parità di trattamento dei disabili 11.12.2000

Altri oggetti

- Messaggio per la revisione parziale della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (Revisione tecnica – ottimizzazione dell'esecuzione) 23.2.2000
- Messaggio concernente la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina e Protocollo aggiuntivo sul divieto di clonazione di esseri umani
- Messaggio concernente la revisione della legge sugli stupefacenti
- Messaggio per la revisione parziale della legge sul servizio civile
- Messaggio concernente una legge federale che disciplina la formazione, la formazione continua e il perfezionamento degli psicoterapeuti senza formazione in medicina
- Messaggio concernente una legge federale che disciplina la formazione, la formazione continua e il perfezionamento delle professioni mediche universitarie
- Messaggio concernente una legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule
- Messaggio per la ratifica del Protocollo sull'acqua e la salute relativo alla Convenzione ECE/ONU del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali
- Messaggio per la revisione parziale della legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare
- Messaggio concernente una legge federale sulle indagini di natura genetica sull'uomo (analisi del genoma)
- Messaggio per la revisione della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)

Crediti d'impegno e limiti di spesa

- Limite di spesa per la riduzione dei premi 2004–2007

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- M 00.3231 Rafforzare lo statuto della famiglia con figli Non ancora trattato
- M 00.3228 Garanzia di un minimo vitale con l'attività lucrativa Non ancora trattato
- P 00.3224 Reddito minimo vitale
- M 00.3223 Sostegno alla famiglia Tolto di ruolo (cfr. Rapporto di gestione 2000 – vol. IV)
- P 00.3221 Misure di lotta alla violenza contro le donne
- P 00.3211 Volontariato
- P 00.3192 Assicurazione malattie. Politica sanitaria
- P 00.3191 Prospettive della previdenza per la vecchiaia a medio e a lungo termine
- P 00.3200 Modelli a garanzia del futuro della sicurezza sociale

3.2 Equilibrio regionale

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Primo messaggio concernente la Nuova perequazione finanziaria: modifiche costituzionali e revisione totale della legge sulla perequazione finanziaria
- Secondo messaggio concernente la Nuova perequazione finanziaria: modifiche di legge necessarie nei singoli settori di compiti nonché revisioni della legge sui sussidi e della legge sulle finanze della Confederazione
- Politica in materia di pianificazione territoriale, programma di realizzazione 2000–2003 2.10.2000

Altri oggetti

- Messaggio sulla proroga del decreto federale sulle fidejussioni in favore di investimenti nelle zone di rilancio economico 6.9.2000
- Messaggio concernente una legge federale sul miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna 6.9.2000
- Messaggio concernente una legge federale sul mercato dell'alloggio
- Rapporto e messaggio sul miglioramento della struttura e della qualità dell'offerta nel settore turistico

Crediti d'impegno e limiti di spesa

- Messaggio concernente un nuovo credito d'impegno sul promovimento dell'innovazione e della cooperazione nel settore turistico 2002–2006

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- P 00.3220 Verifica dei compiti e dell'attività dell'Ufficio federale delle abitazioni
- P 00.3202 Riconoscimento del turismo quale importante settore economico nazionale e terzo ramo d'esportazione

3.3 Società e cultura

Approvato

Oggetti previsti nelle direttive

- Messaggio concernente una legge sulle lingue
- Messaggio concernente una legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche 18.9.2000
- Messaggio concernente una legge federale sul promovimento della cultura

Altri oggetti

- Messaggio concernente una legge federale sullo statuto giuridico delle coppie omosessuali
- Messaggio concernente una garanzia di deficit per Expo 02 23.2.2000
- Messaggio concernente una legge federale sul finanziamento della Fondazione svizzera di fotografia e sul promovimento della fotografia in Svizzera
- Messaggio concernente una legge federale sulla Fondation MUSEE SUISSE
- Messaggio per la revisione della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport
- Messaggio sugli aiuti finanziari destinati a impianti sportivi d'importanza nazionale (messaggio speciale sulla nuova ripartizione del credito di 20 milioni per Sion 2006) 26.1.2000

Crediti d'impegno e limiti di spesa

- Limite di spesa per la Fondazione Pro Helvetia negli anni 2004–2007
- Limite di spesa per la Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» per gli anni 2002–2006
- Limite di spesa per la Fondazione «Biblioteca per tutti» per gli anni 2004–2007

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- M 00.3193 Misure volte a migliorare la comprensione a livello federale
- P 00.3222 Parità tra donne e uomini
- P 00.3221 Provvedimenti per lottare contro la violenza nei confronti delle donne

3.4 Migrazioni

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Messaggio concernente un nuovo articolo costituzionale per la naturalizzazione agevolata di stranieri nati e cresciuti in Svizzera
- Messaggio per la revisione totale della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (nuovo titolo: legge sugli stranieri)

Altri oggetti

- Messaggio per la revisione parziale della legge sull'asilo

Crediti d'impegno e limiti di spesa

Nessuno

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- P 00.3233 Accettazione degli stranieri
- P 00.3232 Stabilizzazione della quota degli stranieri
- P 00.3226 Garanzia di una procedura di naturalizzazione rispettosa dei principi dello Stato di diritto
- P 00.3195 Colmare i gravi errori del passato e non ripeterli

3.5 Sicurezza interna

Approvato

Oggetti annunciati nelle direttive

- Messaggio sulla procedura penale federale (unificazione)
- Messaggio concernente una legge federale sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (legge sullo sharing)
- Messaggio aggiuntivo concernente la modifica del CP per l'esercizio definitivo di una banca dati con profili basati sul DNA (nuovo: Messaggio concernente la legge federale sull'utilizzo di profili di DNA nel procedimento penale e l'identificazione di persone sconosciute o scomparse)

8.11.2000

Altri oggetti

- Messaggio per la revisione della legge sulla protezione dei dati, in relazione all'istituzione di collegamenti in linea
- Messaggio concernente la revisione parziale del CP, prescrizione in caso di delitti sessuali e divieto del possesso di pornografia dura

10.5.2000

Crediti d'impegno e limiti di spesa

Nessuno

Mozioni riguardanti le direttive / Postulati

- P 00.3206 Criminalità di ampie proporzioni – Criminalità elettronica

Compendio delle principali verifiche dell'efficacia realizzate nell'anno in rassegna

1 La Svizzera quale partner sulla scena internazionale – le opportunità di una Svizzera aperta e orientata verso il futuro

1.1 Relazioni internazionali

Destinatario

Sezione della politica umanitaria e della politica internazionale dei rifugiati (DFAE): Mise en oeuvre du rapport sur la politique humanitaire de la Suisse, Berna

Amministrazione

- *Base giuridica:* nessuna
Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 1999–2003, Obiettivo 2, Oggetto R4 annunciato nelle direttive (Intensificazione e perfezionamento concettuale dell'impegno svizzero nel settore dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario)
Il rapporto esiste unicamente in francese

Schläppi Erika und Jörg Künzi: Die schweizerischen Menschenrechtsdialoge: eine Untersuchung des Instruments und seiner Umsetzung, Berna

Amministrazione

- *Base giuridica:* nessuna
Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 1999–2003, Obiettivo 2, Oggetto R4 annunciato nelle direttive (Intensificazione e perfezionamento concettuale dell'impegno svizzero nel settore dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario)
Il rapporto esiste unicamente in tedesco

1.2 Sicurezza

Destinatario

Organo direttivo in materia di sicurezza: Lehren aus dem Kosovo-Krieg für die Sicherheitspolitik, die Krisenprävention und die Friedenspolitik der Schweiz und die Ausgestaltung von Armee XXI, Politorbis, Berna

Consiglio federale

- *Base giuridica:* nessuna
Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 1999–2003, Obiettivo 4, Oggetto R8 annunciato nelle direttive (Concetto direttivo Esercito XXI e legge militare)
Il rapporto esiste unicamente in tedesco

2 La Svizzera, polo economico e intellettuale – Tutelare e migliorare le opportunità di sviluppo delle generazioni future

2.1 Ricerca e formazione

Destinatario

Gertsch, Marianne et al.: Primo decreto sui posti di tirocinio – Valutazione – Rapporto finale, Berna

Amministrazione

- *Base giuridica:* RS 412.100.31
Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 1999–2003, Obiettivo 5, Oggetto R10 annunciato nelle direttive (Potenziamento dei settori della formazione e della ricerca in Svizzera)

2.2 Economia e competitività

Destinatario

Groupe d'experts «Surveillance des marchés financiers»: La réglementation et la surveillance des marchés financiers en suisse, Berna

Amministrazione

- *Base giuridica:* nessuna
Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivi del Consiglio federale per il 2000, Obiettivo 9 (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori)
Il rapporto esiste unicamente in francese e tedesco

2.3 Politica finanziaria e finanze della Confederazione

Destinatario

Commissione peritale «Valore locativo / cambiamento di sistema», Rapporto all'attenzione del Dipartimento federale delle finanze, Berna

Consiglio federale

- *Base giuridica:* nessuna
Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 1999–2003, Obiettivo 6, Oggetto R12 annunciato nelle direttive (Messaggio concernente l'imposizione della proprietà d'abitazioni a uso proprio)
Il rapporto esiste unicamente in francese e tedesco

Gruppo di lavoro «Revisione della tassa di negoziazione», Rapporto all'attenzione del Dipartimento federale delle finanze, Berna

Consiglio federale

- *Base giuridica*: nessuna

Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 1999–2003, Obiettivo 6, Oggetto R12 annunciato nelle direttive (soluzione consecutiva per la tassa di negoziazione)

Il rapporto esiste unicamente in francese e tedesco

2.4 Ambiente e infrastruttura

Destinatario

Balthasar, Andreas: Energie 2000 – Programmwirkungen und Folgerungen aus der Evaluation, Coira / Zurigo

Amministrazione

- *Base giuridica*: nessuna

Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 1999–2003, Obiettivo 7, Oggetto R14 annunciato nelle direttive (Programma di proseguimento E2000)

Il rapporto esiste unicamente in tedesco (contiene un riassunto in francese)

2.5 Società dell'informazione e media

Destinatario

Gruppo di coordinamento società dell'informazione (GCSI): 2° Rapporto all'attenzione del Consiglio federale, Bienne

Consiglio federale

- *Base giuridica*: nessuna

Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 1999–2003, Obiettivo 8, Oggetto R17 annunciato nelle direttive (Attuazione della strategia per una società dell'informazione in Svizzera)

Il rapporto esiste unicamente in tedesco

Fellegi, Ivan und Jacob Ryten: Peer Review del sistema statistico svizzero: versione riassuntiva, Neuchâtel

Amministrazione

- *Base giuridica*: nessuna

Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 1999–2003, Obiettivo 8, Oggetto R17 annunciato nelle direttive (Programma statistico pluriennale)

Il rapporto esiste unicamente in inglese e francese

2.6 Istituzioni dello Stato

Nessuna verifica dell'efficacia

3 La Svizzera, una patria per tutti i suoi abitanti –

Un'identità per tutte le generazioni

3.1 Sicurezza sociale e sanità

Destinatario

INFRAS: Wirkungsanalyse KVG: Tarife, Beiträge zur sozialen Sicherheit, Berna

Amministrazione

- *Base giuridica:* RS 832.102
Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 1999–2003, Obiettivo 10, Oggetto R20 annunciato nelle direttive (Revisione della legge sull'assicurazione malattie)
Il rapporto esiste unicamente in tedesco (contiene un riassunto in francese)

Prognos: Veränderungen im Bereich der Zusatzversicherungen aufgrund des KVG, Beiträge zur sozialen Sicherheit. Forschungsbericht Nr. 4/00, Berna

Amministrazione

- *Base giuridica:* RS 832.102
Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 1999–2003, Obiettivo 10, Oggetto R20 annunciato nelle direttive (Revisione della legge sull'assicurazione malattie)
Il rapporto esiste unicamente in tedesco (contiene un riassunto in francese)

Polikowski, Marc et al.: Analyse des effets de la L'AMAL, Le catalogue des Prestations est-il suffisant pour que tous accèdent à des soins de qualité? Beiträge zur sozialen Sicherheit. Forschungsbericht Nr. 12/00, Berna

Amministrazione

- *Base giuridica:* RS 832.102
Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 1999–2003, Obiettivo 10, Oggetto R20 annunciato nelle direttive (Revisione della legge sull'assicurazione malattie)
Il rapporto esiste unicamente in francese (contiene un riassunto in tedesco)

IPSO: Wirkungsanalyse KVG: Auswirkungen des KVG auf die Versicherten, Beiträge zur sozialen Sicherheit, Berna

Amministrazione

- *Base giuridica:* SR 832.102
Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 1999–2003, Obiettivo 10, Oggetto R20 annunciato nelle direttive (Legge sull'assicurazione malattie)
Il rapporto esiste unicamente in tedesco

Spycher, Stefan: Reform des Risikoausgleichs in der Krankenversicherung. Studie 2: Empirische Prüfung von Vorschlägen zur Optimierung der heutigen Ausgestaltung., Beiträge zur sozialen Sicherheit.

Amministrazione

Forschungsbericht Nr. 1/00, Berna

- *Base giuridica:* RS 832.112.1
Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 1999–2003, Obiettivo 10, Oggetto R20 annunciato nelle direttive (Legge sull'assicurazione malattie)
Il rapporto esiste unicamente in tedesco (contiene un riassunto in francese)

Gervasoni, Jean-Pierre et al.: Evaluation des mesures de la Confédération destinées à réduire les problèmes liés à la toxicomanie (MaPaDro) – troisième rapport de synthèse 1997–1999, Losanna

Parlamento

- *Base giuridica*: nessuna
Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivi del Consiglio federale per il 2000, Obiettivo 19 (Prevenzione e cura della tossicodipendenza)
Il rapporto esiste unicamente in francese e tedesco

Bolliger, Heinz et al.: Programme global tabac – Rapport final concernant les résultats de l'évaluation globale, Berna

Parlamento

- *Base giuridica*: nessuna
Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivi del Consiglio federale per il 2000, Obiettivo 19 (Programma nazionale per la prevenzione del tabagismo)

Prey, Hedwig: Evaluationsprogramm Arbeitsmarktpolitik : Wirkungsanalyse zu Weiterbildungs- und Umschulungsmassnahmen in St. Gallen, seco Publikation, Beiträge zur Arbeitsmarktpolitik Nr. 3, Berna

Amministrazione

- *Base giuridica*: RS 830.0, art. 73
Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 1999–2003, Obiettivo 18, Oggetto R20 annunciato nelle direttive (Assicurazione contro la disoccupazione e revisione tecnica della LADI)
Il rapporto esiste unicamente in tedesco

Sheldon, George: Evaluationsprogramm Arbeitsmarktpolitik: Die Effizienz der öffentlichen Arbeitsvermittlung, seco Publikation, Beiträge zur Arbeitsmarktpolitik Nr. 4, Berna

Amministrazione

- *Base giuridica*: RS 830.0, art. 73
Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 1999–2003, Obiettivo 18, Oggetto R20 annunciato nelle direttive (Assicurazione contro la disoccupazione e revisione tecnica della LADI)
Il rapporto esiste unicamente in tedesco (contiene un riassunto in italiano e francese)

Martinovits-Wiesendanger, Alex und Ganzaroli Dennis: Evaluationsprogramm Arbeitsmarktpolitik : Wirkungsanalyse der Gastgewerbe-/Winwordkursen und Einsatzprogrammen, seco Publikation, Beiträge zur Arbeitsmarktpolitik Nr. 5, Berna

Amministrazione

- *Base giuridica*: RS 830.0, art. 73
Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 1999–2003, Obiettivo 18, Oggetto R20 annunciato nelle direttive (Assicurazione contro la disoccupazione e revisione tecnica della LADI)
Il rapporto esiste unicamente in tedesco (contiene un riassunto in italiano e francese)

Lalivè d'Epina, Rafael und Josef Zweimüller (2000), Evaluationsprogramm Arbeitsmarktpolitik: Arbeitsmarktliche Massnahmen und Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, seco Publikationen, Beiträge zur Arbeitsmarktpolitik Nr.6, Berna

Amministrazione

- *Base giuridica*: RS 830.0, art. 73
Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 1999–2003, Obiettivo 10, Oggetto R20 annunciato nelle direttive (Assicurazione contro la disoccupazione e revisione tecnica della LADI)
Il rapporto esiste unicamente in tedesco (contiene un riassunto in italiano e francese)

Gerfin, Michael und Michael Lechner: Evaluation der arbeitsmarktlichen Massnahmen, seco Publikation, Beiträge zur Arbeitsmarktpolitik Nr. 7, Berna

Amministrazione

- *Base giuridica*: RS 830.0, art. 73
Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 1999–2003, Obiettivo 10, Oggetto R20 annunciato nelle direttive (Assicurazione contro la disoccupazione e revisione tecnica della LADI)
Il rapporto esiste unicamente in tedesco (contiene un riassunto in italiano e francese)

Egger, Marcel et al.: Evaluation de la mise en œuvre des mesures du marché du travail, Publications seco – Politique du marché du travail N° 8, Berna

Amministrazione

- *Base giuridica*: RS 830.0, art. 73
Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 1999–2003, Obiettivo 10, Oggetto R20 annunciato nelle direttive (Assicurazione contro la disoccupazione e revisione tecnica della LADI)
Il rapporto esiste unicamente in francese e tedesco

3.2 Equilibrio regionale

Nessuna verifica dell'efficacia

3.3 Società, cultura e sport

Destinatario

Gloor, Daniela e Hanna Meier: Aiuti finanziari in base alla legge sulla parità dei sessi: valutazione dei risultati e dell'impatto dei progetti conclusi nel 1999: sintesi. – Zurigo

Amministrazione

- *Base giuridica:* nessuna
Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivi del Consiglio federale per il 2000, Introduzione

Amsler, Barbara e Gabrielle Merz Turkmani: Il secondo periodo di promozione della donna nell'amministrazione generale della Confederazione 1996–1999, Berna

Consiglio federale

- *Base giuridica:* nessuna
Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Obiettivi del Consiglio federale per il 2000, Introduzione

3.4 Migrazioni

Destinatario

Bülent, Kaya et al.: Etude de faisabilité: évaluation du programme suisse d'aide au retour de l'office fédéral des réfugiés, Neuchâtel

Amministrazione

- *Base giuridica:* nessuna
Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 1999–2003, Obiettivo 11, Oggetto R24 annunciato nelle direttive (Potenziamento dei programmi di ritorno in Patria)

Gruppo di lavoro «Finanziamento Asilo»: Individuelle und institutionelle Anreize im Asylbereich, Berna

Amministrazione

- *Base giuridica:* nessuna
Relazione con le priorità politiche del Consiglio federale: Programma di legislatura 1999–2003, Obiettivo 11, Oggetto R24 annunciato nelle direttive (Legge sull'asilo)
Il rapporto esiste unicamente in francese e tedesco

3.5 Sicurezza interna

Nessuna verifica dell'efficacia

**che approva la gestione nel 2000 del Consiglio federale,
del Tribunale federale e del Tribunale federale
delle assicurazioni**

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera.

visti i rapporti del Consiglio federale dell' 8 e del 28 febbraio 2001, del Tribunale federale del 7 febbraio 2001 e del Tribunale federale delle assicurazioni del 9 febbraio 2001,

decreta:

Art. 1

La gestione nel 2000 del Consiglio federale, del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni è approvata.

Art. 2

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Editore: Cancelleria federale svizzera

ISSN: 1423-1859

Distribuzione: UFCL/EDMZ, 3003 Berna [www.admin.ch/edmz]

Disponibile pure su Internet: www.admin.ch